

# Zurich **Blu**DRIVE

Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Auto e  
Altri Rischi Diversi

Autovetture

**Il presente Set Informativo, contenente:**

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 01.2022
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2022
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 01.2022

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**





Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Questa *Polizza* assicura la Responsabilità Civile Auto (*R.C.A.*) e le garanzie opzionali alla *R.C.A.* (denominate *Altri Rischi Diversi*) per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione delle autovetture su strade di uso pubblico o in *Aree a queste equiparate* e *Aree private*, con formula bonus *Malus*. La *Polizza* prevede l'obbligo di sottoscrivere un contratto di abbonamento ai servizi telematici di OctoTelematics Italia S.r.l. e di installare sul veicolo il dispositivo ZBOX concesso in comodato d'uso da Octo Telematics. *Z Box* è un dispositivo telematico in grado di identificare l'esatta posizione del veicolo, raccogliere informazioni per agevolare la ricostruzione della dinamica di eventuali *Sinistri* e fornire un servizio di assistenza stradale immediata in caso di *Incidente*.



## Che cosa è assicurato?

### Principali coperture sempre operanti:

- ✓ Responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*.
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono provocare a terzi durante e per effetto della circolazione, **esclusi i danni al conducente ed al veicolo stesso**.
- ✓ Ricorso terzi da Incendio: danni materiali e diretti a persone, animali e cose di terzi, provocati da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio* del veicolo posto in sosta su *Aree private*.
- ✓ Responsabilità del Proprietario non conducente per danni a terzi dalla circolazione del veicolo **avvenuta a sua insaputa** nei seguenti casi:
  - conducente non abilitato alla guida, in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
  - trasporto effettuato in violazione alle indicazioni della carta di circolazione.
- ✓ Responsabilità civile per fatto di figli minori: danni causati dalla circolazione dell'auto **guidata illecitamente e all'insaputa dell'Assicurato da figli minori**.
- ✓ Responsabilità per danni a terzi del conducente alla guida in stato di ebbrezza qualora il tasso alcolemico sia inferiore o uguale a 1,2 g/l.
- ✓ Patente non rinnovata: danni causati a terzi da conducente con patente scaduta da oltre sei mesi e **rinnovata entro sei mesi dalla data del Sinistro**.
- ✓ Danni causati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici, **limitatamente alle autovetture allestite o adattate per la guida e/o il trasporto di persone disabili**.
- ✓ Danni cagionati dal gancio traino: danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio traino omologato e regolarmente installato sul veicolo assicurato.

**Zurich risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in *Polizza* (c.d. *Massimale*).**

- *Incendio, Furto* e salvaspese (opzionale)
- *Kasko* (opzionale)
- *Cristalli* (opzionale)
- *Ritiro patente* (opzionale)
- *Eventi speciali* (opzionale)
- *Tutela legale* (opzionale)
- *Assistenza* (opzionale)
- *Infortuni del conducente* (opzionale)



## Che cosa non è assicurato?

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del Sinistro sia per danni alla persona che a cose;
- ✗ il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario di veicolo in leasing per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti, del conducente e del *Proprietario* del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del *Locatario* di veicolo in leasing per i danni a cose;
- ✗ i parenti e gli affini fino al terzo grado del conducente e del *Proprietario* del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del *Locatario* di veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico per i danni a cose;
- ✗ se l'*Assicurato* è una società, i soci a responsabilità illimitata, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi more uxorio, gli ascendenti, i discendenti e se conviventi o a loro carico gli altri parenti e gli affini fino al terzo grado per i danni a cose;
- ✗ danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- ✗ danni verificatisi nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore.



## Ci sono limiti di copertura?

Zurich ha diritto a recuperare dall'*Assicurato* le somme pagate ai terzi danneggiati (*Rivalsa*) principalmente nei seguenti casi:

- ! danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato secondo la legge;
- ! conducente non abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- ! danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto è effettuato in violazione delle indicazioni della carta di circolazione;
- ! circolazione del veicolo all'interno degli autodromi nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare;
- ! conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.



## Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio del Liechtenstein e del Principato di Monaco.
- ✓ L'Assicurazione è valida anche negli Stati facenti parte del sistema della *Carta Verde* le cui sigle internazionali, indicate sulla *Carta Verde*, non siano barrate. La *Carta Verde* viene rilasciata a semplice richiesta dell'Assicurato.
- ✓ Sono previsti differenti limiti territoriali per le garanzie opzionali Tutela legale e Assistenza.



## Che obblighi ho?

- Il **Contraente** deve impegnarsi a far installare ed attivare il dispositivo ZBOX presso un installatore convenzionato alla rete di Octo Telematics entro 15 giorni di calendario dalla data di pagamento del **Premio** assicurativo o di effetto della **Polizza** se successiva e mantenere installata e funzionante la ZBOX per tutta la durata del contratto di **Assicurazione**.
- Alla sottoscrizione del contratto, il **Contraente** deve fornire informazioni veritiere, esatte e complete sul **Rischio** da assicurare e, nel corso del contratto, deve comunicare tempestivamente al proprio **Intermediario Assicurativo**, eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del **Rischio** (ad esempio il cambiamento di residenza del **Proprietario** o del **Locatario** del veicolo intervenuto in corso di contratto).
- In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del **Rischio**, Zurich potrà interrompere unilateralmente la copertura assicurativa, esercitare il diritto di **Rivalsa** totale o parziale per i danni pagati ai terzi danneggiati e rifiutare totalmente o parzialmente di indennizzare all'Assicurato i danni subiti. Il **Contraente** deve comunicare a Zurich o al proprio **Intermediario Assicurativo** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre **Assicurazioni** per il medesimo **Rischio** e, in caso di **Sinistro**, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omesso avviso può comportare la perdita del diritto all'**Indennizzo**.



## Quando e come devo pagare?

Il **Premio** ha periodicità annuale e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell'importo massimo stabilito dalla legge.

Il **Premio** deve essere pagato alla sottoscrizione del contratto ed è interamente dovuto per tutta la durata dello stesso.

Fermo l'obbligo di corrispondere l'intero **Premio**, ove contrattualmente previsto, è possibile suddividere il pagamento in rate intermedie, con l'applicazione di una **maggiorazione del Premio**.

Il **Premio** è comprensivo di imposte e del contributo al servizio sanitario nazionale. L'aliquota delle imposte può variare in base alla provincia di residenza del **Proprietario** del veicolo.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La **copertura comincia** dal giorno e l'ora indicati sul Certificato di **Assicurazione** se il **Premio** è stato pagato.

La **copertura finisce** alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza della rata (annuale o intermedia) qualora il veicolo assicurato non sia stato nel frattempo assicurato presso altra **Compagnia**.

In caso di mancato pagamento del **Premio** riferito ad una rata intermedia e passati 15 giorni, la copertura assicurativa resta sospesa fino a quando non verranno regolarizzati i pagamenti. La copertura assicurativa riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È possibile sospendere temporaneamente la copertura assicurativa dandone comunicazione al proprio **Intermediario Assicurativo** o a Zurich; **in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato su strade di uso pubblico o in Aree a queste equiparate o in Aree private.**



## Come posso disdire la polizza?

Non essendo un contratto assicurativo con tacito rinnovo, non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza.

È possibile comunque recedere anticipatamente dal contratto in caso di malfunzionamento della ZBox qualora il **Contraente** abbia richiesto la riparazione nei termini previsti ma Octo Telematics non abbia adempiuto alla soluzione o in caso di modifica ai servizi telematici da parte di Octo Telematics che siano peggiorativi: in questo caso la parte di **Premio** già pagata e relativa al periodo residuo verrà rimborsata senza però le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

È inoltre possibile interrompere la copertura assicurativa a seguito di comunicazione al proprio **Intermediario Assicurativo** o a Zurich nei casi di demolizione, distruzione, esportazione definitiva, denuncia di **Furto**, vendita o consegna in conto vendita del veicolo. In questi casi il **Contraente** ha diritto al rimborso della parte di **Premio** già pagata relativa al periodo residuo, al netto delle quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

# Polizza di Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi

Autovetture

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurich BluDrive

Data di ultimo aggiornamento: gennaio 2022

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale *Contraente* a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il *Contraente* deve prendere visione delle condizioni di *Assicurazione* prima della sottoscrizione del contratto.

**Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia.** Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: [www.zurich.it](http://www.zurich.it) - Indirizzo PEC: [zurich.insurance.plc@pec.zurich.it](mailto:zurich.insurance.plc@pec.zurich.it)

Con riferimento al bilancio di esercizio 2020, il patrimonio netto è pari a 2.823 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.815 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 137% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 2.143 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 831 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.937 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.601 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai *Massimali* e, se previste, alle somme assicurate concordate con il *Contraente*.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

<b>Massimali</b>	Gli importi minimi di legge sono pari a <b>6.070.000,00</b> euro per i danni alle persone (per <i>Sinistro</i> e indipendentemente dal numero di vittime) e a <b>1.220.000,00</b> euro per <i>Sinistro</i> per i danni alle cose.
<b>Garanzie estese</b>	<b>Danni conseguenti a interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi provocati da Incendio, Esplosione o Scoppio</b> del veicolo assicurato posto in sosta su <i>Aree private</i> . <b>Danni cagionati dal gancio traino:</b> l' <i>Assicurazione</i> copre i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio traino omologato e regolarmente installato sul veicolo assicurato.
<b>Tipo di guida</b>	<b>Guida Libera:</b> la guida del veicolo è consentita a qualsiasi conducente

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<b>Danni cagionati dal rimorchio trainato</b>	In caso di gancio traino omologato e regolarmente installato sul veicolo, l' <i>Assicurazione</i> è estesa al traino di rimorchi identificati con targa propria (es. roulotte), regolarmente trainati dal veicolo assicurato.
<b>Aumento Massimali minimi</b>	E' possibile stipulare la <i>Polizza</i> con <i>Massimali</i> superiori a quelli minimi accettando di pagare un <i>Premio</i> più alto.

<b>INCENDIO, FURTO e SALVASPESE (opzionale)</b>	
<b>Garanzie di base</b>	<p>Il contratto copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, anche se riconducibili ad <i>Attacchi Cyber</i>, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Incendio</b>, <i>Esplosione</i>, <i>Scoppio</i> ed azione del fulmine</li> <li>• <b>Furto</b> (tentato o consumato) e <i>Rapina</i></li> </ul> <p><b>Salvaspese:</b> Zurich rimborsa totalmente o parzialmente le spese relative a: autorimessaggio e trasporto, spese per sottrazione o smarrimento chiavi, spese di immatricolazione, concorso spese ripristino box di proprietà, tassa di proprietà esclusa qualsiasi soprattassa, danni ai bagagli, danni causati dal trasporto di vittime della strada, ripristino airbag, spese di lavaggio e disinfezione, spese veterinarie, spese di trasporto per fermo mezzo, spese per sostituzione serratura <i>Abitazione</i>, spese per reimmatricolazione, spese per duplicato patente di guida, spese per i danni subiti alle attrezzature di disabili, spese per i danni subiti su traghetti.</p> <p><b>Le garanzie Incendio, Furto e Salvaspese possono essere acquistate insieme oppure separatamente in base a determinate combinazioni.</b></p>
<b>Ulteriori garanzie con Premio aggiuntivo</b>	<p><b>Incendio e Furto</b> - qualora espressamente richiamata in <i>Polizza</i> o in <i>Quietanza</i> l'opzione "<i>Valore garantito</i>", la liquidazione avviene sulla base del valore del veicolo dichiarato in <i>Polizza</i> o in <i>Quietanza</i>, con il limite massimo del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Valore commerciale</i> del veicolo determinato secondo l'ultima quotazione disponibile alla data di emissione del contratto o dell'ultimo rinnovo annuale, riportata da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "<i>Valore assicurato</i>" di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quattroruote Professional per le autovetture e Fuoristrada;</li> <li>- Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e Fuoristrada non presenti nel listino sopra menzionato.</li> </ul> </li> <li>• <i>Valore di fattura</i> se al momento dell'emissione del contratto il <i>Contraente</i> opti per il <i>Valore di fattura</i>.</li> </ul>
<b>Limitazioni, esclusioni e Rivalse</b>	<p>Di seguito le principali esclusioni:</p> <p><b>In riferimento alla garanzia Incendio, non sono ricompresi i danni avvenuti durante la guida fuoristrada ovvero in aree al di fuori delle strade carrozzabili su strade di uso pubblico e in Aree a queste equiparate e Aree private.</b></p>
<b>KASKO (opzionale)</b>	
<b>Garanzie di base</b>	<p>Il contratto copre i danni materiali e diretti subiti durante la circolazione del veicolo assicurato, anche se riconducibili ad <i>Attacchi Cyber</i>, anche determinati da colpa grave dell'<i>Assicurato</i>, in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kasko Collisione e Easykasko:</b> collisione con altro veicolo a motore identificato, targato o comunque abilitato alla circolazione</li> <li>• <b>Kasko Totale:</b> qualsiasi tipo di urto, ribaltamento e uscita di strada</li> <li>• <b>Alter Ego:</b> collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile Auto al momento del <i>Sinistro</i> o con altro veicolo immatricolato e assicurato all'estero in uno Stato facente parte del sistema della <i>Carta Verde</i></li> </ul>
<b>Ulteriori garanzie con Premio aggiuntivo</b>	<p><b>Kasko Collisione e Kasko Totale</b> - qualora espressamente richiamata in <i>Polizza</i> o in <i>Quietanza</i> l'opzione "<i>Valore garantito</i>", la liquidazione avviene sulla base del valore del veicolo dichiarato in <i>Polizza</i> o in <i>Quietanza</i>, con il limite massimo del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Valore commerciale</i> del veicolo determinato secondo l'ultima quotazione disponibile alla data di emissione del contratto o dell'ultimo rinnovo annuale, riportata da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "<i>Valore assicurato</i>" di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quattroruote Professional per le autovetture e Fuoristrada;</li> <li>- Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e Fuoristrada non presenti nel listino sopra menzionato.</li> </ul> </li> <li>• <i>Valore di fattura</i> se al momento dell'emissione del contratto il <i>Contraente</i> opti per il <i>Valore di fattura</i>.</li> </ul>
<b>Limitazioni, esclusioni e Rivalse</b>	<p>Di seguito le principali esclusioni:</p> <p>La garanzia non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>nel caso non siano rispettate le norme vigenti con riferimento all'abilitazione alla guida del conducente o alle caratteristiche del veicolo, come da carta di circolazione.</b></li> <li>• <b>per i danni avvenuti durante la guida fuoristrada ovvero in aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private.</b></li> </ul>
<b>CRISTALLI (opzionale)</b>	
<b>Garanzie di base</b>	<p>Il contratto copre i danni di rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato <b>fino al Massimale indicato nelle condizioni di Assicurazione</b> anche se riconducibili ad <i>Attacchi Cyber</i>.</p>

<b>Limitazioni, esclusioni e Rivalse</b>	<p>Di seguito le principali esclusioni:  È prevista l'applicazione di una <i>Franchigia</i> e di una limitazione del <i>Massimale</i> di <i>Indennizzo</i> di garanzia.  Tali condizioni non si applicano nel caso in cui l'<i>Assicurato</i> provveda al ripristino del danno usufruendo del servizio offerto da uno degli <b>specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la Compagnia</b> (elenco disponibile sul sito <a href="http://www.zurich.it">www.zurich.it</a>).  <b>Non sono coperti i danni al veicolo assicurato che siano connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.</b></p>
<b>RITIRO PATENTE (opzionale)</b>	
<b>Garanzie di base</b>	<p>La garanzia attribuisce, un'indennità giornaliera indicata in <i>Polizza</i>, qualora al conducente del veicolo assicurato sia sospesa la patente di guida, in conseguenza diretta ed esclusiva di <i>Incidente</i> da circolazione, anche se riconducibile ad <i>Attacchi Cyber</i>, che abbia provocato la morte o lesioni personali gravissime o gravi ed in ogni altro caso di investimento di persona.</p>
<b>Limitazioni, esclusioni e Rivalse</b>	<p>Di seguito le principali esclusioni:  <b>L'indennità giornaliera è corrisposta per una durata massima di 180 giorni per Sinistro.</b>  <b>La garanzia non è operante nei confronti del conducente qualora lo stesso violi il Codice della Strada o le vigenti disposizioni di legge relative alla circolazione dei veicoli.</b></p>
<b>EVENTI SPECIALI (opzionale)</b>	
<b>Garanzie di base</b>	<p>Il contratto copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:  <b>Eventi naturali:</b> slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, <i>Alluvioni</i>, grandine, venti oltre gli 80 km/h. La garanzia è inoltre operante in caso di collisione con animali selvatici.  <b>Atti vandalici ed Eventi socio-politici:</b> tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di <i>Danneggiamento volontario</i> (c.d. vandalismo).</p>
<b>Ulteriori garanzie con Premio aggiuntivo</b>	<p><b>Eventi naturali e Atti vandalici ed Eventi socio-politici</b> - qualora espressamente richiamata in <i>Polizza</i> o in <i>Quietanza</i> l'opzione "<i>Valore garantito</i>", la liquidazione avviene sulla base del valore del veicolo dichiarato in <i>Polizza</i> o in <i>Quietanza</i>, con il limite massimo del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Valore commerciale</i> del veicolo determinato secondo l'ultima quotazione disponibile alla data di emissione del contratto o dell'ultimo rinnovo annuale, riportata da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "<i>Valore assicurato</i>" di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quattroruote Professional per le autovetture e Fuoristrada;</li> <li>- Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e Fuoristrada non presenti nel listino sopra menzionato.</li> </ul> </li> <li>• <i>Valore di fattura</i> se al momento dell'emissione del contratto il <i>Contraente</i> opti per il <i>Valore di fattura</i>.</li> </ul>
<b>Limitazioni, esclusioni e Rivalse</b>	<p>Di seguito le principali esclusioni:  <b>Le garanzie non sono inoltre operanti per i danni riconducibili alla garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.</b></p>
<b>ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE (opzionale)</b>	
<b>Garanzie di base</b>	<p>Il contratto assicura il <i>Rischio</i> della <i>Assistenza stragiudiziale</i> e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'<i>Assicurato</i>, <b>nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza</b>; anche nel caso di <i>Attacchi Cyber</i>, Zurich ha affidato la gestione dei <i>Sinistri</i> a DAS - Difesa Automobilistica <i>Sinistri</i> S.p.A.</p> <p><b>Per la forma Base "B" e forma Gold "C"</b>, la garanzia opera qualora l'<i>Assicurato</i>, in conseguenza di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato o che lo coinvolgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Forma Base "B"</b>: subisca <i>Danni extracontrattuali</i> dovuti a <i>Fatto illecito</i> di terzi; sia sottoposto a <i>Procedimento penale</i> per <i>Delitto</i> colposo o per <i>Contravvenzione</i>, inclusi i <i>Reati</i> di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza con un <b>tasso alcolemico inferiore o uguale 1,2 g/l</b>; debba presentare ricorso avverso il provvedimento, conseguente ad evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone, che lo ha privato della patente di guida; debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un <i>Incidente</i> stradale con terzi.  Inoltre, in caso di <b>veicolo assicurato elettrico/ibrido</b>, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate in caso di: <i>Procedimenti penali</i> e/o Vertenze in relazione ai danni subiti dal veicolo assicurato durante la ricarica avvenuta mediante l'utilizzo delle wallbox e/o delle colonnine erogatrici di energia elettrica installate in aree pubbliche e/o private; Vertenze con il fornitore che eroga il servizio di noleggio delle batterie.</li> <li>- <b>Forma Gold "C"</b>: ad estensione a quanto previsto per la Forma Base "B": debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa, connessa ad <i>Incidente</i> stradale; debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale; sia sottoposto a <i>Procedimento penale</i> per <i>Delitto</i> doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato.</li> </ul>

	<p><b>La Forma Vita Privata</b> riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato in stretta relazione alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conduzione dell'<i>Abitazione</i> ove il <i>Contraente</i> abbia residenza anagrafica e di ulteriori <i>Abitazioni</i>, purché prese in locazione ad uso turistico dal <i>Contraente</i> o da un suo <i>Familiare</i>, risultanti dallo stato di famiglia, per un periodo non superiore a tre mesi;</li> <li>- proprietà, detenzione, conduzione ed uso di <i>Animali domestici</i>;</li> <li>- vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze.</li> </ul> <p>Inoltre, in caso di <b>veicolo assicurato elettrico/ibrido</b>, la garanzia prevede la medesima estensione prevista per la "Forma Base" a favore del <b>Contraente e/o del Proprietario del veicolo assicurato stesso</b>. In aggiunta, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate in caso di: procedimenti e/o vertenze che possano insorgere nell'ambito dell'<i>Abitazione</i> di residenza del <i>Contraente e/o</i> dei suoi <i>Familiari</i> e di ulteriori <i>Abitazioni</i> di loro proprietà direttamente utilizzate, a seguito dell'installazione della wallbox e/o della colonnina erogatrice di energia elettrica; <i>Procedimenti penali e/o</i> Vertenze in relazione ai danni subiti da tutti i veicoli <b>elettrici/ibridi, per i quali sussista l'obbligo assicurativo di R.C.A., di proprietà del Contraente e/o dei suoi Familiari</b> durante la ricarica avvenuta mediante l'utilizzo delle wallbox e/o delle colonnine erogatrici di energia elettrica installate in aree pubbliche e/o private; Vertenze con il fornitore che eroga il servizio di noleggio delle batterie di tutti i veicoli <b>elettrici/ibridi, per i quali sussista l'obbligo assicurativo di R.C.A., di proprietà del Contraente e/o dei suoi Familiari</b>.</p> <p>La garanzia opera qualora l'Assicurato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) subisca <i>Danni extracontrattuali</i>, a persona o a cose, a causa di un <i>Fatto illecito</i> di terzi;</li> <li>b) debba sostenere controversie relative a richieste di <i>Risarcimento</i> di <i>Danni extracontrattuali</i> avanzate da terzi, in conseguenza di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un loro presunto comportamento illecito;</li> <li>- un danno causato da ricarica di un veicolo elettrico/ibrido mediante l'utilizzo di una wallbox o di una colonnina erogatrice di energia elettrica.</li> </ul> <p>Tale garanzia opera esclusivamente se l'Assicurato ha in corso un'Assicurazione di Responsabilità Civile. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla <i>Polizza</i> di responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile;</p> </li> <li>c) sia sottoposto a <i>Procedimento penale</i> per <i>Delitto</i> colposo o per <i>Contravvenzione</i>, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;</li> <li>d) sia sottoposto a <i>Procedimento penale</i> per <i>Delitto</i> doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del <i>Reato</i> per qualsiasi causa.</li> </ol> <p>Ad integrazione di tali garanzie, Zurich garantisce un servizio di consulenza legale telefonica, operativo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ambito delle materie previste in <i>Polizza</i>.</p>
<p><b>Ulteriori garanzie con Premio aggiuntivo</b></p>	<p><b>Patente a punti</b></p> <p>Zurich rimborsa totalmente o parzialmente le spese sostenute per la partecipazione ad un corso di aggiornamento necessario per recuperare i punti della patente persi successivamente all'acquisto della garanzia.</p>
<p><b>Limitazioni, esclusioni e Rivalse</b></p>	<p><b>Limiti, Franchigie e Scoperti:</b> è previsto un <i>Massimale</i> fisso indicato in <i>Polizza</i>. Per alcune specifiche prestazioni sono previste sottolimiti e <i>Franchigie</i>.</p> <p>Di seguito le principali esclusioni:</p> <p><b>La garanzia non è operante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso in cui non siano rispettate le norme vigenti con riferimento all'abilitazione alla guida del conducente o alla circolazione del veicolo</li> <li>• per i <i>Sinistri</i> avvenuti nei 90 giorni successivi alla data di effetto della <i>Polizza</i> per i casi diversi dal <i>Risarcimento</i> extracontrattuale e <i>Procedimento penale</i>. Qualora la <i>Polizza</i> sostituisca analoga copertura, il suddetto periodo di carenza decorre dalla data di effetto della <i>Polizza</i> sostituita.</li> </ul> <p>Per la forma Vita Privata la garanzia non vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa libero professionale o imprenditoriale o subordinata, svolta dal <i>Contraente</i> o dai suoi <i>Familiari</i>;</li> <li>• <i>Vertenze Contrattuali</i> di diritto civile;</li> <li>• materia fiscale e amministrativa, ad eccezione dei <i>Procedimenti penali</i> derivanti da violazioni di legge in tali materie;</li> <li>• materia in diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;</li> <li>• controversie relative a richieste di <i>Risarcimento</i> di <i>Danni extracontrattuali</i> avanzate da terzi se: <ul style="list-style-type: none"> <li>- non esiste una apposita <i>Polizza</i> di Responsabilità Civile;</li> <li>- la <i>Polizza</i> di Responsabilità Civile non è in regola con il pagamento dei <i>Premi</i>;</li> <li>- il <i>Sinistro</i> rientra nei casi di esclusione, <i>Scoperto e/o Franchigia</i> della <i>Polizza</i> di Responsabilità civile.</li> </ul> </li> </ul>



<b>ASSISTENZA (opzionale)</b>	
<b>Garanzie di base</b>	<p>Il contratto, in caso di <i>Sinistro</i>, anche se riconducibile ad <i>Attacchi Cyber</i>, garantisce all'<i>Assicurato</i> le prestazioni di Assistenza di seguito elencate in funzione della forma scelta dall'<i>Assicurato</i> stesso avvalendosi, per la gestione dei sinistri, di Mapfre Asistencia S.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Forma "A":</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per <b>Sinistri verificatisi in Italia e all'estero</b>: soccorso stradale; depannage, recupero del veicolo fuori strada; invio pezzi di ricambio</li> <li>• per <b>Sinistri verificatisi solo in Italia</b>: chiamata dei soccorsi</li> <li>• per <b>Sinistri verificatisi solo all'estero</b>: anticipo della cauzione penale e civile</li> </ul> </li> <li>- <b>Forma "L"</b> tutte le prestazioni previste dalla forma "A" (ad esclusione dell'invio dei pezzi di ricambio) ed inoltre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per <b>Sinistri verificatisi in Italia e all'estero</b>: consulenza medica; invio infermiere a domicilio; invio fisioterapista a domicilio; invio collaboratrice familiare a domicilio; viaggio per il recupero del veicolo; rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio; spese d'albergo; rientro sanitario, rientro con un <i>Familiare</i>; accompagnamento minori; rientro salma; richiesta documenti in caso di <i>Furto</i> totale;</li> <li>• per <b>Sinistri verificatisi solo in Italia</b>: autodemolizione; invio di un'autoambulanza; auto in sostituzione in caso di tempi di riparazione superiori a 8 ore, per un massimo di 7 giorni consecutivi; auto in sostituzione qualora il veicolo resti immobilizzato sabato o festivi; invio taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva;</li> <li>• per <b>Sinistri verificatisi solo all'estero</b>: rimpatrio del veicolo a mezzo pianale; abbandono legale; anticipo spese legali, interprete a disposizione; anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Limitazioni, esclusioni e Rivalse</b>	<p>Di seguito le principali esclusioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tutte le prestazioni non sono dovute per <b>Sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, Cyberterrorismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto</b></li> <li>• tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun assicurato più di una volta per tipo di prestazione per singolo <i>Sinistro</i>, per un massimo di tre <i>Sinistri</i> per tipo di Prestazione per anno assicurativo</li> <li>• la durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni</li> </ul>
<b>INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale)</b>	
<b>Garanzie di base</b>	<p>Zurich garantisce le conseguenze degli <i>Infortunati</i> subiti dal conducente in relazione alla circolazione del veicolo assicurato, anche se riconducibili ad <i>Attacchi Cyber</i>, riconoscendo quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>caso di Invalidità permanente: entro due anni dall'Infortunio</b>, il pagamento di un importo pari ad una determinata percentuale della/e somma/e assicurata/e stabilita in funzione al grado di invalidità riscontrato</li> <li>• <b>morte/morte presunta: la somma assicurata viene corrisposta agli eredi o aventi diritto se, in conseguenza dell'Infortunio indennizzabile ed entro due anni dallo stesso, si verifica il decesso dell'Assicurato</b></li> <li>• <b>diaria per Ricovero ospedaliero</b>: il pagamento dell'indennità giornaliera scelta, per ogni giorno di <i>Ricovero</i>, se l'<i>Infortunio</i> indennizzabile ha come conseguenza il <i>Ricovero</i> dell'<i>Assicurato</i> in ospedale o in casa di cura</li> <li>• <b>spese di cura</b>: il rimborso all'<i>Assicurato</i> delle spese sostenute per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, trattamenti fisioterapici</li> </ul>
<b>Limitazioni, esclusioni e Rivalse</b>	<p>Con riferimento al caso di <b>Invalidità permanente</b> sono previste <b>Franchigie</b> commisurate al grado di <b>Invalidità permanente accertata</b>.</p> <p>Di seguito le principali esclusioni:</p> <p>Sono <b>esclusi</b> dall'<i>Assicurazione</i> gli <i>Infortunati</i> rientranti nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore</b></li> <li>• <b>conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l e/o sotto l'effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili</b></li> <li>• <b>fatti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, Cyberterrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti</b></li> <li>• <b>pratica di sport professionistico</b></li> <li>• <b>atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato</b></li> </ul> <p>Relativamente alle spese di cura, sono escluse dal rimborso le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>relative agli apparecchi protesici in genere, salvo quelle di acquisto per apparecchi protesici applicati durante l'intervento</b></li> <li>• <b>per gli interventi chirurgici di natura estetica</b></li> </ul>



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Ci sono limiti di copertura?

### Limitazioni, esclusioni e Rivalse

**Assicurazione di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), ulteriori casi di limitazioni:**

- modifiche nelle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione se prevista
- dolo del conducente
- in presenza di dichiarazioni inesatte e reticenti in *Polizza* secondo quanto previsto dall'Articolo 3 "Dichiarazioni relative alle circostanze del *Rischio* - Aggravamento del *Rischio* - Variazione del *Rischio*".

In questi casi, oltre a quelli elencati nel DIP, Zurich ha diritto a rivalersi sull'*Assicurato* di quanto pagato come *Risarcimento* ai terzi danneggiati (*Rivalsa*).

In riferimento alle garanzie opzionali, possono essere previsti limiti, *Franchigie/Scoperti*, esclusioni variabili in base alla specifica garanzia.

Di seguito, a titolo esplicativo, un esempio di applicazione di *Scoperto*:

- ammontare del danno € 800
- *Scoperto* contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 100
- importo liquidato al netto dello *Scoperto* € 700.

**Esclusioni valide per le garanzie *Incendio, Furto, Salvaspese, Kasko, Cristalli ed Eventi Speciali***  
**L'Assicurazione non copre i danni (salvo specifica pattuizione):**

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico
- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, *Alluvioni*, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo
- dovuti ad aspirazione di acqua nel motore
- causati da *Allagamenti* non conseguenti ad *Alluvioni*
- causati da urto con animali selvatici
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quale ad esempio la sottrazione del mezzo con i dispositivi di avviamento originali) del *Contraente*, dell'*Assicurato*, del conducente, delle persone che abitano con loro, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del veicolo assicurato
- conseguenti ad *Appropriazione indebita*
- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico o da irraggiamento termico non seguito da *Incendio* del veicolo assicurato

Per i *Rischi* derivanti da *Attacchi Cyber* l'*Assicurazione* non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:

- *Cyberterrorismo*
- attacco al *Sistema informativo*, attacco *Malware*, *Attacco DoS*
- *Furto*, alterazione o distruzione di *Dati elettronici*, *Contenuti digitali* e *Dati personali*
- *Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza*
- Minacce di Cyberestorsione
- *Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali*

Per i *Rischi* derivanti da *Attacchi Cyber* sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
- *Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali*
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della *Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali*
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di Minacce di Cyberestorsione



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### Cosa fare in caso di Sinistro?

#### **Denuncia di Sinistro**

Il *Contraente* o l'*Assicurato*, se non siano stati contattati da Octo Telematics Italia S.r.l. deputata alla rilevazione degli *Incidenti* tramite la Z-BOx, devono contattare il numero verde 800-181515 (oppure +39.015-2559790), o darne avviso scritto all'*Intermediario Assicurativo* o a Zurich, **entro 3 giorni dall'evento o da quando ne hanno avuto conoscenza.**

**Per la garanzia *Infortuni del conducente*** il *Contraente* o l'*Assicurato* devono denunciare il *Sinistro* a Zurich **entro 5 giorni dallo stesso** o da quando l'*Assicurato* e i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Quando l'*Infortunio* abbia causato la morte dell'*Assicurato*, o quando questa avvenga nel periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso a Zurich.

**In caso di *Sinistro* con lesioni mortali la denuncia deve essere fatta entro 24 ore.**

La richiesta di *Risarcimento* deve essere inoltrata direttamente al proprio *Intermediario Assicurativo* o a Zurich secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole di *Incidente* – Denuncia di *Sinistro*” quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sono responsabili in tutto o in parte dell'evento e questo:

- è avvenuto nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano
- ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia
- ha causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia che comportano un'*Invalidità permanente* fino al 9%)

In tutti gli altri casi la richiesta di *Risarcimento* deve essere indirizzata all'impresa di *Assicurazione* che assicura il veicolo della controparte danneggiante.

Nel caso in cui il veicolo della **controparte danneggiante non sia assicurato o non sia identificato** la richiesta di *Risarcimento* deve essere indirizzata all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Per maggiori informazioni: [www.consap.it](http://www.consap.it)

Nel caso di ***Incidente avvenuto in Italia con veicolo di controparte immatricolato all'estero***, se il veicolo estero è immatricolato in uno dei paesi richiamati sulla *Carta Verde*, la richiesta di *Risarcimento* deve essere indirizzata all'Ufficio Centrale Italiano (UCI, Corso Sempione, 39, 20145 Milano, telefax 02.34968230, [www.ucimi.it](http://www.ucimi.it)), mentre se è immatricolato in un paese che non è richiamato sulla *Carta Verde*, bisogna inoltrare la richiesta danni direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di *Assicurazione*.

Se il *Contraente* o l'*Assicurato* si ritiene responsabile, deve inoltrare la denuncia al proprio *Intermediario Assicurativo* o direttamente alla *Compagnia*.

Nel caso di ***Incidente avvenuto all'estero con veicolo di controparte immatricolato all'estero***, se il veicolo estero è immatricolato in un paese dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), bisogna rivolgersi al Centro di informazione Italiano presso CONSAP S.p.A. (accedendo al portale unico <https://portale.consap.it>) per ottenere informazioni sul nominativo dell'impresa di *Assicurazione* italiana che gestirà il *Sinistro* per conto dell'impresa di *Assicurazione* estera del responsabile (c.d. impresa mandataria), mentre se sono coinvolti veicoli immatricolati in paesi al di fuori dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), bisogna inoltrare la richiesta di *Risarcimento* direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di *Assicurazione*.

Se il *Contraente* o l'*Assicurato* si ritiene responsabile, deve inoltrare la denuncia al proprio *Intermediario Assicurativo* o direttamente alla *Compagnia*.

Oltre all'obbligo di denunciare il *Sinistro* secondo i termini e le modalità sopra indicate, il *Contraente* o l'*Assicurato* devono esibire la documentazione di seguito elencata:

- **Per i *Sinistri* delle garanzie *Incendio, Furto, Rapina, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici o Atti di Danneggiamento volontario* (c.d. *vandalismo*)** presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Se il *Sinistro* avviene all'estero è necessario presentare la denuncia all'Autorità straniera competente e, al rientro, all'Autorità italiana predetta. Una copia di tutte le denunce deve essere inoltrata alla Zurich.
- **Per i *Sinistri Alter Ego della garanzia kasko*** il *Contraente* o l'*Assicurato* devono presentare necessariamente idonea documentazione utile a ricostruire la dinamica dell'*Incidente* (verbale delle Autorità intervenute sul luogo o denuncia/esposto presentata all'Autorità o modulo di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti)
- **Per i *Sinistri* della garanzia *Eventi naturali*** è necessario presentare una dichiarazione rilasciata dall'Autorità del luogo competente oppure il fatto dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino.
- **Per i *Sinistri* della garanzia *Cristalli*** il *Contraente* o l'*Assicurato* possono inoltrare la denuncia alla Zurich oppure possono rivolgersi a uno degli **specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la *Compagnia*** (elenco disponibile sul sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it)).
- **Per i *Sinistri* della garanzia *Ritiro patente*** il *Contraente* o l'*Assicurato* devono inoltrare la denuncia allegando il documento ufficiale comprovante il provvedimento adottato dalle Autorità.
- **Per i *Sinistri* della garanzia *Tutela legale*** il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare immediata comunicazione del *Sinistro* a DAS. Possono, in alternativa, denunciarlo a Zurich o all'*Intermediario Assicurativo*.
- **Per i *Sinistri* della garanzia *Assistenza*** il *Contraente* o l'*Assicurato* devono contattare la *Struttura organizzativa* di Mapfre Asistencia S.A., disponibile 24 ore su 24, chiamando il numero verde 800.181515, oppure il numero della sede operativa +39.015-2559790.

#### **Assistenza diretta/in convenzione:**

In caso di *Sinistro* con danni al veicolo il *Contraente* o l'*Assicurato* possono effettuare le riparazioni **presso una delle carrozzerie convenzionate con Zurich (elenco disponibile sul sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it))**. Nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà sono previste delle agevolazioni.

In caso di *Sinistro* che riguardi la garanzia cristalli il *Contraente* o l'*Assicurato* possono rivolgersi direttamente a uno degli **specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la *Compagnia*** (elenco disponibile sul sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it)). Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà sono previste delle agevolazioni.

#### **Rimborso del *Sinistro* per evitare il *Malus***

In caso di *Sinistro* con propria responsabilità, l'*Assicurato* può evitare l'applicazione del *Malus* e la maggiorazione del *Premio* rimborsando gli importi liquidati da Zurich. Tutte le ulteriori informazioni sono reperibili sul sito [www.consap.it](http://www.consap.it).

#### **Gestione da parte di altre imprese**

Zurich ha conferito a **DAS S.p.A.** (sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B, Tel. 045.8378901, Fax 045.8351023, [www.das.it](http://www.das.it)) la gestione dei *Sinistri* tutela legale e a **Mapfre Asistencia S.A.** (sede operativa Strada Trossi 66, 13871 Verrone –BI- numero verde 800.181515, oppure +39.015.2559790) l'incarico di gestire i *Sinistri* riguardanti la garanzia assistenza.

	<p><b>Prescrizione</b></p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono <b>in due anni</b>.</p> <p>I diritti derivanti dalla richiesta risarcitoria si prescrivono in <b>2 anni per i danni a cose</b> e in <b>almeno 5 anni per i danni alla persona</b>.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p>Zurich deve formulare una congrua offerta o comunicare i motivi della mancata offerta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di danni a cose <b>entro 60 giorni</b> dal ricevimento della richiesta di <i>Risarcimento</i></li> <li>• tale termine è <b>ridotto a 30 giorni</b> se il Modulo di constatazione amichevole (CAI) è sottoscritto dai conducenti</li> <li>• in caso di danni alla persona o danno mortale <b>entro 90 giorni</b> dal ricevimento della richiesta di <i>Risarcimento</i>.</li> </ul> <p>Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta Zurich è tenuta ad effettuare il pagamento entro i 15 giorni successivi alla dichiarazione di accettazione.</p> <p>A conclusione del processo di liquidazione del <i>Sinistro</i>, il <i>Contraente</i> e l'<i>Assicurato</i> hanno diritto di prendere visione dei relativi atti ai sensi del D.M. 191/2008 e dell'art. 146 C.d.A.</p> <p><b>Per i Sinistri delle garanzie Incendio, Furto, Salvaspese, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali</b> la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Zurich e dal <i>Contraente</i> o dall'<i>Assicurato</i>. In caso di disaccordo si può attivare un collegio peritale (cosiddetta "perizia contrattuale").</p> <p><b>Per i Sinistri della garanzia tutela legale DAS</b>, ricevuta la denuncia del <i>Sinistro</i>, gestisce direttamente o con professionisti da essa nominati, la fase stragiudiziale tentando, ove possibile, una composizione bonaria della questione. In mancanza di quest'ultima, se le pretese del <i>Contraente/Assicurato</i> hanno possibilità di successo (in ogni caso in sede di difesa penale), DAS trasmette la pratica ad un proprio legale. In caso di disaccordo tra il <i>Contraente/Assicurato</i> e DAS sulle predette possibilità di successo la questione, può essere demandata ad un arbitro designato su accordo delle parti.</p> <p><b>Per i Sinistri della garanzia Infortuni del conducente</b> Zurich comunica l'esito della valutazione del <i>Sinistro</i> <b>entro 90 giorni dall'accertamento</b> o dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. In caso di divergenze le parti conferiscono mandato ad un collegio medico affinché decida a norma e nei limiti delle condizioni della <i>Polizza</i>. Rimane comunque ferma la possibilità per l'<i>Assicurato</i> di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.</p>



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Rimborso</b>	<p><b>In caso di Furto o di Appropriazione indebita del veicolo la copertura assicurativa cessa a decorrere dalle ore 00:00 del giorno successivo alla data della denuncia presentata all'Autorità (o della querela in caso di Appropriazione indebita):</b> la parte di <i>Premio</i> già pagata e relativa al periodo residuo, con l'eccezione della garanzia <i>Furto</i>, verrà rimborsata senza le quote relative alle imposte.</p> <p>Qualora il contratto sia sospeso, nei casi di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, <i>Furto</i>, distruzione o esportazione definitiva avvenuti entro 12 mesi dalla sospensione, la parte di <i>Premio</i> già pagata e relativa al periodo residuo, verrà rimborsata senza le quote relative alle imposte.</p>



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Sospensione</b>	<p>Qualora il <i>Contraente</i> intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla <i>Compagnia</i>. <b>Decorsi 12 mesi dalla sospensione il contratto si estingue.</b></p> <p>Non è consentita la sospensione a seguito di <i>Furto</i> del veicolo assicurato.</p>



### Come posso disdire la Polizza?

<b>Clausola di tacito rinnovo</b>	Il contratto assicurativo non contempla il tacito rinnovo anche con riferimento alle garanzie opzionali.
-----------------------------------	--

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chi vuole assicurare un'automobile dai danni che può causare ad altri durante la circolazione e accedere, installando un *Dispositivo satellitare* sull'auto, a servizi di assistenza per l'auto e la persona. Inoltre è possibile aggiungere garanzie opzionali per eventuali danni che il veicolo e l'*Assicurato* possono subire ed estendere la tutela dei suoi diritti anche nell'ambito della vita privata.



### Quali costi devo sostenere?

#### - Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 13%, calcolato sul *Premio* imponibile.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>I <i>Reclami</i> devono essere inoltrati per iscritto a:  <b>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia</b>  <b>Ufficio Gestione Reclami</b>  <b>Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano</b>  <b>Fax numero: 02.2662.2243</b>  <b>E-mail: reclami@zurich.it</b>  <b>PEC: reclami@pec.zurich.it</b></p> <p>È altresì possibile inviare il <i>Reclamo</i> tramite il sito internet della <i>Compagnia</i> <b>www.zurich.it</b> nella sezione dedicata ai <i>Reclami</i>.</p> <p>La <i>Compagnia</i> deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del <i>Reclamo</i>. Per i <i>Reclami</i> aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>All'IVASS vanno indirizzati i <i>Reclami</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del <i>Codice delle Assicurazioni Private</i>, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di <i>Assicurazione</i> e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;</li> <li>- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un <i>Reclamo</i> indirizzato alla <i>Compagnia</i>.</li> </ul> <p>I <i>Reclami</i> devono essere inoltrati per iscritto a:  <b>IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma,</b>  <b>fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it</b>  <b>Info su: www.ivass.it</b></p> <p>Per la presentazione dei <i>Reclami</i> ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai <i>Reclami</i>, accessibile anche tramite il link presente sul sito della <i>Compagnia</i> <b>www.zurich.it</b>.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, <a href="http://www.centralbank.ie">www.centralbank.ie</a>). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il <i>Reclamo</i> all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">www.ec.europa.eu/fin-net</a> - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>	
<b>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato</b>	<p>Nel caso di controversie relative a <i>Sinistri</i> del ramo R.C. Auto con <i>Risarcimento</i> per danni a persone e/o cose fino a € 15.000, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <b>www.ivass.it - www.ania.it</b></p>

<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (<b>ad esclusione delle controversie relative al <i>Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti</i></b>).</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla <i>Compagnia</i>.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di <i>Risarcimento</i> del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle Condizioni di <i>Assicurazione</i>), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO**

# Indice

Glossario	pag. 1 di 5
Condizioni Generali di Assicurazione	pag. 1 di 48
Articolo 1 - Premessa	pag. 1 di 48
Articolo 2 - Condizioni di Assicurazione	pag. 1 di 48
Articolo 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Aggravamento del Rischio - Variazione del Rischio	pag. 1 di 48
Articolo 4 - Variazione della residenza del Proprietario/Assicurato	pag. 2 di 48
Articolo 5 - Esclusione	pag. 2 di 48
Articolo 6 - Estensione territoriale	pag. 2 di 48
Articolo 7 - Oneri fiscali	pag. 2 di 48
Articolo 8 - Durata del contratto	pag. 2 di 48
Articolo 9 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia	pag. 2 di 48
Articolo 10 - Rinnovo del contratto	pag. 3 di 48
Articolo 11 - Calcolo del Premio della Proposta di rinnovo	pag. 3 di 48
Articolo 12 - Trasferimento di proprietà del veicolo – Risoluzione anticipata del contratto	pag. 3 di 48
Articolo 13 - Furto	pag. 4 di 48
Articolo 14 - Sospensione temporanea del contratto	pag. 4 di 48
Articolo 15 - Riattivazione del contratto	pag. 4 di 48
Articolo 16 - Altre Assicurazioni	pag. 5 di 48
Articolo 17 - In caso di Sinistro	pag. 5 di 48
Articolo 18 - Rinvio alle norme di legge	pag. 6 di 48
Articolo 19 - Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento	pag. 6 di 48
Articolo 20 - Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati	pag. 6 di 48
Condizioni valide unicamente per le Sezioni Incendio e Furto, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali	pag. 7 di 48
Articolo 21 - Esclusioni	pag. 7 di 48
Articolo 22 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate	pag. 7 di 48
Articolo 23 - Degrado d'uso e Valore di listino	pag. 7 di 48
Articolo 24 - Forma di Assicurazione	pag. 7 di 48
Articolo 25 - Determinazione dell'ammontare del danno	pag. 8 di 48
Articolo 26 - Liquidazione dei danni	pag. 8 di 48
Articolo 27 - Pagamento dell'Indennizzo	pag. 9 di 48
Articolo 28 - Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	pag. 9 di 48
Articolo 29 - Recuperi	pag. 9 di 48
Articolo 30 - Adeguamento del Valore assicurato	pag. 9 di 48
Articolo 31 - Diritto di Surrogazione	pag. 9 di 48
Sezione 1 - Responsabilità Civile verso Terzi	pag. 10 di 48
Condizioni	pag. 10 di 48
Articolo 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 10 di 48
Articolo 1.2 - Esclusioni e Rivalsa	pag. 10 di 48
Articolo 1.3 - Sostituzione o duplicato del certificato di Assicurazione	pag. 10 di 48
Articolo 1.4 - Attestato di Rischio	pag. 10 di 48
Articolo 1.5 - Responsabilità civile per fatto di figli minori	pag. 11 di 48
Articolo 1.6 - Gestioni delle vertenze	pag. 11 di 48
Condizioni Speciali	pag. 12 di 48
Articolo 1.7 - Forma di guida	pag. 12 di 48
Condizioni aggiuntive	pag. 12 di 48
Articolo 1.8 - Responsabilità civile dei trasportati	pag. 12 di 48
Articolo 1.9 - Ricorso terzi da Incendio	pag. 12 di 48
Articolo 1.10 - Rinuncia parziale alla Rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 1.2	pag. 12 di 48
Articolo 1.11 - Neo patentati - Patente non rinnovata	pag. 12 di 48
Articolo 1.12 - Autovetture allestite per la guida e/o il trasporto di persone disabili	pag. 13 di 48
Articolo 1.13 - Danni cagionati dal gancio traino	pag. 13 di 48
Articolo 1.14 - Danni cagionati dal rimorchio trainato	pag. 13 di 48
Forma Tariffaria Bonus/Malus	pag. 14 di 48
Documenti necessari	pag. 14 di 48
Determinazione della Classe di Conversione Universale	pag. 15 di 48
Regole evolutive applicabili alle Classi di Conversione Universale	pag. 16 di 48
Descrizione della forma Tariffaria Bonus/Malus	pag. 16 di 48
Articolo 1.15 - Sostituzione del contratto	pag. 19 di 48
Articolo 1.16 - Sostituzione del veicolo	pag. 19 di 48

Articolo 1.17 - Riapertura di un Sinistro	pag. 19 di 48
Articolo 1.18 - Rimborso del Sinistro	pag. 19 di 48
Articolo 1.19 - Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio assicurato	pag. 19 di 48
Articolo 1.20 - Ritrovamento del veicolo a seguito di Furto	pag. 19 di 48
<b>Sezione 2 – Incendio, Furto e Salvaspese (operanti se richiamate in Polizza)</b>	pag. 20 di 48
<b>Condizioni</b>	pag. 20 di 48
Articolo 2.1 - Incendio - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 20 di 48
Articolo 2.2 - Furto Parziale – Oggetto dell'Assicurazione	pag. 20 di 48
Articolo 2.3 - Furto Totale – Oggetto dell'Assicurazione	pag. 20 di 48
Articolo 2.4 - Esclusioni	pag. 20 di 48
<b>Prestazioni Aggiuntive</b>	pag. 20 di 48
Articolo 2.5 - Corpi di veicoli terrestri	pag. 20 di 48
Articolo 2.6 - Salvaspese (richiamata in Polizza come Perdite Pecuniarie)	pag. 21 di 48
<b>Sezione 3 – Kasko (operante se richiamata in Polizza)</b>	pag. 23 di 48
<b>Condizioni</b>	pag. 23 di 48
Articolo 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 23 di 48
Articolo 3.2 - Esclusioni	pag. 24 di 48
Articolo 3.3 - Rinuncia al diritto di Surrogazione	pag. 24 di 48
Articolo 3.4 - Colpa grave	pag. 24 di 48
<b>Sezione 4 – Cristalli (operante se richiamata in Polizza)</b>	pag. 25 di 48
<b>Condizioni</b>	pag. 25 di 48
Articolo 4.1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 25 di 48
Articolo 4.2 - Esclusioni	pag. 25 di 48
Articolo 4.3 - Servizi specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la Compagnia	pag. 25 di 48
<b>Sezione 5 - Ritiro Patente (operante se richiamata in Polizza)</b>	pag. 26 di 48
<b>Condizioni</b>	pag. 26 di 48
Articolo 5.1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 26 di 48
Articolo 5.2 - Esclusioni	pag. 26 di 48
Articolo 5.3 - Criteri di liquidazione del danno	pag. 26 di 48
<b>Sezione 6 - Eventi Speciali (operante se richiamata in Polizza)</b>	pag. 27 di 48
<b>Condizioni</b>	pag. 27 di 48
Articolo 6.1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 27 di 48
Articolo 6.2 - Danni da rigatura e/o graffiatura riferibili alla garanzia Atti vandalici ed Eventi sociopolitici	pag. 27 di 48
<b>Sezione 7 - Assicurazione di Tutela Legale (operante se richiamata in Polizza)</b>	pag. 28 di 48
<b>Premessa</b>	pag. 28 di 48
<b>Condizioni</b>	pag. 28 di 48
Articolo 7.1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 28 di 48
Articolo 7.2 - Forme di garanzia	pag. 28 di 48
Articolo 7.3 - Persone assicurate	pag. 30 di 48
Articolo 7.4 - Garanzia Aggiuntiva "patente a punti"	pag. 30 di 48
Articolo 7.5 - Consulenza legale telefonica	pag. 30 di 48
Articolo 7.6 - Esclusioni	pag. 30 di 48
Articolo 7.7 - Insorgenza del Sinistro – Operatività della garanzia assicurativa	pag. 31 di 48
Articolo 7.8 - Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale per la fase giudiziale e per i procedimenti penali	pag. 31 di 48
Articolo 7.9 - Gestione del Sinistro	pag. 32 di 48
Articolo 7.10 - Disaccordo sulla gestione del Sinistro	pag. 32 di 48
Articolo 7.11 - Recupero di somme	pag. 32 di 48
<b>Sezione 8 – Assistenza (operante se richiamata in Polizza)</b>	pag. 33 di 48
<b>Premessa</b>	pag. 33 di 48
<b>Condizioni</b>	pag. 33 di 48
Articolo 8.1 - Oggetto della garanzia	pag. 33 di 48
Articolo 8.2 - Estensione territoriale	pag. 33 di 48
Articolo 8.3 - Istruzioni per la richiesta di Assistenza	pag. 33 di 48
Articolo 8.4 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza	pag. 33 di 48



Forme Contrattuali	pag. 34 di 48
FORMA "A"	pag. 34 di 48
FORMA "L"	pag. 36 di 48
Sezione 9 – Infortuni del Conducente (operante se richiamata in Polizza)	pag. 42 di 48
Condizioni	pag. 42 di 48
Articolo 9.1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 42 di 48
Articolo 9.1.2 - Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni	pag. 42 di 48
Articolo 9.1.3 - Inoperatività dell'Assicurazione	pag. 42 di 48
Articolo 9.2 - Caso di Invalidità permanente	pag. 42 di 48
Articolo 9.2.1 - Franchigia per Invalidità permanente	pag. 43 di 48
Articolo 9.3 - Diaria per Ricovero ospedaliero	pag. 43 di 48
Articolo 9.4 - Spese di cura	pag. 43 di 48
Articolo 9.5 - Rinuncia al diritto di Surrogazione	pag. 43 di 48
Articolo 9.6 - Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi	pag. 43 di 48
Articolo 9.7 - Criteri di indennizzabilità	pag. 44 di 48
Articolo 9.8 - Controversie – Arbitrato irrituale	pag. 44 di 48
Articolo 9.9 - Cumulo di indennità	pag. 44 di 48
Articolo 9.10 - Morte	pag. 44 di 48
Consigli utili in caso di Sinistro	pag. 45 di 48

# Glossario

Alcune *Parole* sono scritte sempre in **corsivo** e con la prima lettera maiuscola: sono quelle spiegate nel **Glossario**.

**Abitazione (solo per la Sezione 7 Assicurazione di Tutela Legale)** - casa unifamiliare od appartamento, comprese le relative dipendenze (quali cantine, soffitte, box) e gli spazi di pertinenza (quali ad esempio giardini, orti, parchi, piscine, campi da tennis e attrezzature per giochi, strade private, cancelli e recinzioni).

**Accesso non autorizzato** - accesso o utilizzo di un *Sistema informativo* o di un'infrastruttura di rete da parte di persone non autorizzate.

**Accessori di serie** - installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

**Accessori non di serie e Optional** - installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli *Accessori di serie*.

**Allagamento** - presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto dovuta a rottura di impianti idrici, igienici, termici, infiltrazione di acqua dal terreno o mancato/ridotto smaltimento di acque da parte degli impianti di scarico o drenaggio.

**Alluvione** - inondazione, straripamento di acque di laghi, fiumi o torrenti.

**Animali domestici** - cani, gatti, cavalli, asini, pesci, criceti, uccelli, conigli, tartarughe.

**Apparecchi audiofonovisivi** - si intendono radio - registratori - lettori CD/DVD/file multimediali - televisori/impianti video - computer di bordo - navigatori satellitari, infotainment ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo e non estraibili. Sono esclusi i telefoni cellulari.

**Appendice (di Polizza)** - atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all'emissione della *Polizza* per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del *Premio* ed è parte integrante del contratto.

**Appropriazione indebita** - è il *Reato*, di cui all'art. 646 del Codice Penale, contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.

**Aree equiparate alle strade di uso pubblico** - le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminali o delle imprese di logistica.

**Aree private** - le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili.

**Assicurato** - il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione* o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'*Assicurazione*.

**Assicurazione** - garanzia prestata con il contratto di *Assicurazione*.

**Assistenza stragiudiziale** - è quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

**Attacco Cyber** - azione di tipo informatico posta in essere da terzi allo scopo di arrecare danni a cose o persone. Rientra inoltre nella definizione di *Attacco Cyber* anche la clonazione dei dispositivi elettronici radiocomandati (es. telecomando

antifurto domestico, telecomando cancello elettrico, basculante o qualsiasi accesso comandato da radiofrequenze).

**Attacco DoS** - azione o istruzione concepita o generata allo scopo di danneggiare, interferire o colpire la disponibilità di reti, servizi di rete, connettività di rete o *Sistemi informativi*, ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la creazione di traffico di rete eccessivo negli indirizzi di rete, lo sfruttamento delle debolezze dei sistemi o delle reti e la creazione di traffico eccessivo o non genuino tra reti.

**Attestato di Rischio** - il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

**Atti vandalici** - vedi definizione di "*Danneggiamento volontario (Atto di) - c.d. vandalismo*".

**Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali** - atto, errore od omissione, effettivo o presunto, dell'*Assicurato*, di una persona di cui l'*Assicurato* è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'*Assicurato* che causa un *Evento relativo alla violazione dei Dati personali*.

**Atto illecito relativo alla sicurezza** - atto, errore od omissione, effettivo o presunto, di un *Assicurato*, di una persona di cui l'*Assicurato* è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'*Assicurato* che causa una violazione della *Sicurezza di rete* dell'*Assicurato* che a sua volta determina:

- Furto*, alterazione o distruzione dei *Dati elettronici* presenti nel *Sistema informativo* dell'*Assicurato*
- Accesso non autorizzato*
- diniego di accesso al *Sistema informativo* dell'*Assicurato* ad un utente autorizzato, salvo che tale diniego sia causato da un guasto meccanico o elettrico indipendente dal controllo dell'*Assicurato*
- partecipazione del *Sistema informativo* dell'*Assicurato* a un *Attacco DoS* al *Sistema informativo* di un terzo
- trasmissione di *Malware* dal *Sistema informativo* dell'*Assicurato* al *Sistema informativo* di un terzo.

**Aventi Diritto degli Attestati di Rischio** - persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'*Attestato di Rischio* (*Contraente*, ovvero, qualora diverso, il *Proprietario* del veicolo, l'*usufruttuario*, l'*acquirente con patto di riservato dominio*, il *Locatario* nel caso di locazione finanziaria).

**Banca Dati degli Attestati di Rischio** - banca dati elettronica che le imprese di *Assicurazione* hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del *Rischio*.

**Bonus Familiare** - in coerenza con quanto previsto dall'art. 134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209, si intende la possibilità per l'*Assicurato*, purché persona fisica, di acquisire la migliore *Classe di merito* CU di un contratto *R.C.A.* in corso di validità, maturata su un ulteriore veicolo - anche di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare - dal medesimo *Proprietario* o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare. Ferme le condizioni di cui sopra, la migliore *Classe di merito* CU può essere acquisita nei seguenti casi:

- stipulazione di un nuovo contratto per un veicolo assicurato per la prima volta dopo prima immatricolazione al *P.R.A.* o dopo voltura al *P.R.A.*;
- stipulazione di un nuovo contratto per un veicolo già assicurato precedentemente purché in possesso di un *Attestato di Rischio* esente da *Sinistri* con responsabilità principale o paritaria negli ultimi cinque anni compreso l'anno corrente.

**Carta Verde** - è il Certificato internazionale di *Assicurazione* che attesta l'estensione dell'efficacia dell'*Assicurazione* obbligatoria *R.C.A.* ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non

sbarrata) sulla stessa *Carta Verde*. La *Carta Verde* non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei Paesi dell'Unione Europea, in quanto il contratto *R.C.A.*, già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all'intero territorio dell'Unione stessa.

**Classe di merito** - è la classe di Conversione Universale (CU) alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento IVASS n. 9/2015 e successive modificazioni. La classe di CU è sempre indicata nell'*Attestato di Rischio* accanto alla *Classe di merito di Compagnia*.

**Classe di merito di Compagnia** - è la *Classe di merito Bonus/Malus* assegnata al contratto dalla *Compagnia* sulla base di una tabella di corrispondenza elaborata dall'impresa.

**Cloud** - rete di server e/o sistemi di storage remoti, collegati tra loro e/o alla rete Internet al fine di archiviare *Dati elettronici* e/o *Contenuti digitali*, che operano come un unico ecosistema e che consentono l'accesso on line ai propri dati/contenuti attraverso qualsiasi dispositivo con connessione Internet.

**Codice della strada (C.d.S.)** - il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

**Codice delle Assicurazioni** - il *Codice delle Assicurazioni Private*, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.

**Compagnia** - è la società assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia con la quale il *Contraente* stipula il contratto di *Assicurazione*.

**Condizioni Generali di Assicurazione** - le clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo, e che vengono integrate dalle condizioni speciali ed aggiuntive.

**Contenuti digitali** - *Dati elettronici*, *Software*, file audio e file di immagini salvati nel *Sistema informativo* dell'*Assicurato* o salvati su *Cloud*, inclusi qualsiasi conti, fatture, ricevute di debito, denaro, documenti di valore, registri, estratti, atti, manoscritti o altri documenti in formato elettronico.

**Contraente** - persona fisica o giuridica che stipula il contratto di *Assicurazione*.

**Contravvenzione** - è un *Reato* (vedi alla voce *Reati*). Nelle *Contravvenzioni* non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le *Contravvenzioni* sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

**Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali** - qualunque onere, costo, spesa e onorario sostenuti dall'*Assicurato* in conseguenza di un *Evento relativo alla violazione dei Dati personali* o di un *Evento relativo alla sicurezza*.

**Crash** - *Incidente* medio-grave, i cui valori delle decelerazioni/accelerazioni permangano per un sufficiente intervallo di tempo, uguali o superiori alla soglia di 2g (1 g corrisponde a 9,8 m/s<sup>2</sup>) per le autovetture/autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo (tali rilevazioni possono avvenire solo a quadro veicolo acceso).

**Cyberterrorismo** - l'utilizzo di strumenti di information technology per mettere in atto attacchi o minacce verso i *Sistemi informativi* dell'*Assicurato* e che abbiano quale diretta conseguenza: i) un *Evento relativo alla sicurezza*, o ii) un *Evento relativo alla violazione dei Dati personali*, o iii) l'alterazione o distruzione di *Contenuti digitali* riguardanti un *Evento relativo alla sicurezza*. Tali attacchi o minacce dovranno essere perpetrati da parte di qualsiasi soggetto o gruppo, la cui attività venga svolta sia in modo autonomo che per conto o in connessione con qualsiasi individuo, organizzazione, governo, allo scopo di perseguire finalità di natura finanziaria, sociale, ideologica, religiosa o politica e con l'intenzione di:

1. causare danni;
2. minacciare qualsiasi persona o società;
3. distruggere o danneggiare infrastrutture critiche o dati.

**Danneggiamento volontario (Atto di) – c.d. vandalismo** - si configura ogni qualvolta un soggetto distrugga, deteriori, disperda, o renda inservibile – in maniera totale o parziale – un bene altrui. È il *Delitto* descritto e punito dall'art. 635 del Codice Penale.

**Danno extracontrattuale** - è il danno ingiusto conseguente al *Fatto illecito*: ad esempio quello del derubato, o i danni da *Incidenti* stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

**Dati elettronici** - informazioni salvate o trasmesse in formato digitale.

**Dati personali** - qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (*interessato*); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Per 'dati genetici' si intendono i *Dati personali* relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

Per 'dati biometrici' si intendono i *Dati personali* ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

Per 'dati relativi alla salute' si intendono i *Dati personali* attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

**Degrado d'uso** - è il deprezzamento del valore del veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

**Delitto** - è un *Reato* (vedi alla voce *Reati*) più grave della *Contravvenzione*, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- *Delitto* colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- *Delitto* preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- *Delitto* doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un *Delitto*.

Il *Delitto* è punito con la multa o la reclusione.

**Dispositivo satellitare** - Dispositivo elettronico omologato secondo le Direttive Europee CE 95/54 Automotive concesso al cliente in comodato da Octo, identificato come *Z Box* nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai servizi Octo, che raccoglie e trasmette dati sulla localizzazione del veicolo su cui è installato, la sua accelerazione e decelerazione.

**Esplosione** - sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Evento relativo alla sicurezza** - *Accesso non autorizzato*, introduzione di un *Malware*, o *Attacco DoS* al *Sistema informativo* dell'*Assicurato* che determina:

- a) un'interruzione, sospensione, incidente, deterioramento o ritardo, effettivo e misurabile, del funzionamento del *Sistema informativo* dell'*Assicurato*;
- b) un'alterazione, corruzione o distruzione di informazioni

aziendali soggette alla cura, custodia o controllo di un *Assicurato* espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

**Evento relativo alla violazione dei Dati personali** - evento che comporta accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, o l'accesso effettivo o presunto, di:

- a) *Dati personali* trasmessi, conservati o comunque trattati soggetti alla cura, custodia o controllo dell'*Assicurato*, o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi dell'*Assicurato*;
- b) informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo dell'*Assicurato* o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

**Familiari** - le persone appartenenti alla famiglia anagrafica del *Contraente*, attestata dal Certificato di Stato di Famiglia, compreso il convivente more uxorio.

**Fatto illecito** - consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non si considera *Fatto illecito* la violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.

**Franchigia** - l'importo prestabilito in misura fissa che in caso di *Sinistro* viene detratto dal valore del danno e che rimane a carico dell'*Assicurato*.

**Furto** - è il *Reato*, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Guasto** - danno subito dal veicolo per *Usura*, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'*Assicurato* l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

**Incendio** - combustione con sviluppo di fiamma.

**Incidente** - il *Sinistro* occorso non volutamente al veicolo in circolazione dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale.

**Indennizzo** - la somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *Sinistro* liquidabile in termini di *Polizza*.

**Infortunio** - ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

**Intermediario Assicurativo** - la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli *Intermediari Assicurativi* e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

**Invalidità permanente** - perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

**Lesioni personali colpose** - *Reato* di chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art. 590 C.P.).

**Locatario** - la persona o l'ente che prende in locazione il veicolo.

**Malus** - si attiva, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, quando:

- Per i *Sinistri* con responsabilità principale, la *Compagnia* abbia effettuato, nel *Periodo di osservazione*, pagamenti per il *Risarcimento*, anche parziale, di danni conseguenti a *Sinistri* avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti
- Per i *Sinistri* con responsabilità paritaria, si verifichi nel *Periodo di osservazione* un cumulo di responsabilità pari ad

almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei *Sinistri* da "osservare" al fine dell'applicazione del *Malus*.

Si precisa che i *Sinistri tardivi* potranno contribuire alla determinazione del *Malus* in relazione al loro grado di responsabilità (principale o paritaria).

**Malware** - qualsiasi *Software* o codice dannoso (come ad esempio virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software o qualsiasi altro strumento equiparabile) progettato per ottenere l'accesso illecito, cancellare o corrompere *Dati elettronici*, danneggiare o disgregare una qualsiasi rete o *Sistema informativo*, eludere qualunque prodotto o servizio di sicurezza e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico.

**Massimali** - somme sino a concorrenza delle quali la *Compagnia* presta l'*Assicurazione*.

**Minaccia di Cyberestorsione** - comunicazioni a scopo illecito che abbiano ad oggetto una richiesta di pagamento allo scopo di:

- a) evitare o interrompere un *Attacco DoS*;
- b) evitare l'introduzione o il mantenimento di un *Malware*;
- c) in caso di *Accesso non autorizzato*, evitare la rivelazione e/o cancellazione di *Dati personali* e/o l'esecuzione di operazioni di crittografia sulle stesse.

**Minimo di Scoperto** - qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello *Scoperto*, è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'*Assicurato*.

**Normativa applicabile in materia di protezione dei Dati personali** - qualsiasi disposizione di legge e/o regolamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento Europeo nr. 2016/679 (GDPR) e s.m.i.

**Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali** -

- a) utile netto, prima delle imposte sul reddito e sulle società, che l'*Assicurato* non è stato in condizioni di conseguire durante il periodo di perdita per violazione dei *Dati personali* unicamente a seguito di un *Evento relativo alla violazione dei Dati personali*;
- b) normali costi di gestione sostenuti dall'*Assicurato*, limitatamente a quelli che l'*Assicurato* deve continuare a sostenere ma che si rivelano inutili durante il periodo di perdita per violazione dei *Dati personali*, unicamente a causa di un *Evento relativo alla violazione dei Dati personali* e che sarebbero stati sostenuti in assenza di un *Evento relativo alla violazione dei Dati personali*.

**Periodo di osservazione** -

Per i *Sinistri* con responsabilità principale:

- Prima annualità: inizia dal giorno della decorrenza dell'*Assicurazione* e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale;
- Annualità successive: inizia sessanta giorni prima della decorrenza dell'*Assicurazione* e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale;

*Sinistri* con responsabilità paritaria:

Il *Periodo di osservazione* coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come indicate nel "quinquennio" dell'*Attestato di Rischio*.

**Polizza** - il documento che prova la stipulazione del contratto di *Assicurazione* che sintetizza i dati relativi al contratto, compresi quelli dell'*Assicurato*, quelli amministrativi (la durata, le scadenze, le garanzie assicurative fornite) e le dichiarazioni rese dal *Contraente* ai sensi del codice civile art. 1892 e seguenti.

**P.R.A.** - Pubblico Registro Automobilistico.

**Premio** - la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

**Procedimento penale** - è il procedimento volto a verificare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del *Reato* ascritto.

**Proprietario** - persona fisica o giuridica a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). Nel caso di autovettura in leasing, il *Locatario* è parificato al *Proprietario* a livello assuntivo nel determinare il *Premio*.

**Quietanza** - si intende la ricevuta di pagamento del *Premio* di rata intermedia o del *Premio* di rinnovo che riporta alcuni dati relativi al contratto, quali ad esempio il periodo assicurativo di copertura e il *Valore assicurato* del veicolo.

**Quinquennio completo** - si intende l'anno corrente e le cinque annualità immediatamente precedenti e tra loro continuative riportate nella tabella di sinistrosità dell'*Attestato di Rischio* che non contengano le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

**Rapina** - è il *Reato*, previsto dall'art. 628 del codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

**R.C.A.** - Responsabilità Civile Auto, ossia l'*Assicurazione* obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

**Reato** - violazione della legge penale. I *Reati* si distinguono in *Contravvenzioni* e *Delitti* (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

**Reclamante** - un soggetto che sia titolare a far valere il diritto alla trattazione del *Reclamo* da parte dell'impresa di *Assicurazione*, dell'*Intermediario Assicurativo* o dell'intermediario iscritto nell'elenco annesso, ad esempio il *Contraente*, l'*Assicurato*, il beneficiario e il danneggiato.

**Reclamo** - una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di una impresa di *Assicurazione*, di un *Intermediario Assicurativo* o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati *Reclami* le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di *Risarcimento* danni o di esecuzione del contratto.

**Ricovero** - la degenza con pernottamento in Istituto di Cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

**Risarcimento** - somma spettante al danneggiato a seguito di *Sinistro*.

**Rischio** - la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

**Rivalsa** - per '*Rivalsa*' si intende il diritto della *Compagnia* di ottenere dall'*Assicurato* il rimborso delle somme pagate al terzo danneggiato nella misura in cui la *Compagnia* ai sensi del contratto avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

**Scoperto** - la percentuale del valore del danno che rimane a carico dell'*Assicurato* per ciascun *Sinistro*, con il minimo indicato in *Polizza*.

**Scoppio** - repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

**Sicurezza di rete** - utilizzo di hardware, *Software*, firmware e policy di sicurezza scritte, da parte o per conto dell'*Assicurato*, allo scopo di ottenere protezione contro possibili *Accessi non autorizzati*, ivi incluso l'uso del *Sistema informativo* dell'*Assicurato*, in un *Attacco DoS*.

**Sinistro** - l'evento dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

**Sinistro tardivo** - ai sensi del Provvedimento IVASS n. 71 del 16 Aprile 2018 s'intende il *Sinistro* pagato, anche parzialmente, dopo il termine del *Periodo di osservazione* (vale a dire, negli ultimi 60 giorni di vigenza del contratto) oppure dopo la scadenza del contratto, laddove l'*Assicurato* abbia cambiato *Compagnia*. Sono, inoltre, considerati *Sinistri tardivi* i *Sinistri* relativi a *Polizze* temporanee o a *Polizze* annuali annullate in corso d'anno pagati, anche parzialmente, dalla *Compagnia* ma non considerati al fine della produzione dell'*Attestato di Rischio* in quanto, per le suddette *Polizze*, non risulta concluso il *Periodo di osservazione*. Tramite l'Identificativo Univoco di *Rischio* (IUR) - ovvero un codice determinato dall'abbinamento tra il *Proprietario*, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni, e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio - i *Sinistri tardivi* con responsabilità principale o paritaria vengono comunicati all'impresa che ha in carico il *Rischio*, consentendone la valorizzazione nell'attestato che verrà rilasciato al termine dell'ultima copertura annuale o di anno più frazione sottoscritta.

**Sistema informativo** - l'hardware, il *Software* e i *Dati elettronici* salvati negli stessi o salvati su *Cloud*, inclusi dispositivi di input e output, dispositivi di archiviazione dati, apparecchiature di networking, componenti, firmware e sistemi di backup elettronico, compresi i sistemi disponibili in internet, nell'intranet, extranet o nelle reti private virtuali.

**Software** - operazioni e applicazioni, codici e programmi che consentono la raccolta, trasmissione, elaborazione, salvataggio o ricezione di *Dati elettronici* per via elettronica. Resta inteso in ogni caso che il *Software* non include i *Dati elettronici*.

**Spese di giustizia** - sono le spese del processo che, in un *Procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

**Struttura organizzativa** - la struttura di Mapfre Asistencia S.A. - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della *Compagnia* al contatto con l'*Assicurato* per la garanzia Assistenza alle prestazioni di assistenza previste in *Polizza*.

**Surrogazione (Diritto di)** - la *Compagnia* che ha indennizzato il *Sinistro* all'*Assicurato* si sostituisce nei diritti che quest'ultimo vanta verso i responsabili del *Sinistro*.

**Tabella Invalidità Infortuni ANIA** - tabella di valutazione graduale delle lesioni permanenti proveniente dagli Studi della Sezione Tecnica *Infortuni* della Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici e reperibile sul sito [www.ania.it](http://www.ania.it).

**Tariffa** - la *Tariffa* della *Compagnia* in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo eventuale rinnovo.

**Tecnica Tirabolli** - tecnica specializzata nella riparazione di ammaccature senza l'ausilio di stucco e verniciatura.

**Transazione** - accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

**Usura** - il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'*Usura* si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi

danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

**Valore assicurato** - è il valore del veicolo, comprensivo di IVA e al netto di eventuale detraibilità, dichiarato in *Polizza* o in *Quietanza*. Il *Valore assicurato* può corrispondere al *Valore commerciale* o garantito o di listino o di fattura, secondo quanto indicato nell'art. 24 "Forma di Assicurazione" delle *Condizioni Generali di Assicurazione*.

**Valore commerciale** - è il valore del veicolo - comprensivo di IVA, al netto di eventuale detraibilità indicata in *Polizza* o in *Quietanza* - corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "*Valore assicurato*" Quattroruote Professional per le autovetture e fuoristrada e dall'Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e fuoristrada non presenti nel listino sopra menzionato. Il *Valore commerciale* determinato in *Polizza* è basato sull'ultima quotazione disponibile alla data di emissione del contratto o dell'ultimo rinnovo annuale oppure in caso di *Sinistro* sulla base dell'ultima quotazione disponibile alla data del *Sinistro*.

**Valore di fattura** - è il prezzo di acquisto del veicolo, risultante dalla documentazione fiscale di acquisto dello stesso (c.d. fattura). Al *Valore di fattura* dovrà essere sommato ai fini assicurativi l'eventuale valore della permuta indicato nella documentazione fiscale di acquisto del veicolo. Esempio: il costo del veicolo riportato in fattura è 15.000 euro, con detrazione di 3.000 euro per la permuta del veicolo usato. Il *Valore di fattura* da indicare in *Polizza* dovrà essere 18.000 euro quindi comprensivo del valore della permuta.

**Valore di listino** - è il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del

veicolo - comprensivo di IVA, al netto di eventuale detraibilità indicata in *Polizza* o in *Quietanza* - oggetto dell'*Assicurazione* e corrispondente a quello riportato da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione "*Valore assicurato*" Quattroruote Professional per le autovetture e Fuoristrada e dall'Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e Fuoristrada non presenti nel listino sopra menzionato.

**Valore garantito** - qualora espressamente richiamata in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "Valore garantito", la liquidazione avviene sulla base del valore del veicolo dichiarato in *Polizza* o in *Quietanza*, con il limite massimo del:

- *Valore commerciale* del veicolo determinato secondo l'ultima quotazione disponibile alla data di emissione del contratto o dell'ultimo rinnovo annuale, riportata da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "*Valore assicurato*" di:
  - Quattroruote Professional per le autovetture e Fuoristrada
  - Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e Fuoristrada non presenti nel listino sopra menzionato.
- *Valore di fattura* se al momento dell'emissione del contratto il *Contraente* opti per il *Valore di fattura*.

**Vertenza Contrattuale** - controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

**Z Box** - Dispositivo elettronico omologato secondo le Direttive Europee CE 95/54 Automotive concesso al cliente in comodato da Octo, identificato come *Z Box* nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai servizi Octo, che raccoglie e trasmette dati sulla localizzazione del veicolo su cui è installato, la sua accelerazione e decelerazione. (v. *Dispositivo satellitare*).

# Condizioni Generali di Assicurazione

## Articolo 1

### Premessa

La *Compagnia* ha stipulato un accordo con la società Octo Telematics Italia S.r.l. ("Octo"), che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi e statistici tramite la *Z Box* installata sul veicolo assicurato.

La *Polizza* Zurich Blu Drive prevede, strettamente correlati alla stipula del contratto di *Assicurazione*, i seguenti obblighi:

- la stipulazione di un contratto di abbonamento ai servizi telematici di Octo ("Abbonamento Octo")
- l'installazione/attivazione a bordo del veicolo assicurato della *Z Box* concessa in comodato d'uso da Octo al *Contraente* nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 1803 e seguenti del Codice civile.

I servizi di Octo saranno attivi solo successivamente all'installazione della *Z Box*, secondo tempistiche che variano in funzione del servizio acquistato come descritto nelle Condizioni Generali di Abbonamento di Octo ("CGA Octo").

## Articolo 2

### Condizioni di Assicurazione

Il *Contraente* si impegna a:

- rispettare i termini e le condizioni contenute nelle CGA Octo consegnate insieme al presente Fascicolo Informativo;
- far installare ed attivare la *Z Box* presso un installatore convenzionato della rete di Octo (che sarà indicato in agenzia dall'*Intermediario Assicurativo*) (di seguito denominato "Installatore") entro 15 giorni di calendario dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di effetto della *Polizza* se successiva;
- mantenere installata e funzionante la *Z Box* per tutta la durata del contratto di *Assicurazione*;
- avvisare immediatamente il Centro Servizi di Octo qualora fosse impossibile per cause di forza maggiore imprevedibili ed improvvise rispettare la data stabilita di installazione e fissare un nuovo appuntamento. Non sono ammesse ulteriori proroghe;
- fornire un recapito telefonico mobile per consentire la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi e dell'installazione della *Z Box*;
- comunicare immediatamente alla *Compagnia* o all'*Intermediario Assicurativo* il cambiamento del proprio recapito telefonico mobile o del nominativo/recapito telefonico della persona da contattare per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
- in caso di sostituzione del veicolo o riattivazione della *Polizza* su un nuovo veicolo, avvisare immediatamente il Centro Servizi di Octo per fissare un appuntamento per disinstallare la *Z Box* dal veicolo e re-installarla ed attivarla sul nuovo veicolo;
- in caso di cessazione del *Rischio* per vendita o messa in conto vendita, demolizione, esportazione del veicolo assicurato all'estero o in caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, avvisare preventivamente il Centro Servizi di Octo per fissare un appuntamento per disinstallare la *Z Box* prima della vendita o messa in conto vendita o demolizione, esportazione;
- in caso di *Guasto* o mancato funzionamento della *Z Box* a prendere appuntamento con un Installatore per la verifica e manutenzione del sistema entro 5 giorni di calendario e dare disponibilità a recarsi presso lo stesso entro 15 giorni di calendario dalla notifica di *Guasto* o malfunzionamento da parte

del Centro Servizi di Octo Telematics Italia S.r.l.

- in ogni caso di disinstallazione della *Z Box* con *Polizza* in vigore avvisare preventivamente e tassativamente la *Compagnia* prima di prendere qualsiasi appuntamento presso un Installatore per la disinstallazione della *Z Box*.

Nelle ipotesi in cui:

- non risulti installata, per dolo o colpa del *Contraente*, la *Z Box* ed è decorso il termine per l'installazione di 15 giorni di calendario dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di effetto della *Polizza* se successiva;
- la *Z Box* risulti guasta o malfunzionante ed il *Contraente* non ha provveduto a prendere appuntamento con un installatore per la verifica e manutenzione del sistema entro 5 giorni di calendario e a dare disponibilità a recarsi presso lo stesso entro 15 giorni di calendario dalla notifica del *Guasto* o malfunzionamento da parte del Centro Servizi di Octo.

La *Compagnia* si riserva:

- In caso di *Sinistro R.C.A.* nel quale l'*Assicurato* risulti anche solo in parte responsabile, di applicare una penale, tramite esercizio della *Rivalsa*, nella misura pari a quanto dovuto a titolo di responsabilità civile al terzo danneggiato a seguito del *Sinistro* e fino ad un importo massimo di 2.500 euro per ogni singolo *Sinistro*;
- In caso di *Sinistro Furto*, la *Compagnia* si riserva di applicare per ogni *Sinistro* uno **Scoperto del 30% sul valore indennizzabile** a titolo di *Franchigia*.

In ogni caso, nei casi di inadempimento agli obblighi di cui sopra la *Compagnia*:

- non potrà garantire il funzionamento dei servizi di Octo ed il *Contraente* non potrà, pertanto, usufruire delle modalità di attivazione delle prestazioni assicurative previste dal presente contratto di *Assicurazione* che presuppongono l'utilizzo della *Z Box*.
- avrà la facoltà di non formulare al *Contraente* la proposta di rinnovo del prodotto Zurich Blu Drive.

## Articolo 3

### Dichiarazioni relative alle circostanze del *Rischio* - Aggravamento del *Rischio* - Variazione del *Rischio*

Il *Premio* è calcolato sulla base delle informazioni fornite dal *Contraente*. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete del *Contraente* rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *Rischio*, possono comportare la perdita totale (nel caso di garanzie diverse da *R.C.A.*) o parziale (nel caso di *R.C.A.* e garanzie diverse da *R.C.A.*) del diritto all'*Indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 7.09.2005 n. 209 nei casi di azione diretta del/dei danneggiato/i nei confronti della *Compagnia*, quest'ultima può esercitare il diritto di *Rivalsa* verso il *Contraente/Assicurato* per le somme che abbia dovuto pagare al danneggiato/i in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni, previste nella *Polizza* o nelle norme di legge applicabili, che avrebbero consentito alla *Compagnia* di rifiutare o ridurre la prestazione assicurativa.

Se nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del *Rischio*, il *Contraente* deve avvisare immediatamente per iscritto la *Compagnia* indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del *Rischio*, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897, 1898).

#### Articolo 4

##### Variazione della residenza del *Proprietario/Assicurato*

Il *Premio* è determinato anche sulla base della residenza se persona fisica, o della sede se persona giuridica, del *Proprietario* del veicolo o del *Locatario* nel caso di contratti di leasing, così come indicata sulla carta di circolazione o nella Banca dati della Motorizzazione Civile.

Il *Proprietario* e/o *Contraente* sono quindi tenuti a comunicare tempestivamente al proprio *Intermediario Assicurativo* il cambiamento di residenza del *Proprietario* o del *Locatario* del veicolo, intervenuto in corso di contratto. Al momento della comunicazione, la *Compagnia* provvederà all'aggiornamento della nuova residenza attraverso la sostituzione del contratto, con eventuale relativo conguaglio del *Premio*.

In mancanza di comunicazione si applicherà il disposto del precedente Art. 3.

#### Articolo 5

##### Esclusione

L'*Assicurazione* non è operante:

- durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore.

#### Articolo 6

##### Estensione territoriale

L'*Assicurazione* vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio, del Liechtenstein e del Principato di Monaco.

L'*Assicurazione* vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della *Carta Verde*, le cui sigle internazionali, indicate sulla *Carta Verde*, non siano barrate. La *Compagnia*, a semplice richiesta dell'*Assicurato*, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di *Assicurazione (Carta Verde)*.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'*Assicurazione* obbligatoria R.C. Auto in vigore nello Stato di accadimento del *Sinistro*, ferme le maggiori garanzie previste dalla *Polizza*.

Per quanto riguarda la sola Sezione 7) "*Assicurazione di Tutela Legale*", l'*Assicurazione* vale per i *Sinistri* che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.

La *Carta Verde* è valida per lo stesso periodo di *Assicurazione* per il quale sono stati pagati il *Premio* o la rata di *Premio*. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la *Compagnia* risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del *Premio* o delle rate di *Premio* successive.

Qualora la *Polizza* in relazione alla quale è rilasciata la *Carta Verde* cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di *Assicurazione*, e comunque prima della scadenza indicata sulla *Carta Verde*, la stessa non può più essere utilizzata. La

*Compagnia*, in caso di *Sinistro*, avrà diritto a rivalersi nei confronti del *Contraente* per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 3, 4 e 5.

#### Articolo 7

##### Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

#### Articolo 8

##### Durata del contratto – Recesso per malfunzionamento della *Z Box* e per modifica dei servizi *Octo*

Il contratto ha durata annuale e cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in *Polizza* senza necessità di disdetta. La *Compagnia* ne estende l'operatività fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in *Polizza*, e l'estensione cessa alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto, anche se stipulato con altra compagnia.

Il *Contraente* ha diritto di recedere anticipatamente dal presente contratto in caso di:

- malfunzionamento della *Z Box*, qualora il *Contraente* abbia richiesto la riparazione con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 2 e *Octo* non abbia adempiuto alla soluzione del malfunzionamento ai sensi delle CGA *Octo*, nei termini ivi previsti.
- In caso di modifiche dei servizi da parte di *Octo* che, nonostante il giustificato motivo indicato nelle CGA *Octo*, siano peggiorative per il *Contraente* stesso.

In tale caso, a seguito di recesso da parte del *Contraente*, la *Compagnia* rimborserà la parte di *Premio* non usufruito in ragione di 1/360 di *Premio* annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi), calcolato dalla richiesta di ricevimento della richiesta di recesso.

Resta inteso, ed il *Contraente* prende atto che, in tal caso la stipulazione di una nuova *Polizza* assicurativa R.C.A. con la stessa Zurich o con altra compagnia assicurativa per le ipotesi sopra descritte, potrebbe comportare il pagamento di un *Premio* di importo maggiore o minore rispetto a quello corrisposto per la presente *Polizza*.

Il *Contraente*, che abbia deciso di non esercitare il recesso, prende atto che per effetto del malfunzionamento non opereranno le prestazioni del presente contratto che presuppongono il funzionamento della *Z Box*.

#### Articolo 9

##### Pagamento del *Premio* e decorrenza della garanzia

Il *Premio* o, in caso di frazionamento, la prima rata di *Premio* si paga alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di *Quietanze* emesse dalla Direzione della *Compagnia* o *Appendici* emesse dall'*Intermediario Assicurativo* che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

I *Premi* devono essere pagati alla *Compagnia* o all'*Intermediario Assicurativo* cui è assegnato il contratto, autorizzato dalla *Compagnia* stessa all'incasso dei *Premi* e a rilasciare il certificato di *Assicurazione* previsto dalle disposizioni in vigore.



Il **Premio** è dovuto per intero anche se sia stato concesso il pagamento frazionato.

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in **Polizza** se il **Premio** o la prima rata di **Premio**, sono stati pagati; altrimenti resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto (art. 1901 del Codice Civile). Fatto salvo i casi di pagamento di una rata intermedia e di proposta di rinnovo, l'**Assicurazione** può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24:00 qualora sia espressamente indicato in **Polizza** e nel certificato di **Assicurazione**.

In caso di frazionamento del **Premio**, il mancato pagamento di una rata intermedia comporta la sospensione dell'**Assicurazione** dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento della rata sino alle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento dovuto viene perfezionato. Il pagamento oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata intermedia non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.

Per le **Carte Verdi** la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio delle stesse.

## Articolo 10

### Rinnovo del contratto

La **Compagnia** prima della scadenza annuale può formulare al **Contraente** una Proposta di rinnovo comunicandogli il **Premio** da corrispondere.

Il **Contraente** che voglia accettare la proposta di rinnovo manifesta la sua accettazione con il pagamento del **Premio** entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza.

La modalità per rinnovare il Contratto è la seguente:

1. almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto la **Compagnia** invia al **Contraente** una comunicazione scritta contenente la data di scadenza del contratto e tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti;
2. la **Compagnia** formula la proposta di rinnovo e comunica al **Contraente** tramite l'**Intermediario Assicurativo** il **Premio** da corrispondere;
3. il **Contraente** entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del Contratto provvede al pagamento del **Premio**;
4. il **Contraente** riceve la **Quietanza** del pagamento del **Premio**.

Il **Contraente** che non sia interessato ad accettare la proposta di rinnovo, ma voglia modificare il contenuto del contratto con l'inclusione di nuove garanzie, modifica o rinuncia di quelle esistenti, dovrà rivolgersi all'**Intermediario Assicurativo** e stipulare un nuovo contratto.

## Articolo 11

### Calcolo del **Premio** della Proposta di rinnovo

Il **Premio** relativo alla Proposta di rinnovo (nonché il **Premio** della prima annualità di un nuovo contratto Zurich Blu Drive che venga sottoscritto da un **Contraente** precedentemente assicurato per un veicolo con medesima targa con il prodotto Zurich Blu Drive entro un anno dalla data di scadenza del contratto precedente non rinnovato) viene calcolato dalla **Compagnia** sulla base della **Tariffa**

in vigore al momento del rinnovo, sulla base della variazione di **Premio** determinata dalla **Classe di merito di Compagnia** e delle percorrenze chilometriche rilevate dal **Dispositivo satellitare (o Z Box)** installato sul veicolo assicurato durante il periodo di rilevazione ed effettuate negli Stati membri dell'Unione Europea e nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Regno Unito, Repubblica di Macedonia del Nord, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina.

Per la prima annualità assicurativa il periodo di rilevazione decorre dal giorno di attivazione della **Z Box** e termina alla data di ultima rilevazione necessaria per l'elaborazione dei km effettivi e calcolo del **Premio** di rinnovo (circa 2 mesi prima della scadenza annuale).

**Unicamente per la prima annualità** (cioè quella di prima emissione del contratto) le **percorrenze complessive nei 12 mesi della copertura R.C.A.**, in base alle quali viene determinato il **Premio** relativo alla Proposta di rinnovo, sono calcolate dalla **Compagnia** in proporzione alle percorrenze chilometriche così rilevate durante il periodo di rilevazione infrannuale.

I periodi di rilevazione successivi hanno durata di dodici mesi a partire dal termine del periodo di rilevazione precedente.

In caso di **Contraente** precedentemente assicurato con medesima targa con il prodotto Zurich Blu Drive che si assicura nuovamente entro un anno dalla data di scadenza del contratto precedente non rinnovato, il periodo di rilevazione decorre dalla data di effetto della **Polizza** (se il dispositivo **Z Box** associato al contratto precedente risulta ancora installato sul veicolo assicurato) o dal giorno di attivazione della nuova **Z Box** (se la **Z Box** associata al contratto precedente è stata disinstallata) e termina alla data di ultima rilevazione necessaria per l'elaborazione dei km effettivi e calcolo del **Premio** di rinnovo (circa 2 mesi prima della scadenza annuale).

## Articolo 12

### Trasferimento di proprietà del veicolo – Risoluzione anticipata del contratto

- a) In caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, o di consegna in conto vendita, il relativo certificato di **Assicurazione** e la relativa **Carta Verde** non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati. La **Compagnia**, in caso di **Sinistro**, avrà diritto a rivalersi nei confronti del **Contraente** per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo.

Il **Contraente** è tenuto a dare immediata comunicazione alla **Compagnia** del trasferimento di proprietà, fornendo copia della certificazione attestante la vendita del veicolo stesso o documentazione rilasciata da soggetto abilitato alla compravendita di veicoli in caso di conto vendita, così da poter adottare una delle soluzioni di seguito previste:

- a.1) **sostituzione del contratto**: nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato, se il **Contraente**/venditore chiede il trasferimento del contratto di **Assicurazione** ad un altro veicolo di sua proprietà non già coperto da **Assicurazione**, si procederà all'eventuale conguaglio del **Premio** con quello dovuto per il nuovo veicolo;
- a.2) **cessione del contratto**: nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di **Assicurazione** all'acquirente del veicolo, il **Contraente** è tenuto a darne immediata comunicazione alla **Compagnia**, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di **Assicurazione**.

**Il Contraente è tenuto al pagamento delle rate di Premio fino al momento della comunicazione della vendita del veicolo.**

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'Assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: la *Compagnia* pertanto non produrrà l'Attestato di Rischio, in quanto l'Appendice di cessione costituisce a tutti gli effetti di legge documento sostitutivo dell'Attestato di Rischio;

- a.3) **annullamento del contratto:** nel caso di trasferimento della proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la *Compagnia* riconosce al *Contraente* il rimborso del Premio non usufruito in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dalle ore 24:00 del giorno di effetto dell'Appendice di annullamento del contratto rilasciata dalla *Compagnia*, a condizione che il *Proprietario* consegni la certificazione attestante la vendita del veicolo stesso.

Il contratto pertanto verrà annullato dalla data della consegna della documentazione di cui sopra.

- a.4) **sospensione del contratto:** nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato il *Contraente* ha la facoltà di sospendere il contratto. In tal caso si applicano le condizioni sulla sospensione temporanea del contratto indicate al successivo punto 14.

- b) **In caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo o cessazione della circolazione (art. 103 Codice della strada), il relativo certificato di Assicurazione e la relativa Carta Verde non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati. La Compagnia, in caso di Sinistro, avrà diritto a rivalersi nei confronti del Contraente per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo.**

Il *Contraente* è tenuto a darne immediata comunicazione alla *Compagnia della distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo o cessazione della circolazione* fornendo copia dell'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della Carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

La *Compagnia* restituisce la parte di Premio non usufruito in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dal momento della consegna della documentazione suindicata.

- b.1) **annullamento del contratto:** qualora il *Contraente* chieda l'annullamento del contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato, la *Compagnia* restituisce la parte di Premio di cui sopra dalle ore 24:00 del giorno di effetto dell'Appendice di annullamento del contratto rilasciata dalla *Compagnia*.

Il contratto, pertanto, verrà annullato dalla data della consegna della documentazione di cui sopra.

- b.2) **sostituzione del contratto:** qualora il *Contraente* chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia trasferito ad un altro veicolo di sua proprietà non già coperto da Assicurazione, per il quale non risulti già in essere una copertura assicurativa R.C.A., la *Compagnia* procede al conguaglio del Premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo dalle ore e dal giorno di effetto indicati sulla Polizza oggetto di sostituzione.

- b.3) **sospensione del contratto:** qualora il *Contraente* chieda la sospensione del contratto si applicano le condizioni sulla sospensione temporanea del contratto indicate al successivo punto 14.

## Articolo 13

### Furto

#### Furto del veicolo

**In caso di Furto del veicolo il Contraente deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di Furto presentata all'autorità competente; il contratto cessa a decorrere dalle ore 00:00 del giorno successivo dalla data della denuncia medesima;** la *Compagnia* riconosce il rimborso del Premio pagato e non goduto, con l'eccezione della parte relativa alla garanzia Furto, in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) alla data di cessazione del contratto.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di *Appropriazione indebita* del veicolo. **In tal caso il Contraente è tenuto a fornire copia della denuncia o della querela presentata all'Autorità competente.**

## Articolo 14

### Sospensione temporanea del contratto

Il *Contraente* ha la facoltà di sospendere la copertura in corso di contratto comunicandolo al proprio *Intermediario Assicurativo*, il quale rilascerà un'apposita *Appendice* di sospensione che deve essere sottoscritta dal *Contraente*.

In caso di sospensione del contratto, il certificato di Assicurazione e la Carta Verde non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati. La *Compagnia*, in caso di Sinistro, avrà diritto a rivalersi nei confronti del *Contraente* per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo. La sospensione ha effetto dal momento in cui il *Contraente* comunica alla *Compagnia* la volontà di sospendere il contratto.

Nei casi di documentata vendita, consegna in "conto vendita" (certificata da un soggetto/concessionario autorizzato, incaricato alla compravendita di veicoli), Furto, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, avvenuti entro 12 mesi dalla sospensione, il Premio pagato e non goduto verrà rimborsato, su richiesta del *Contraente* – in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e contributi – dal giorno successivo alla data di sospensione del contratto.

**Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione - il contratto si estingue e il Premio pagato e non goduto resta acquisito alla Compagnia.**

È possibile sospendere la Polizza due volte nell'arco di un anno solare.

**Non è consentita la sospensione:**

- a seguito di Furto del veicolo assicurato;
- in coincidenza con la data di scadenza contrattuale annua o di rata intermedia di Premio.

## Articolo 15

### Riattivazione del contratto

La riattivazione del contratto a seguito di sospensione può essere richiesta dal *Contraente* entro 12 mesi dalla sospensione; in tal caso l'*Intermediario Assicurativo* provvederà a sostituire il contratto sospeso con uno nuovo la cui scadenza sarà determinata posticipando la scadenza del contratto precedente per un periodo pari a quello in cui il contratto è rimasto sospeso.

La riattivazione può essere effettuata solo se resta invariato il **Proprietario del veicolo assicurato**, ad eccezione dei soggetti aventi diritto al mantenimento della *Classe di merito* sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018 per le casistiche presenti nella tabella “Determinazione della Classe di Conversione Universale” del punto 2.10.

All'atto della riattivazione, la *Compagnia* determina il *Premio* dovuto dal *Contraente* in base alla *Tariffa* riferita alla *Polizza* sospesa conteggiando a favore del *Contraente* stesso il rateo di *Premio* pagato e non goduto.

La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo **a condizione che il veicolo riferito al contratto precedentemente sospeso sia oggetto di documentata vendita, consegna in “conto vendita”** (certificata da un soggetto/concessionario autorizzato incaricato alla compravendita di veicoli), demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo.

#### Osservazione dei *Sinistri*

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza di contratto variazioni di *Premio* in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione (Tariffa Bonus-Malus)*, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa.

#### Articolo 16

##### Altre Assicurazioni

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve comunicare per iscritto alla *Compagnia* l'esistenza o la successiva stipulazione di altre *Assicurazioni* per lo stesso *Rischio*; in caso di *Sinistri*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

#### Articolo 17

##### In caso di *Sinistro*

#### 17.1 Obblighi del *Contraente* o dell'*Assicurato* in caso di *Sinistro*

Per ogni tipologia di *Sinistro* relativo alle garanzie acquistate il *Contraente* ha facoltà di denuncia e apertura del *Sinistro* contattando il **numero verde 800-181515 (oppure +39.015-2559790)** o comunicandolo direttamente alla *Compagnia* o all'*Intermediario Assicurativo*.

In caso di *Incidente*, qualora la *Z Box* rilevi un impatto che abbia provocato decelerazioni o accelerazioni uguali o superiori a 2,5 g, il *Contraente* viene contattato dalla Sala Operativa di primo livello di *Octo* e dalla *Struttura organizzativa* per la richiesta di soccorso stradale e per la raccolta di alcune informazioni preliminari sulla dinamica del *Sinistro*. Il contatto può avvenire direttamente sul numero di recapito telefonico mobile fornito al momento della stipula del contratto assicurativo o tramite il vivavoce installato sul veicolo assicurato (se previsto nel pacchetto di servizi acquistato). Entro le ore 19.30 del giorno lavorativo successivo alla rilevazione dell'*Incidente*, il *Contraente* o l'*Assicurato* viene contattato sul numero di recapito telefonico mobile dalla *Compagnia* per l'effettiva denuncia e apertura del *Sinistro*.

In assenza di rilevazione dell'*Incidente*, il *Contraente* o l'*Assicurato* può in alternativa contattare la *Struttura organizzativa* tramite il pulsante di emergenza installato sul veicolo assicurato (se previsto

dal pacchetto di servizi acquistato) o tramite telefono personale il **numero verde 800-181515 (oppure +39.015-2559790)** per la **richiesta di soccorso stradale e/o per la denuncia di ogni tipologia di *Sinistro***.

**Resta fermo l'obbligo per il *Contraente* o l'*Assicurato* di denunciare il *Sinistro* alla *Compagnia*, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile), indicando la data, il luogo e le cause del *Sinistro*, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.**

Se nel *Sinistro* sono coinvolti terzi o loro beni, l'avviso alla *Compagnia* deve essere effettuato secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole di *Incidente* - Denuncia di *Sinistro*” approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo blu).

Nei casi di *Furto*, *Rapina*, *Atti vandalici* ed Eventi sociopolitici o di *Atti di Danneggiamento volontario (cd. Vandalismo)*, dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla *Compagnia* copia di detta denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il *Sinistro Furto* o *Rapina* è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.

Si ricorda che in caso di *Furto*, se previsto nel relativo contratto, è attivo il servizio di tentativo di ricerca del Veicolo da parte di *Octo*. Per maggiori dettagli si veda l'articolo 4 “Estensione Territoriale” delle CGA *Octo*. Restano fermi gli obblighi di cui al successivo art. 24 delle *Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione 2 Furto e Incendio*.

Qualora il danno sia causato da “eventi naturali” la comunicazione di *Sinistro* dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell'organismo competente del luogo.

Nell'ipotesi di “Ritiro patente” alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità competente ed i motivi di esso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*.

A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di *Sinistro*, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la *Compagnia*, per il pregiudizio subito, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare per il *Risarcimento* del terzo danneggiato (art. 1915 del Codice Civile).

#### 17.2 Procedura del *Risarcimento* diretto

L'*Assicurato*, in caso di *Sinistro* e qualora intenda avvalersi della Procedura del *Risarcimento* diretto per chiedere il *Risarcimento*, deve inviare tale richiesta alla propria *Compagnia*, per la corretta e tempestiva istruzione della pratica mediante lettera raccomandata, a mezzo telegramma o in via telematica ovvero a mano, corredata dal Modulo Blu/CAI debitamente compilato e dalle informazioni di seguito elencate:

- 1) la data ed il luogo dell'*Incidente*;
- 2) i dati anagrafici degli *Assicurati* e dei conducenti coinvolti nel *Sinistro*;
- 3) le targhe dei veicoli;
- 4) la denominazione delle rispettive imprese di *Assicurazione*;
- 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'*Incidente*;
- 6) le generalità di eventuali testimoni;

- 7) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;  
8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l'Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore convenzionato, sia ad un riparatore non convenzionato.

La richiesta di *Risarcimento* diretto potrà essere inviata alla *Compagnia* anche per via telefonica. In tal caso, la *Compagnia* istruirà immediatamente la relativa pratica a condizione che tutte le informazioni sopra elencate dal n. 1) al n. 8) siano state integralmente fornite.

A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del CAP IV del Codice delle *Assicurazione* l'Assicurato deve mettere a disposizione della *Compagnia* le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di *Risarcimento* da parte dell'assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17).

Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla *Compagnia*, entro il termine indicato nella richiesta di *Risarcimento* danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle *Assicurazione*, negli artt 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di *Sinistro* completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.

Secondo i richiamati articoli di legge, la *Compagnia* provvederà alla formulazione dell'offerta o a comunicare i motivi ostativi al *Risarcimento* del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di *Risarcimento*. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti.

#### Articolo 18

##### Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

#### Articolo 19

##### Divieto di cessione del credito e facoltà di delega del pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno dei riparatori convenzionati con l'Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet [www.zurich.it](http://www.zurich.it)).

L'Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un riparatore convenzionato

con l'Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell'articolo 18 delle *Condizioni Generali di Assicurazione*.

L'Assicurato che si rivolga ad un riparatore non convenzionato con l'Assicuratore e che intenda cedere a tale riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all'Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: mail all'indirizzo [ccu.motor@it.zurich.com](mailto:ccu.motor@it.zurich.com), oppure via fax al nr 02.2662.2156 oppure lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:

**Zurich Insurance plc**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
**Ufficio CCU**  
**Via Benigno Crespi, 23**  
**20159 Milano**

In caso di mancato riscontro da parte dell'Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell'Assicurato che vanti un credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l'Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l'Assicuratore sulla quantificazione dell'*Indennizzo* del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

#### Articolo 20

##### Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati

Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte dell'Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall'Assicurato a favore di riparatori convenzionati, l'Assicurato che decida di rivolgersi ad un riparatore convenzionato con l'Assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:

- **riduzione del 50% dell'importo di Minimo Scoperto e della percentuale di Scoperto** secondo quanto previsto all'articolo 28, delle *Condizioni Generali di Assicurazione*;
- **non applicazione della Franchigia, relativamente alla garanzia Easykasko**, secondo quanto previsto all'articolo 28 delle *Condizioni Generali di Assicurazione*;
- innalzamento dell'*Indennizzo* al *Valore commerciale* o al *Valore garantito* del veicolo senza applicazione del limite di *Indennizzo* di 1.500 euro in caso di danni da rigatura e/o graffiatura conseguenti ad atti dolosi di terzi previsto dal punto 6.2 in assenza di copertura Kasko totale;
- **presa e consegna del veicolo a domicilio**;
- **precedenza nella riparazione** rispetto a soggetti diversi da altri *Assicurati* dell'Assicuratore;
- **fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto**;
- **garanzia di due anni sulla riparazione**;
- **lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo**.

## Condizioni valide unicamente per le Sezioni *Incendio, Furto, Salvaspese, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali*

### Articolo 21 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico;
- (salvo specifica pattuizione) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, *Alluvioni*, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e *Atti di Danneggiamento volontario (cd. vandalismo)*;
- dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
- causati da *Allagamenti* non conseguenti ad *Alluvioni*;
- (salvo specifica pattuizione) urto con animali selvatici;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quale ad esempio la sottrazione del mezzo con i dispositivi di avviamento originali) del *Contraente*, dell'*Assicurato*, del conducente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del veicolo assicurato, fatto salvo l'affidamento del veicolo a riparatori o soggetti che esercitano l'attività di parcheggio a pagamento (in tal caso deve essere fornito il biglietto di ingresso nel parcheggio); conseguenti ad *Appropriazione indebita*;
- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico o da irraggiamento termico non seguito da *Incendio* del veicolo assicurato.

Per i *Rischi* derivanti da *Attacchi Cyber* l'Assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:

- *Cyberterrorismo*;
- attacco al *Sistema informativo*, attacco *Malware*, *Attacco DoS*;
- *Furto*, alterazione o distruzione di *Dati elettronici*, *Contenuti digitali* e *Dati personali*;
- *Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza*;
- *Minacce di Cyberestorsione*;
- *Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali*.

Per i *Rischi* derivanti da *Attacchi Cyber* sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
- *Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali*;
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della *Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali*;
- qualsiasi forma di pagamento di rimborsi a seguito di *Minacce di Cyberestorsione*.

### Articolo 22 Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

La *Compagnia* ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'*Indennizzo*. Pertanto,

salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'*Assicurato* non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della *Compagnia*, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di *Sinistro*.

In deroga a quest'ultimo termine, la *Compagnia* ha comunque la facoltà di:

- far eseguire direttamente le riparazioni ove gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio;
- entrare in possesso di quanto residua del veicolo dopo il *Sinistro*, corrispondendone il Valore. Per tale motivo il veicolo non potrà essere radiato o venduto prima del controllo dei danni effettuato da un perito di fiducia di Zurich.

### Articolo 23 *Degrado d'uso e Valore di listino*

#### Degrado d'uso

Si intende per "*Degrado d'uso*" il deprezzamento del valore del veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

**In caso di danno parziale, nei primi 7 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo il *Degrado d'uso* non si intende applicato.** Oltre i 7 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, il deprezzamento applicato sarà pari al 60% del valore del prezzo di listino a nuovo del veicolo e delle sue parti.  
**Limitatamente ai soli pneumatici, il *Degrado d'uso* non si intende applicato nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, oltre i quali si terrà conto dell'effettivo consumo del battistrada.**

#### Valore di listino

(applicabile alle garanzie con Forma di Assicurazione a "valore intero")

La liquidazione del danno totale verrà effettuata a *Valore di listino*, cioè senza applicazione del *Degrado d'uso*, qualora in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "Mantenimento prezzo di listino" sia valorizzata a 'SI'. Il *Valore di listino* viene mantenuto per il numero di giorni indicato in *Polizza* o in *Quietanza*, calcolato come differenza tra il limite massimo di validità dell'opzione (365 giorni dalla data di prima immatricolazione per le autovetture a uso privato) e l'età del veicolo (calcolata come differenza tra la data di decorrenza della *Polizza/Quietanza* e la data di prima immatricolazione).

### Articolo 24 Forma di Assicurazione

#### **Forma di Assicurazione - Valore intero**

L'Assicurazione viene prestata a valore intero, forma di Assicurazione che prevede la copertura per il *Valore commerciale* o, qualora espressamente richiamata in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "Valore garantito", per il *Valore garantito* del veicolo. Qualora in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "Mantenimento prezzo di listino" sia valorizzata a 'SI', il *Valore assicurato* si intende corrispondente al *Valore di listino* che viene mantenuto per il numero di giorni indicato in *Polizza* o in *Quietanza*; il numero di giorni è calcolato come differenza tra il limite massimo di validità dell'opzione (365 giorni dalla data di prima immatricolazione per le autovetture a uso privato) e l'età del veicolo (calcolata come differenza tra la data di decorrenza della *Polizza/Quietanza* e la data di prima immatricolazione). **Scaduto tale periodo il *Valore assicurato* corrisponderà al *Valore commerciale del veicolo*.**

Mentre, qualora in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "Mantenimento prezzo di listino" sia valorizzata a 'NO', il *Valore assicurato* si intende

corrispondente:

- al *Valore commerciale* del veicolo;
- oppure al *Valore garantito* del veicolo, qualora espressamente richiamata in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "Valore garantito";
- oppure al *Valore di fattura*, che verrà riconosciuto in caso di danno totale verificatosi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione; si precisa che il *Valore di fattura* non può mai superare il limite massimo del *Valore commerciale* alla data di emissione del contratto. **Decorsi i sei mesi dalla data di prima immatricolazione, il *Valore assicurato* corrisponderà al *Valore commerciale* con il limite del *Valore assicurato* riportato in *Polizza* o in *Quietanza* o, qualora espressamente richiamata in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "Valore garantito", al *Valore di fattura* del veicolo.**

Nel caso in cui il *Valore assicurato* indicato in *Polizza* o in *Quietanza* sia inferiore a quello commerciale, nella liquidazione dell'*Indennizzo* in caso di danno parziale verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e l'*Indennizzo* verrà, quindi, percentualmente ridotto nella medesima proporzione esistente tra il *Valore assicurato* e quello commerciale.

La regola proporzionale di cui sopra non sarà applicata:

- nel caso in cui il valore indicato in *Polizza* o in *Quietanza* corrisponda al *Valore di fattura* (previa consegna della fattura di acquisto) nei primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione;
- nel caso in cui la *Quietanza* di rinnovo annuale, avendo il *Contraente* optato al momento della stipulazione del contratto per la riduzione automatica dei *Valori assicurati*, adegui il *Valore assicurato* al *Valore commerciale* o al *Valore garantito* del veicolo al momento del rinnovo del contratto.

#### Forma di Assicurazione - Primo Rischio Assoluto

L'*Assicurazione* viene prestata a Primo *Rischio* Assoluto, forma di *Assicurazione* che prevede la copertura **fino ad un importo di massimo *Indennizzo* con il limite del *Valore commerciale* o del *Valore garantito* del veicolo.**

Questa forma di *Assicurazione* esclude l'applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'*Assicurato*, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

#### Articolo 25

##### Determinazione dell'ammontare del danno

##### Per Forma di Assicurazione a valore intero

Si considera perdita totale del veicolo anche quando le spese di riparazione sono superiori al 80% del *Valore commerciale* del veicolo.

La liquidazione del danno verrà effettuata a:

- ***Valore di listino***, cioè senza applicazione del *Degrado d'uso*, qualora in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "Mantenimento prezzo di listino" sia valorizzata a "SI" e viene mantenuto per il numero di giorni indicato *Polizza* o in *Quietanza*;

oppure a

- ***Valore garantito*** del veicolo, qualora espressamente richiamata in *Polizza* o in *Quietanza* l'opzione "Valore garantito".

In assenza delle opzioni "Mantenimento prezzo di listino" o "Valore garantito" **la liquidazione verrà effettuata a:**

- ***Valore commerciale* del veicolo;**

oppure a

- ***Valore di fattura*** entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione se al momento dell'emissione del contratto il *Contraente* opta per il *Valore di fattura* (previa consegna della fattura di acquisto). **Decorsi i sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione verrà effettuata a *Valore***

***commerciale* con il limite del *Valore assicurato* riportato in *Polizza* o in *Quietanza*.**

**In caso di liquidazione del danno totale del veicolo il *Proprietario* si impegna a lasciare alla *Compagnia* la piena disponibilità del veicolo danneggiato, nonché a cedere il veicolo ad un soggetto dalla stessa indicato.**

- In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, **dal costo della riparazione va dedotto il *Degrado d'uso* di dette parti a causa della loro *Usura* o vetustà. Il *Degrado d'uso* non verrà applicato nei primi 7 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, per tutte le parti dello stesso tranne che per gli pneumatici, per i quali il *Degrado d'uso* si applica trascorsi i primi 12 mesi, oltre i quali si terrà conto dell'effettivo consumo del battistrada** (vedi la definizione di "*Degrado d'uso*" all'Articolo 23 delle *Condizioni Generali di Assicurazione*).

**L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il *Valore commerciale* o il *Valore garantito* del veicolo ed il *Valore residuo* dopo il *Sinistro*, fermo restando quanto disposto dal successivo comma.**

**Se l'*Assicurazione* copre soltanto una parte del *Valore commerciale* che il veicolo aveva alla data del *Sinistro*, la *Compagnia* risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il *Valore commerciale* alla data del *Sinistro* e quello assicurato.**

Nella determinazione dell'ammontare dell'*Indennizzo* si terrà conto dell'incidenza dell'IVA nella misura in cui l'*Assicurato* la tenga a suo carico con il limite della percentuale di IVA indicata in *Polizza* o in *Quietanza*.

Fermo restando quanto sopra, ove il veicolo sia proprietà di una società di leasing, l'IVA sarà riconosciuta nell'*Indennizzo* in proporzione ai canoni di leasing pagati dal *Locatario* alla data del *Sinistro*.

##### Per Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

L'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione al netto del deprezzamento (come da definizione di "*Degrado d'uso* all'articolo 23 delle *Condizioni Generali di Assicurazione*) che avevano dette parti alla data del *Sinistro* per effetto della loro *Usura* o vetustà e fino alla concorrenza dell'importo indicato in *Polizza*, **con il limite del *Valore commerciale* o del *Valore garantito* del veicolo.**

Nella determinazione dell'ammontare dell'*Indennizzo* si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'*Assicurato* la tenga a suo carico.

Fermo restando quanto sopra, ove il veicolo sia proprietà di una società di leasing, l'IVA sarà riconosciuta nell'*Indennizzo* in proporzione ai canoni di leasing pagati dal *Locatario* alla data del *Sinistro*.

#### Articolo 26

##### Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno ha luogo, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla *Compagnia* e dall'*Assicurato*. In caso di *Furto* totale la liquidazione potrà avvenire solo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del *Sinistro*, I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. **Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal**

Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il *Sinistro* è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.**

## Articolo 27

### Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito in Euro mediante bonifico od assegno nei limiti previsti dalla Legge Limitatamente al caso di Furto totale la liquidazione del *Sinistro* potrà avvenire previa consegna di:

- copia della denuncia di Furto (tradotta se in lingua straniera);
- carta di circolazione (se non sottratta con il mezzo);
- copia della carta di circolazione straniera se il veicolo è stato immatricolato per la prima volta all'estero;
- originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso;
- certificato cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- fattura relativa all'impianto di antifurto se dichiarato in Polizza (nel caso in cui non venga fornito di serie);
- chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo;
- Piano di ammortamento (nel caso il veicolo sia locato in leasing ed il Valore assicurato comprenda l'IVA come indicato in Polizza o in Quietanza);
- Fattura di acquisto del veicolo nel caso in cui il Valore assicurato corrisponda al Valore di fattura.

La Compagnia ha la facoltà di richiedere, sostenendone le relative spese:

- il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il Reato di cui all'art. 642 c.p.;
- la procura notarile a vendere a favore della Società

La Compagnia è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione data alla Compagnia, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della Polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

## Articolo 28

### Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

In caso di *Sinistro* la Compagnia corrisponderà all'Assicurato l'Indennizzo con deduzione della percentuale di Scoperto e relativo Minimo indicato in Polizza (ove previsto) o con deduzione della Franchigia indicata in Polizza (ove previsto)

Qualora le riparazioni vengano effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia (elenco disponibile sul sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it)), l'importo di Minimo di Scoperto e la percentuale di Scoperto indicati in Polizza, verranno dimezzati e per la sola garanzia "Easykasko", l'importo di Franchigia indicato in Polizza non verrà applicato.

Inoltre, per i soli danni da rigatura e/o graffiatura conseguenti ad atti dolosi di terzi previsti al punto 6.2, l'Indennizzo verrà elevato al Valore commerciale o al Valore garantito del veicolo assicurato, senza applicazione del sottolimito ivi indicato.

Qualora la riparazione del danno dovesse essere effettuata con la Tecnica Tirabolli sull'intera carrozzeria rimasta danneggiata, non verranno applicati sul danno totale l'importo di Minimo di Scoperto e la percentuale di Scoperto indicati in Polizza. Al contrario, se anche un solo particolare della carrozzeria sarà trattato con l'ausilio di stucco e verniciatura, verrà applicato l'importo di Minimo di Scoperto e la percentuale di Scoperto sul danno totale.

## Articolo 29

### Recuperi

Quando l'Assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia. Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'Indennizzo, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'articolo 23;
- dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato potrà optare se:
  - a) procedere alla vendita del veicolo tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Il Proprietario del veicolo inoltre, ove non fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la Compagnia si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
  - b) rientrare in possesso del veicolo restituendo alla Compagnia l'Indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente articolo 23).

## Articolo 30

### Adeguamento del Valore assicurato

La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun eventuale rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il Valore del veicolo assicurato al Valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio in corso.

Qualora il Contraente, all'atto della stipulazione del contratto, se relativo ad autovettura, opti per la riduzione automatica del Valore assicurato la Compagnia provvederà, in occasione di ciascun eventuale rinnovo del contratto annuale (articolo 8), ad adeguare il Valore del veicolo fino al raggiungimento di 1.500 Euro da considerare quale Valore minimo assicurabile - sulla base della quotazione di "Quattroruote Professional" e procederà alla modifica del Premio. Conseguentemente verrà adeguato il Valore degli eventuali *Optional e/o Accessori non di serie* utilizzando la medesima percentuale di svalutazione considerata per l'autovettura assicurata. I nuovi Valori assicurati in caso di rinnovo, saranno indicati nella Quietanza consegnata al Contraente al momento del pagamento del Premio.

L'adeguamento automatico non verrà effettuato quando il Valore assicurato è inferiore a quello riportato da "Quattroruote Professional" e quando il modello dell'autovettura non è valutato da "Quattroruote Professional".

## Articolo 31

### Diritto di Surrogazione

In caso di *Sinistro*, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo pagato.

# Sezione 1 - Responsabilità Civile verso Terzi

## Condizioni

### Articolo 1.1

#### Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* assicura i *Rischi* della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti** le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di *Risarcimento* di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo su strade di uso pubblico o in *Aree a queste equiparate*. L'Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in *Aree private*.

La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

Sono altresì in copertura i *Sinistri* di Responsabilità Civile derivanti da *Attacco Cyber*.

### Articolo 1.2

#### Esclusioni e *Rivalsa*

Nei casi di seguito elencati e in tutti gli altri casi in cui la *Compagnia* sia tenuta ad effettuare *Risarcimenti* in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la *Compagnia* eserciterà diritto di *Rivalsa* nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione:

- relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) se avvenuti nelle aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
- nel caso di non abilitazione alla guida (salvo specifica pattuizione in base agli artt. 1.10 e 1.11):
  - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
  - se al conducente, al momento del verificarsi del *Sinistro*, risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente;
  - se il conducente, al momento del *Sinistro*, abbia la patente scaduta da oltre sei mesi;
- per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della Carta di circolazione (salvo specifica pattuizione in base all'art. 1.10);
- in caso di dolo del conducente;
- nel caso in cui al momento del *Sinistro* il conducente sia stato sanzionato, ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del *Codice della strada*, per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (salvo specifica pattuizione in base all'art. 1.10);
- nel caso di circolazione dell'autoveicolo nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all'interno o all'esterno degli autodromi;
- nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dell'autoveicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista;

- in presenza di dichiarazioni inesatte e reticenti in *Polizza* secondo quanto previsto dell'Articolo 3 "Dichiarazioni relative alle circostanze del *Rischio* - Aggravamento del *Rischio* - Variazione del *Rischio*".

### Articolo 1.3

#### Sostituzione o duplicato del certificato di Assicurazione

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di Assicurazione, la *Compagnia* provvederà all'eventuale conguaglio del *Premio*. Il certificato di Assicurazione e la *Carta Verde* da sostituire non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati. La *Compagnia*, in caso di *Sinistro*, avrà diritto a rivalersi nei confronti del *Contraente* per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo.

La *Compagnia* emetterà su richiesta del *Contraente* il nuovo certificato di Assicurazione e la *Carta Verde*.

### Articolo 1.4

#### Attestato di *Rischio*

La *Compagnia*, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, consegnerà telematicamente l'Attestato di *Rischio* mettendolo a disposizione nell'Area Clienti Riservata del sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it), in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 9 del 19 Maggio 2015 e s.m.i..

A garanzia di una consultazione sicura, per accedere all'Area Clienti Riservata, è necessario richiedere le credenziali d'accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all'Area Clienti Zurich sul sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it) e seguire le istruzioni. In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione o all'utilizzo dell'Area Clienti Riservata, è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo: [areaclienti@it.zurich.com](mailto:areaclienti@it.zurich.com).

L'accesso all'Area Clienti Riservata è consentito agli *Aventi Diritto degli Attestati di Rischio*.

**L'Attestato di *Rischio* sarà consegnato telematicamente soltanto nel caso in cui si sia concluso il *Periodo di osservazione*.**

La *Compagnia*, nell'osservanza del predetto Regolamento IVASS, utilizzerà le informazioni riportate nell'Attestato di *Rischio* anche per alimentare la *Banca Dati degli Attestati di Rischio*.

Su espressa richiesta, i soggetti *Aventi Diritto degli Attestati di Rischio*, ovvero la persona dagli stessi delegata, potranno ricevere dall'Intermediario che ha in carico il contratto una copia dell'Attestato di *Rischio*. A discrezione del richiedente la consegna della copia dell'Attestato di *Rischio* potrà avvenire a cura dell'Intermediario, tramite stampa dello stesso, o invio a mezzo posta elettronica, senza applicazioni di costi.

I soggetti *Aventi Diritto degli Attestati di Rischio* possono richiedere in qualunque momento, l'Attestato di *Rischio* relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del *Codice delle Assicurazioni Private*. In tal caso, la *Compagnia* consegna, per via telematica, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l'Attestato di *Rischio* comprensivo



dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il *Periodo di osservazione*.

Il rilascio di *Attestati di Rischio* relativi alle coperture già scadute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 Maggio 2015 e s.m.i. non presenti nella *Banca Dati degli Attestati di Rischio*, può essere richiesto dall'Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di costi, direttamente alla compagnia che ha prestato l'ultima copertura assicurativa.

**Si precisa che l'Attestato di Rischio cartaceo non è utilizzabile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C.A. poiché i dati relativi alla storia assicurativa verranno acquisiti in via telematica tramite la Banca Dati degli Attestati di Rischio.**

Qualora, in sede di stipula di un nuovo contratto R.C.A. l'*Attestato di Rischio* non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella *Banca Dati degli Attestati di Rischio*, la *Compagnia* acquisisce telematicamente l'ultimo *Attestato di Rischio* utile, ossia emesso nel corso dei 5 anni precedenti, e richiede al *Contraente*, per il residuo periodo, una dichiarazione che attesti il suo stato del *Rischio*, consentendo così di ricostruire la sua corretta posizione assicurativa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti.

In caso di *Sinistri* accaduti in tale periodo, qualora il *Contraente* non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la *Compagnia* non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della *Classe di merito* risultante dall'ultimo *Attestato di Rischio* presente nella *Banca Dati degli Attestati di Rischio*.

In caso di completa assenza di un *Attestato di Rischio* utile, ossia emesso nel corso dei 5 anni precedenti, nella *Banca Dati degli Attestati di Rischio* e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'*Attestato di Rischio*, la *Compagnia* richiederà al *Contraente*, per l'intero quinquennio precedente, una dichiarazione che attesti il suo stato del *Rischio*, consentendo così di ricostruire la sua corretta posizione assicurativa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Ai soli fini probatori e di verifica, la *Compagnia* potrà acquisire precedenti *Attestati di Rischio* cartacei o precedenti contratti di *Assicurazione* forniti dal *Contraente* a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria la *Compagnia* assume il *Rischio* in classe CU di massima penalizzazione.

Qualora, a seguito di verifiche effettuate successivamente alla stipula del contratto, sulla documentazione e sulla eventuale dichiarazione inerente ai dati dell'*Attestato di Rischio* fornite dal *Contraente*, vengano riscontrate inesattezze, la *Compagnia* in forza di quanto previsto dalla disciplina di settore applicabile provvederà, ove ne ricorrano i presupposti, alla corretta riclassificazione della *Classe di merito*, con conseguente variazione in aumento o in diminuzione del *Premio*.

In tali casi, la *Compagnia* comunicherà tempestivamente al

*Contraente*, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della *Classe di merito*.

L'*Attestato di Rischio* contiene, in relazione alla Classe di Conversione Universale (CU) e alla *Classe di merito di Compagnia*, sia quella di provenienza che quella di assegnazione per l'annualità successiva.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del *Rischio* tra più Imprese, l'*Attestato di Rischio* verrà prodotto dalla delegataria.

La Compagnia non invierà in via telematica l'Attestato di Rischio nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto, nel caso in cui il *Periodo di osservazione* non risulti concluso. In questo caso, a seguito della riattivazione del contratto R.C.A., l'*Attestato di Rischio* sarà consegnato, sempre che si sia concluso il *Periodo di osservazione*, almeno 30 giorni prima della nuova scadenza contrattuale successiva alla riattivazione;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad 1 (uno) anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale nel caso in cui il *Periodo di osservazione* non risulti concluso;
- cessione del contratto assicurativo, contemporaneamente alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il *Periodo di osservazione* non risulti concluso.

Nel caso di *Furto* totale, demolizione, cessazione della circolazione (art. 103 *Codice della strada*), di esportazione definitiva all'estero, di vendita o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato avvenuti in corso di contratto, la *Compagnia* produrrà l'*Attestato di Rischio* nel solo caso in cui il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

È fatto salvo quanto disposto da formule Tariffarie che prevedono variazioni di *Premio* in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel *Periodo di osservazione* considerato o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

#### **Articolo 1.5 Responsabilità civile per fatto di figli minori**

La *Compagnia* assicura la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato*, dalla circolazione del veicolo identificato in *Polizza*, **purché avvenuta all'insaputa dello stesso**, per danni arrecati a terzi da *Fatto illecito* dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell'art. 2048, 1° comma, Codice Civile.

**Tale garanzia opera entro i limiti del Massimale di responsabilità civile indicato in Polizza.**

#### **Articolo 1.6 Gestioni delle vertenze**

La *Compagnia* assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del *Risarcimento* del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

**La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penali.**

## Condizioni Speciali

### Articolo 1.7

#### Forma di guida

#### Libera

La guida del veicolo è consentita a qualsiasi conducente.

## Condizioni aggiuntive gratuite sempre operanti

### Premessa

La Compagnia assicura i Rischi indicati nelle seguenti Condizioni aggiuntive non compresi nell'Assicurazione obbligatoria. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive che seguono.

### Articolo 1.8

#### Responsabilità civile dei trasportati

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, **esclusi i danni al conducente ed al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del Massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.**

### Articolo 1.9

#### Ricorso terzi da Incendio

La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di Incendio del veicolo Esplosione o Scoppio quando il veicolo è posto in sosta su Aree private. La Compagnia assicura con il limite di **500.000 Euro per ogni Sinistro** i danni diretti e materiali cagionati dal Sinistro a persone, animali e cose di terzi **che non siano compresi tra le persone enumerate all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.**

La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **con il limite di 50.000 Euro per ogni Sinistro.**

Sono comunque esclusi:

- i danni da inquinamento biologico, chimico e da contaminazione;
- i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato/Contraente;

c) i danni contemplati dall'Assicurazione obbligatoria;

d) i danni determinati da dolo.

### Articolo 1.10

**Rinuncia parziale alla Rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 1.2**

- La Compagnia, a parziale deroga del precedente art. 1.2 delle Condizioni, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del Proprietario (o Locatario) **se lo stesso non è conducente del veicolo adibito a servizio privato** se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; **nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della Carta di circolazione.**
- Qualora il Proprietario o Locatario fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Compagnia conserva il diritto all'azione di Rivalsa nei termini di cui all'art. 1.2. – Esclusioni e Rivalsa.**
- La Compagnia rinuncia altresì - qualunque sia l'uso a cui il veicolo indicato in Polizza è adibito - al diritto di Rivalsa nei confronti del Proprietario (o Locatario) del mezzo assicurato, quando alla guida dello stesso risulti il conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; **mentre, nei confronti del conducente medesimo (anche quando si identifichi con il Proprietario o Locatario) limiterà la Rivalsa ad un importo pari al Sinistro, con il massimo che si differenzia secondo i casi di seguito indicati.**

#### Guida in stato di ebbrezza

##### TASSO ALCOLEMICO:

• inferiore o uguale a 1,2 g/l	<b>no Rivalsa</b>
• superiore a 1,2 g/l e inferiore o uguale a 1,8 g/l	<b>2.000 euro</b>
• superiore a 1,8 g/l e inferiore o uguale a 2,5 g/l	<b>5.000 euro</b>
• oltre 2,5 g/l	<b>10.000 euro</b>

#### Guida sotto l'effetto di stupefacenti:

**10.000 euro**

Nel caso in cui sia attestata **la guida in stato di ebbrezza senza l'indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato la Compagnia applicherà la Rivalsa di 10.000 euro. Si precisa altresì che qualora il Proprietario o Locatario fosse a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell'affidamento a quest'ultimo del veicolo, la Compagnia conserva il diritto all'azione di Rivalsa nei termini di cui all'art. 1.2.**

- La Compagnia in caso di Incidente stradale rinuncia all'azione di Rivalsa nei confronti del conducente e/o Proprietario del veicolo assicurato per i danni subiti da terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti.

### Articolo 1.11

**Neo patentati - Patente non rinnovata.**

La Compagnia rinuncia - nel caso di Incidente stradale -

all'azione di *Rivalsa* nei confronti del conducente e/o *Proprietario* del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, **a condizione che:**

- la patente venga successivamente rilasciata;
- la data di superamento dell'esame sia anteriore al *Sinistro*;
- la guida sia conforme alle prescrizioni del documento;
- non penda, al momento del *Sinistro*, *Procedimento penale* per il *Reato* di guida senza patente nei confronti del conducente.

Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta da oltre sei mesi, **a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro sei mesi dalla data del *Sinistro*.**

#### Articolo 1.12

##### **Autovetture allestite per la guida e/o il trasporto di persone disabili**

Limitatamente alle autovetture allestite o adattate per la guida e/o il trasporto di persone disabili, la *Compagnia* assicura **nel limite del *Massimale di Responsabilità Civile* indicato in *Polizza*** i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici. Nell'ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili.

#### Articolo 1.13

##### **Danni cagionati dal gancio traino**

Sono coperti i danni involontariamente cagionati a terzi dal

gancio traino omologato e regolarmente installato sul veicolo assicurato.

L'*Assicurazione* è inoltre estesa ai danni causati dai carrelli appendice, trainabili da autoveicoli, a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e sprovvisti di targa propria ai sensi dell'art. 56 del *Codice della Strada*.

**La garanzia opera entro il limite del *Massimale di Responsabilità Civile* indicato in *Polizza*.**

## Condizioni aggiuntive a pagamento

#### Articolo 1.14

##### **Danni cagionati dal rimorchio trainato**

In caso di gancio traino omologato e regolarmente installato sul veicolo, l'*Assicurazione* è estesa ai danni cagionati a terzi dal traino di rimorchi identificati con targa propria (es. roulotte), regolarmente agganciati al veicolo assicurato.

In presenza di gancio traino sul veicolo assicurato, anche qualora omologato e regolarmente installato successivamente alla stipula del contratto, il *Contraente* è tenuto a dichiararlo in *Polizza* al fine di evitare l'eventuale applicazione della *Rivalsa*, così come previsto dal punto m) dell'art. 1.2 "Esclusioni e *Rivalsa*".

**La garanzia opera entro il limite del *Massimale di Responsabilità Civile* indicato in *Polizza*.**

**Sono esclusi dall'*Assicurazione* i danni:**

- alle persone occupanti il rimorchio;
- derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dal veicolo e durante la manovra a mano del rimorchio. Per la copertura del *Rischio* della sosta del rimorchio deve essere stipulata una *Polizza* separata (cosiddetto "*Rischio* statico").

# Forma Tariffaria Bonus/Malus

## Documenti necessari

Per la stipula del contratto devono essere presentati i documenti richiesti nella seguente tabella, ad eccezione di quanto previsto relativamente al punto 2 della legenda. Tale documento sarà acquisito telematicamente dalla *Compagnia* dalla *Banca Dati degli Attestati di Rischio*:

Documenti da consegnare per la stipula del contratto di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.A.)					
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione al P.R.A. o dopo voltura al P.R.A.		1	11	12	
Veicolo proveniente da <b>cessione del contratto</b>		1	5	12	14
Provenienza da <b>Attestato di Rischio</b> riferito a contratto <b>scaduto da più di 5 anni</b>		1	5		
Provenienza da <b>Attestato di Rischio</b> riferito a contratto <b>scaduto da meno di 5 anni, ed esente da Sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente</b> in applicazione del c.d. " <b>Bonus Familiare</b> "		1	2	12	
Provenienza da <b>Attestato di Rischio</b> riferito a contratto <b>scaduto da meno di 5 anni</b>	riferito ad un veicolo <b>rubato</b> (anche per <i>Appropriazione indebita</i> ), <b>demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero</b> , o per cui sia <b>cessata la circolazione</b>	1	2	6	17
	riferito ad <b>utilizzatore</b> (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo <b>rubato</b> (anche per <i>Appropriazione indebita</i> ), <b>demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero</b> , o per cui sia <b>cessata la circolazione</b>	1	2	6	16
	riferito ad un veicolo <b>ritrovato a seguito di Furto</b> o rientrato in possesso a seguito di <b>precedente "conto vendita"</b>	1	2	13	
	proveniente da un'altra compagnia di <i>Assicurazione</i> a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in <b>Liquidazione Coatta Amministrativa</b>	1	2	8	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una <b>pluralità di Proprietari ad uno o più di essi</b>	1	2	17	
	riferito ad <b>utilizzatore</b> di un veicolo con <b>contratto</b> di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi <b>stipulato dopo il 03/05/2018</b>	1	2	15	16
	riferito ad <b>utilizzatore</b> di un veicolo con <b>contratto</b> di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi <b>stipulato prima del 03/05/2018</b>	1	2	10	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di <b>successione agli eredi conviventi</b> con il defunto al momento della sua morte	1	2	9	17
	riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra <b>persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto</b> , così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016	1	2	17	
	riferito a <b>conduttore abituale</b> di un veicolo di proprietà di un <b>portatore di handicap</b>	1	2	16	
riferito ad un veicolo la cui <b>proprietà</b> risulta <b>trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio</b> con responsabilità illimitata e viceversa	1	2	17		
in caso di <b>trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda</b> di una società di persone o capitali	1	2	17		
riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati	1	2	5		
Veicolo precedentemente assicurato all'estero	<b>in assenza di Attestato di Rischio</b> o con <i>Attestato di Rischio</i> scaduto da oltre 5 anni	1	7		
	<b>con Attestato di Rischio</b> scaduto da meno di 5 anni	1	2	7	
Provenienza da <b>contratto temporaneo</b> scaduto da	da meno di 18 mesi	1	3	4	
	da più di 18 mesi	1	4		

## LEGENDA

- 1 Carta di circolazione del veicolo da assicurare**
- 2 Attestato di Rischio** prodotto dalla precedente compagnia di *Assicurazione* e presente **nella Banca Dati degli Attestati di Rischio**
- Copia della **Polizza temporanea**
- Dichiarazione sostitutiva** di certificazione (su modulo della *Compagnia*) firmata dal *Contraente* o dal *Proprietario che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea* (art. 1892 e 1893 c.c.)
- Dichiarazione sostitutiva** di certificazione (su modulo della *Compagnia*) firmata dal *Contraente* o dal *Proprietario che attesta di non aver circolato dopo il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto o nel periodo successivo alla sospensione* (art. 1892 e 1893 c.c.) o **dopo la cessione del contratto**
- Copia **denuncia di Furto** o di *Appropriazione indebita* rilasciata dall'Autorità competente o documentazione comprovante la **vendita o demolizione o conto vendita o esportazione definitiva all'estero**
- Dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di Assicurazione** dalla quale risulti il periodo di *Assicurazione* e il numero dei *Sinistri R.C.A.* eventualmente accaduti e riferiti al medesimo periodo
- Dichiarazione sostitutiva di Attestato di Rischio** rilasciata al *Contraente* dalla precedente compagnia di *Assicurazione* o dal Commissario liquidatore, in assenza di *Attestato di Rischio* nella *Banca Dati degli Attestati di Rischio*
- Copia del **certificato di morte**
- Dichiarazione** del *Contraente* del precedente contratto assicurativo attestante l'identificazione dell'**utilizzatore del veicolo** e del relativo **periodo di utilizzo**
- Dichiarazione sostitutiva** di certificazione (su modulo della *Compagnia*) firmata dal *Contraente* o dal *Proprietario che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di immatricolazione o di voltura* (art. 1892 e 1893 c.c.)
- Qualora il *Proprietario* o un componente stabilmente convivente del nucleo familiare richieda l'assegnazione della *Classe di merito* di un veicolo ai sensi dell'art.134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209 (cosiddetto "**Bonus Familiare**"): copia della carta di circolazione del veicolo già assicurato <sup>A</sup>, stato di famiglia o documentazione equivalente (escluso l'atto notorio)
- Dichiarazione** rilasciata da un Concessionario autorizzato incaricato alla vendita in caso di "**rientro da conto vendita**" o verbale di ritrovamento rilasciato dalle autorità competenti in caso di **ritrovamento del veicolo a seguito di Furto**
- Copia della **cessione del contratto**
- Copia del **contratto di leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi**. In alternativa, dichiarazione del *Locatario/noleggiatore*, qualora diverso dall'utilizzatore, con evidenza della data di stipula del contratto di leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi
- Qualora l'utilizzatore del veicolo richieda il mantenimento dell'*Attestato di Rischio* per medesimo o altro veicolo ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento IVASS nr 72 del 16/04/2018: **Carta di circolazione del veicolo indicato nell'Attestato di Rischio da utilizzare** (nei casi diversi da *Furto*, demolizione, vendita, conto vendita, esportazione definitiva all'estero, o per cui sia cessata la circolazione), **con annotate le generalità dell'intestatario temporaneo** da almeno 12 mesi ai sensi del comma 2 dell'articolo 247 bis del D.P.R. n. 495/1992
- Qualora il *Proprietario* del veicolo richieda il mantenimento dell'*Attestato di Rischio* per altro o medesimo veicolo da assicurare ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento IVASS nr 72 del 16/04/2018: **Carta di circolazione del veicolo indicato nell'Attestato di Rischio** (nei casi diversi da *Furto*, demolizione, vendita, conto vendita, esportazione definitiva all'estero, o per cui sia cessata la circolazione) e **uno dei seguenti documenti** se rientranti nelle seguenti casistiche:
  - **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (su modulo della *Compagnia*) firmata dal *Contraente* che attesti di essere coniuge, unito civilmente o convivente di fatto
  - **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (su modulo della *Compagnia*) firmata dal *Contraente* che attesti di essere erede convivente o *Familiare* convivente dell'erede del defunto al momento del decesso del *Proprietario*;
  - **Visura camerale della società** in caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;
  - **Visura camerale della società** in caso di trasformazione/fusione/scissione societaria o scissione di ramo di azienda.

A Non necessario nel solo caso di veicolo già assicurato con Zurich

La mancanza anche parziale della documentazione richiesta comporterà l'attribuzione alla massima *Classe di merito Bonus/Malus* ad eccezione dei veicoli precedentemente assicurati all'estero per i quali, in caso di mancata consegna della dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di *Assicurazione* il contratto è assegnato in classe CU 14.

## Determinazione della Classe di Conversione Universale (CU)

La forma tariffaria Bonus/Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

Si articola in 18 (diciotto) classi di appartenenza corrispondenti a livelli di *Premio* crescenti, ovvero dalla classe 1 alla classe 18.

La classe CU sarà attribuita come indicato dalla seguente tabella:

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE		
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo <b>prima immatricolazione al P.R.A.</b> o dopo <b>voltura al P.R.A.</b>	14 o classe derivante dall'applicazione dell'art.134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209	
Veicolo proveniente da <b>cessione del contratto</b>		
Provenienza da <b>Attestato di Rischio</b> riferito a contratto <b>scaduto da più di 5 anni</b>	14	
Veicolo già assicurato in <b>assenza di Attestato di Rischio</b>	18	
Provenienza da <b>Attestato di Rischio</b> riferito a contratto <b>scaduto da meno di 5 anni, ed esente da Sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente</b> in applicazione del c.d. " <b>Bonus Familiare</b> "	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio, inserito dalla precedente compagnia di Assicurazione sulla Banca Dati degli Attestati di Rischio, relativo a un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di un componente stabilmente convivente nel suo nucleo familiare	
Provenienza da <b>Attestato di Rischio</b> riferito a contratto <b>scaduto da meno di 5 anni</b>	riferito ad un veicolo <b>rubato</b> (anche per <i>Appropriazione indebita</i> ), <b>demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero</b> , o per cui sia <b>cessata la circolazione</b>	vedere articolo 1.19 "Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio assicurato"
	riferito ad <b>utilizzatore</b> (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo <b>rubato</b> (anche per <i>Appropriazione indebita</i> ), <b>demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero</b> , o per cui sia <b>cessata la circolazione</b>	
	riferito ad un veicolo <b>ritrovato a seguito di Furto</b> o rientrato in possesso a seguito di <b>precedente "conto vendita"</b>	vedere articolo 1.16 "Sostituzione del veicolo" e articolo 1.20 "Ritrovamento del veicolo a seguito di Furto"
	proveniente da un'altra compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in <b>Liquidazione Coatta Amministrativa</b>	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio inserito dalla precedente compagnia sulla Banca Dati degli Attestati di Rischio, in assenza verrà calcolata in base alla documentazione presentata
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una <b>pluralità di Proprietari ad uno o più di essi</b>	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio inserito dalla precedente compagnia di Assicurazione sulla Banca Dati degli Attestati di Rischio. In assenza di CU, il contratto verrà assegnato nella Classe di merito stabilita in base alle successive regole di prima determinazione della CU
	riferito ad <b>utilizzatore</b> di un veicolo con <b>contratto</b> di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi <b>stipulato dopo il 03/05/2018</b>	
	riferito ad <b>utilizzatore</b> di un veicolo con <b>contratto</b> di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi <b>stipulato prima del 03/05/2018</b>	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di <b>successione agli eredi conviventi</b> con il defunto al momento della sua morte	
	riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita <b>tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto</b> , così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016	
	riferito a <b>conduttore abituale</b> di un veicolo di proprietà di un <b>portatore di handicap</b>	
riferito ad un veicolo la cui <b>proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio</b> con responsabilità illimitata e viceversa		
in caso di <b>trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda</b> di una società di persone o capitali		
riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati		
Veicolo precedentemente e assicurato <b>all'estero</b>	<b>in assenza di Attestato di Rischio</b> o con <i>Attestato di Rischio</i> scaduto da oltre 5 anni	
	<b>con Attestato di Rischio</b> scaduto da meno di 5 anni	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio inserito dalla precedente compagnia sulla Banca Dati degli Attestati di Rischio ed evoluta sulla base della sinistrosità pregressa secondo i criteri di cui alla tabella a pagina 15 di 48 "Criteri di attribuzione della classe di CU"
Provenienza da <b>contratto temporaneo</b> scaduto da	da meno di 18 mesi	Classe di merito risultante dal precedente contratto temporaneo. In assenza di CU, il contratto verrà assegnato in classe 14
	da più di 18 mesi	14

Per i veicoli precedentemente assicurati con formula tariffaria "a *Franchigia*" o "a *Tariffa fissa*" in assenza di CU sull'*Attestato di Rischio*, si procederà alla sua determinazione attraverso le seguenti regole di prima determinazione:

### - Passaggio da "*Franchigia*" a "*Bonus/Malus*"

La *Classe di merito* viene stabilita sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza *Sinistri* di alcun tipo (pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale);

**Tabella - Criteri evolutivi in caso di passaggio da "*Franchigia*" a "*Bonus/Malus*"**

Anni senza <i>Sinistri</i>	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

*N.B.: non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)*

### - Passaggio da forma tariffaria "*Tariffa fissa*" a "*Bonus/Malus*"

Il contratto in formula tariffaria Bonus/Malus è assegnato alla classe CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa riportata sull'*Attestato di Rischio*.

## Regole evolutive applicate alle classi di Conversione Universale

Di anno in anno il contratto è assegnato alla *Classe di merito* di Conversione Universale di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive che tengono conto (*Malus*) o meno (*Bonus*) dei *Sinistri* nel *Periodo di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

Tabella - Criteri di attribuzione della classe di CU

Provenienza Classe di CU	Assegnazione					Provenienza Classe di CU	Assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri		0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	1	3	6	9	12	10	9	12	15	18	18
02	1	4	7	10	13	11	10	13	16	18	18
03	2	5	8	11	14	12	11	14	17	18	18
04	3	6	9	12	15	13	12	15	18	18	18
05	4	7	10	13	16	14	13	16	18	18	18
06	5	8	11	14	17	15	14	17	18	18	18
07	6	9	12	15	18	16	15	18	18	18	18
08	7	10	13	16	18	17	16	18	18	18	18
09	8	11	14	17	18	18	17	18	18	18	18

Come previsto dall'art.134 comma 4-ter.2 del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209, nel caso di contratti che hanno beneficiato di una CU più favorevole per un veicolo di diversa tipologia in applicazione del c.d. *Bonus Familiare*, la *Compagnia*, alla prima scadenza successiva del contratto, si riserva la possibilità di assegnare una *Classe di merito* superiore fino a cinque classi rispetto a quanto riportato nella Tabella "Criteri di attribuzione della classe di CU", al verificarsi di un *Sinistro* di responsabilità principale e che abbia comportato il pagamento di un *Indennizzo* complessivamente superiore a euro 5.000.

## Descrizione della Forma tariffaria Bonus/Malus

La forma Tariffaria "Bonus/Malus" prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*), sulla base di quanto precisato al precedente paragrafo.

Per le **autovetture sono previste 26 (ventisei) Classi di merito di Compagnia** corrispondenti a livelli di *Premio* crescenti dalla classe 1H alla classe 18.

## Nuovi Contratti

I nuovi contratti saranno classificati come indicato nella seguente tabella:

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI COMPAGNIA		
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo <b>prima immatricolazione al P.R.A.</b> o dopo <b>voltura al P.R.A.</b>		14 o classe derivante dall'applicazione dell'art.134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209
Veicolo proveniente da <b>cessione del contratto</b>		14
Provenienza da <b>Attestato di Rischio</b> riferito a contratto <b>scaduto da più di 5 anni</b>		18
Veicolo già assicurato in <b>assenza di Attestato di Rischio</b>		Classe di merito risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza
Provenienza da <b>Attestato di Rischio</b> riferito a contratto <b>scaduto da meno di 5 anni, ed esente da Sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente</b> in applicazione del c.d. " <b>Bonus Familiare</b> "		Classe di merito risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza
riferito ad un veicolo <b>rubato</b> (anche per <i>Appropriazione indebita</i> ), <b>demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero</b> , o per cui sia <b>cessata la circolazione</b>		
riferito ad <b>utilizzatore</b> (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo <b>rubato</b> (anche per <i>Appropriazione indebita</i> ), <b>demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero</b> , o per cui sia <b>cessata la circolazione</b>		
riferito ad un veicolo <b>ritrovato a seguito di Furto</b> o rientrato in possesso a seguito di precedente "conto vendita"		
proveniente da un'altra compagnia di <i>Assicurazione</i> a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in <b>Liquidazione Coatta Amministrativa</b>		
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una <b>pluralità di Proprietari ad uno o più di essi</b>		
riferito ad <b>utilizzatore</b> di un veicolo con <b>contratto</b> di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi <b>stipulato dopo il 03/05/2018</b>		
riferito ad <b>utilizzatore</b> di un veicolo con <b>contratto</b> di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi <b>stipulato prima del 03/05/2018</b>		
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di <b>successione agli eredi conviventi</b> con il defunto al momento della sua morte		
riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra <b>persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto</b> , così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016		
riferito a <b>conducente abituale</b> di un veicolo di proprietà di un <b>portatore di handicap</b>		
riferito ad un veicolo la cui <b>proprietà</b> risulta <b>trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio</b> con responsabilità illimitata e viceversa		
in caso di <b>trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda</b> di una società di persone o capitali		
riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati		
Veicolo precedentemente <b>assicurato all'estero</b>	<b>in assenza di Attestato di Rischio</b> o con <b>Attestato di Rischio</b> scaduto da oltre 5 anni	Classe di merito equivalente alla CU
	<b>con Attestato di Rischio</b> scaduto da meno di 5 anni	
Provenienza da <b>contratto temporaneo</b> scaduto da	da meno di 18 mesi	Classe di merito risultante dal precedente contratto temporaneo
	da più di 18 mesi	14

L'*Attestato di Rischio* deve essere riferito ad un veicolo precedentemente assicurato della medesima tipologia di quello che si intende assicurare, ad eccezione dei casi di applicazione del c.d. "*Bonus Familiare*", per il quale è possibile beneficiare della CU più favorevole maturata su un ulteriore veicolo (anche di diversa tipologia) di proprietà del medesimo *Proprietario* o di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, purché l'*Attestato di Rischio* del veicolo da assicurare sia esente da *Sinistri* (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente.

### Tabella di corrispondenza per la determinazione della *Classe di merito di Compagnia*

Nel caso in cui la CU non sia contenuta nell'*Attestato di Rischio* si rimanda al paragrafo "Determinazione della classe di Conversione Universale"

Classe CU	Classe di <i>Compagnia</i>						
	numero <i>Sinistri</i> nel quinquennio						
	nessun <i>Sinistro</i>	1 <i>Sinistro</i>	2 <i>Sinistri</i>	2 <i>Sinistri</i> di cui almeno 1 nell'AC o precedente	3 <i>Sinistri</i>	3 <i>Sinistri</i> di cui almeno 1 nell'AC o precedente	4 o più <i>Sinistri</i>
01	01 (*)	01	03	04	05	06	18
02	02	02	04	05	06	07	18
03	03	03	05	06	07	08	18
04	04	04	06	07	08	09	18
05	05	05	07	08	09	10	18
06	06	06	08	09	10	12	18
07	07	07	09	10	11	13	18
08	08	08	10	11	12	14	18
09	09	09	11	12	13	15	18
10	10	10	12	13	14	16	18
11	11	11	13	14	15	17	18
12	12	12	14	15	16	18	18
13	13	13	15	16	17	18	18
14	14	14	16	17	18	18	18
15	15	15	17	18	18	18	18
16	16	16	18	18	18	18	18
17	17	17	18	18	18	18	18
18	18	18	18	18	18	18	18

(\*) nel caso del quinquennio completo la classe di *Compagnia* per autovetture sarà la 1C

Quanto riportato in tabella è valido fatto salvo quanto segue.

In caso di veicolo precedentemente assicurato presso la *Compagnia* verrà mantenuta la *Classe di merito di Compagnia* assegnata dalla stessa alla scadenza annuale indicata nell'*Attestato di Rischio* o la *Classe di merito di Compagnia* riportata sul contratto, nel caso di *Polizza* di durata inferiore all'anno.

Tale regola di mantenimento della *Classe di merito di Compagnia* è estesa anche ai contratti stipulati a seguito di prima immatricolazione o voltura al *P.R.A.* che beneficiano di una CU più favorevole maturata su ulteriore veicolo della medesima tipologia in applicazione del c.d. *Bonus Familiare*, a condizione che tale ulteriore veicolo fosse precedentemente assicurato presso la *Compagnia*.

La regola di cui al precedente comma verrà applicata a condizione che non siano trascorsi più di 60 (sessanta) mesi dalla scadenza indicata sull'*Attestato* o 18 (diciotto) mesi dalla scadenza del contratto temporaneo e sempre che venga raccolta la documentazione prevista; diversamente la *Classe di merito di Compagnia* verrà attribuita secondo le regole per la determinazione della classe di Conversione Universale (CU).

**Nei casi di mancanza, anche parziale, dei documenti richiesti il contratto sarà assegnato alla *Classe di merito di Compagnia* e CU 18 (diciottesima) ad eccezione dei veicoli precedentemente assicurati all'estero per i quali, in caso di mancata consegna della dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di *Assicurazione*, il contratto è assegnato alla *Classe di merito di Compagnia* e CU 14.**

L'assegnazione alla *Classe di merito* 18 (diciottesima) di *Compagnia* e CU 18 (diciottesima) effettuata ai sensi del comma precedente sarà soggetta a revisione nel caso in cui la documentazione richiesta sia fornita **entro la data di scadenza del contratto**.

L'eventuale differenza a credito del *Contraente* sarà rimborsata, al netto di imposte e contributi, entro la data di scadenza del contratto.

## Rinnovi di contratto (annualità successive)

Di anno in anno il contratto è assegnato alla *Classe di merito di Compagnia* di pertinenza in base alle seguenti tabelle di regole evolutive che tengono conto (*Malus*) o meno (*Bonus*) dei *Sinistri* nel *Periodo di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

- Per le autovetture:

Classe di merito di Compagnia	Classe di collocazione in base ai Sinistri "osservati"									
	0 Sinistri	(*)Variazione %	1 Sinistro	(*)Variazione %	2 Sinistri	(*)Variazione %	3 Sinistri	(*)Variazione %	4 o più Sinistri	(*)Variazione %
1H	1H	0,00	1F	5,90	1C	15,50	01	23,90	4	34,90
1G	1H	-2,40	1E	6,60	1B	15,80	02	23,00	5	36,10
1F	1G	-3,20	1D	6,20	1A	14,90	03	22,80	6	37,10
1E	1F	-3,00	1C	5,80	01	13,40	04	23,50	7	38,20
1D	1E	-2,90	1B	5,50	02	12,00	05	24,00	08	38,60
1C	1D	-2,60	1A	5,30	03	12,50	06	25,70	09	40,40
1B	1C	-2,70	01	4,40	04	13,70	07	27,20	10	41,30
1A	1B	-2,50	02	3,60	05	14,60	08	28,10	11	44,60
01	1A	-1,80	03	4,90	06	17,20	09	30,90	12	48,70
02	01	-1,70	04	7,10	07	19,80	10	33,10	13	54,40
03	02	-3,10	05	7,30	08	19,90	11	35,30	14	61,60
04	03	-3,70	06	7,60	09	20,20	12	36,50	15	103,90
05	04	-3,30	07	8,20	10	20,30	13	39,50	16	130,30
06	05	-3,90	08	7,40	11	21,20	14	44,60	17	203,20
07	06	-3,80	09	7,40	12	22,00	15	82,30	18	294,90
08	07	-3,20	10	7,60	13	24,80	16	106,10	18	282,50
09	08	-3,90	11	8,50	14	29,50	17	171,40	18	267,60
10	09	-3,30	12	9,80	15	64,00	18	255,40	18	255,40
11	10	-4,70	13	10,60	16	82,60	18	238,90	18	238,90
12	11	-4,50	14	14,00	17	139,00	18	223,70	18	223,70
13	12	-5,30	15	41,40	18	206,50	18	206,50	18	206,50
14	13	-7,40	16	53,00	18	183,90	18	183,90	18	183,90
15	14	-23,70	17	60,00	18	116,70	18	116,70	18	116,70
16	15	-14,40	18	85,60	18	85,60	18	85,60	18	85,60
17	16	-27,00	18	35,40	18	35,40	18	35,40	18	35,40
18	17	-26,20	18	0,00	18	0,00	18	0,00	18	0,00

(\*) Si precisa che per "Variazione %" si intende la diminuzione o l'aumento del *Premio* sulla base dell'applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di *Sinistri* nel *Periodo di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

Come previsto dall'art.134 comma 4-ter.2 del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209, nel caso di contratti che hanno beneficiato di una CU più favorevole per un veicolo di diversa tipologia in applicazione del c.d. *Bonus Familiare*, la *Compagnia*, alla prima scadenza successiva del contratto, si riserva la possibilità di assegnare una *Classe di merito* superiore fino a cinque classi rispetto a quanto riportato nella Tabella "Criteri di attribuzione della classe di CU", al verificarsi di un *Sinistro* con responsabilità principale e che abbia comportato il pagamento di un *Indennizzo* complessivamente superiore a euro 5.000.



### Articolo 1.15

#### Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale di *Polizza* e quella dell'Abbonamento *Octo*. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, **non interrompe il Periodo di osservazione in corso, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:**

- non vi sia sostituzione della persona del *Proprietario* (o del *Locatario* nel caso di contratti di leasing) o dei soggetti aventi diritto al mantenimento della *Classe di merito* sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018;
- riguardi veicoli a cui si possa applicare la medesima forma tariffaria del veicolo sostituito.

### Articolo 1.16

#### Sostituzione del veicolo

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto di *Assicurazione*, nonché dell'Abbonamento *Octo*, solo nel caso di alienazione o di consegna in "conto vendita" del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione, cessazione della circolazione (art. 103 del *Codice della strada*) o esportazione definitiva all'estero attestata dalla certificazione del P.R.A. o da copia del certificato di cui all'art. 46, IV comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la sua demolizione. **In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.**

**Qualora il veicolo consegnato in "conto vendita" risulti invenduto ed il *Proprietario* o i soggetti aventi diritto al mantenimento della *Classe di merito* sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 Aprile 2018 rientrandone in possesso, richiedessero la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe CU e alla classe di *Compagnia* attribuite al veicolo al momento della consegna in "conto vendita".**

**E' data facoltà al *Contraente* di richiedere il rimborso del *Premio* pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi riferito alle garanzie non più previste sul nuovo veicolo.**

### Articolo 1.17

#### Riapertura di un *Sinistro*

**Nel caso in cui un *Sinistro* già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di**

**contratto successivo alla riapertura del *Sinistro* stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del *Premio*.**

### Articolo 1.18

#### Rimborso del *Sinistro*

È data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio*, qualora previste, conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla *Compagnia*, sia in caso di rinnovo o di nuovo contratto, il rimborso dei *Sinistri* da essa liquidati a titolo definitivo rientranti nel *Periodo di osservazione* di riferimento.

Nel caso di *Sinistro* con data di accadimento a partire dal 1° febbraio 2007 e liquidato ai sensi del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 ("*Risarcimento Diretto*"), il rimborso dello stesso potrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei modi e dei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

### Articolo 1.19

#### Mantenimento della *Classe di merito* in caso di cessazione del *Rischio* assicurato

In caso di *Furto* (o *Appropriazione indebita*), demolizione, cessazione della circolazione (art. 103 *Codice della strada*), esportazione definitiva all'estero, vendita o consegna in conto vendita, il *Proprietario* o i soggetti aventi diritto al mantenimento della *Classe di merito* sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018 possono beneficiare per un altro veicolo di loro proprietà, **nel caso in cui la stipulazione della *Polizza* avvenga entro 5 anni (18 mesi per un precedente contratto temporaneo) dalla scadenza del precedente contratto, della *Classe di merito* indicata sull'attestazione del *Rischio***

Nel caso in cui la stipulazione della *Polizza* avvenga invece successivamente avverrà l'assegnazione alla classe CU 14 e alla classe di *Compagnia* 14.

### Articolo 1.20

#### Ritrovamento del veicolo a seguito di *Furto*

Per il veicolo che venga successivamente ritrovato e nel caso in cui l'*Assicurato* si sia già avvalso della facoltà di cui al precedente Articolo 1.19 ("*Mantenimento della *Classe di merito* in caso di cessazione del *Rischio* assicurato*"), dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di CU e di *Compagnia* attribuita al veicolo al momento del *Furto*.

# Sezione 2 - Incendio, Furto, Salvaspese (operanti se richiamate in Polizza)

## Condizioni

### Articolo 2.1

#### Incendio - Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* si obbliga, **nei limiti ed alle condizioni che seguono**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in *Polizza*, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, inclusi i pezzi di ricambio, gli *Optional* e gli *Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo, il cui Valore deve essere compreso nei "Valori assicurati", contro i *Rischi di Incendio, Esplosione, Scoppio* ed azione del fulmine.

**Il Valore degli *Optional* e *Accessori non di serie*, la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del *Sinistro* da parte della *Compagnia*, deve essere espressamente indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional e Accessori non di serie*" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente.**

Limitatamente agli *Apparecchi audiofonovisivi*, non previsti di serie dalla casa costruttrice e installati successivamente alla data di prima immatricolazione il cui Valore è indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional e Accessori non di serie*", il limite di *Indennizzo* in caso di *Sinistro* si intende fissato fino ad un massimo del 20% dei "*Valori assicurati*" con il massimo di 5.000 euro.

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a valore intero (vedi articolo 24 delle *Condizioni Generali di Assicurazione*).

### Articolo 2.2

#### Furto Parziale - Oggetto dell'Assicurazione

In caso di tentata *Rapina/Furto* del veicolo assicurato o di *Furto* consumato del veicolo assicurato ma con successivo ritrovamento dello stesso, la *Compagnia* si obbliga, **nei limiti ed alle condizioni che seguono**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in *Polizza* fino ad un massimo del **80% del Valore commerciale o del Valore garantito del Veicolo**, inclusi i pezzi di ricambio, gli *Optional* e gli *Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo, il cui Valore deve essere compreso nei "Valori assicurati".

**Il Valore degli *Optional* e *Accessori non di serie*, la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del *Sinistro* da parte della *Compagnia*, deve essere espressamente indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional e Accessori non di serie*" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente.**

In caso di *Sinistro* l'*Indennizzo*, riferito agli *Optional* e *Accessori non di serie*, limitatamente ad *Apparecchi audioradio/CD/televisioni* ed altre apparecchiature del genere, purchè stabilmente fissati sul veicolo, non potrà essere superiore al 20% dei "Valori assicurati" con il massimo di 5.000 euro.

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a valore intero (vedi articolo 24 delle *Condizioni Generali di Assicurazione*).

### Articolo 2.3

#### Furto Totale - Oggetto dell'Assicurazione

In caso di *Rapina/Furto* del veicolo assicurato la *Compagnia* si obbliga, **nei limiti ed alle condizioni che seguono**, ad indennizzare un importo pari al **Valore commerciale con il limite del Valore assicurato** riportato in *Polizza* o in *Quietanza* o del **Valore garantito del veicolo**:

- in caso di mancato ritrovamento;
- **in caso di ritrovamento**, con danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in *Polizza* pari ad un importo superiore al 80% del *Valore commerciale* del Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli *Optional* e gli *Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo, il cui Valore deve essere compreso nei "Valori assicurati".

**Il Valore degli *Optional* e *Accessori non di serie*, la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del *Sinistro* da parte della *Compagnia*, deve essere espressamente indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional e Accessori non di serie*" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente.**

Limitatamente agli *Apparecchi audiofonovisivi*, non previsti di serie dalla casa costruttrice e installati successivamente alla data di prima immatricolazione il cui Valore è indicato in *Polizza* nella casella "*Optional e Accessori non di serie*", il limite di *Indennizzo* in caso di *Sinistro* si intende fissato fino ad un massimo del 20% dei "*Valori assicurati*" con il massimo di 5.000 euro.

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a valore intero (vedi articolo 24 delle *Condizioni Generali di Assicurazione*).

### Articolo 2.4

#### Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle "*Condizioni Generali di Assicurazione*", l'*Assicurazione* non comprende altresì i danni, derivanti da:

- *Incendio*, avvenuti durante la guida fuoristrada ovvero in aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private (intendendo elementi costituenti le strade - oltre alla carreggiata - la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l'inversione di marcia;
- *Furto*, le spese relative alla reimmatricolazione del veicolo assicurato in caso di *Furto* della/e targa/he.

## Prestazioni Aggiuntive

### Articolo 2.5

#### Corpi di veicoli terrestri

#### 1. *Incendio* da *Atti vandalici* ed *Eventi sociopolitici*

La copertura è estesa ai danni da *Incendio* avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e *Atti di Danneggiamento volontario*

(c.d. *vandalismo*). In caso di *Sinistro* l'Assicurato dovrà fare denuncia all'Autorità.

## 2. Circolazione abusiva

(operante solo se presente la garanzia *Furto* e nei limiti da essa previsti)

L'Assicurazione vale anche per i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di *Furto* o *Rapina* purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

## 3. Danni al veicolo conseguenti a *Furto* di cose non assicurate

La *Compagnia* indennizza l'Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti nella garanzia *Furto* Parziale, dei danni subiti dal veicolo identificato in *Polizza* a seguito di *Furto* tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

In assenza della garanzia *Furto* l'Indennizzo verrà corrisposto dietro deduzione dello Scoperto del 10% con il Minimo di 150,00 Euro.

La presente garanzia vale esclusivamente per le autovetture e per gli autoveicoli ad uso promiscuo.

## 4. Caduta "corpi orbitanti"

Sono indennizzabili i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, esclusi ordigni esplosivi.

La garanzia è prestata fino all'ammontare dei "Valori assicurati" per la garanzia *Incendio* e *Furto*, il cui massimo è rappresentato dal Valore commerciale o del Valore garantito del veicolo.

## Articolo 2.6

### Salvaspese

(richiamata in *Polizza* come Perdite Pecuniarie)

### Salvaspese FORMA A

#### 1. Autorimessaggio e trasporto

In caso di *Rapina*, *Furto* o *Incendio* del veicolo assicurato, la *Compagnia* rimborserà - sino ad un massimo di 500 Euro per *Sinistro* - le spese sostenute per il trasporto e/o ricovero temporaneo disposto dall'Autorità e conseguenti al ritrovamento o inerenti alla rimozione.

#### 2. Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in *Polizza*, la *Compagnia* rimborserà - fino ad un massimo di 250 Euro per evento - le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto.

#### 3. Garanzia spese di immatricolazione

In caso di *Incendio*, *Furto* o *Incidente* da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in *Polizza* o l'antieconomicità della sua riparazione, la *Compagnia* corrisponderà - fino ad un massimo di 250 Euro - le spese documentate sostenute dall'Assicurato al momento dell'acquisto per l'immatricolazione di altro veicolo in sostituzione di quello assicurato.

#### 4. Concorso spese ripristino box di proprietà

La *Compagnia* rimborserà - fino ad un massimo di 5.000 Euro per evento - le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato o suoi famigliari adibito a rimessa, in conseguenza di *Incendio* o *Esplosione* del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato.

#### 5. Garanzia tasso di proprietà esclusa qualsiasi soprattassa

In caso di *Incendio*, *Furto* o *Incidente* da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo identificato in *Polizza* o l'antieconomicità della sua riparazione, la *Compagnia* corrisponderà all'Assicurato un Indennizzo pari alla quota della tasso di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del *Sinistro* fino alla data di scadenza della tasso pagata, sempre che rimanga a suo carico.

#### 6. Garanzia bagaglio

In caso di *Incendio* o di *Incidente* da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo identificato in *Polizza* o l'antieconomicità della sua riparazione, la *Compagnia* rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio, fino ad un massimo di 250 Euro per evento. La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli Apparecchi fotografici e relativi Accessori, gli Apparecchi audiofonovisivi, Apparecchi ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. In caso di *Sinistro*, l'Assicurato dovrà presentare denuncia all'Autorità e fornirne copia alla *Compagnia*.

#### 7. Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La *Compagnia* rimborserà - fino ad un massimo di 500 Euro per evento - le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell'autovettura in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di *Incidenti* stradali.

#### 8. Ripristino Airbag

La *Compagnia* rimborserà - fino ad un massimo di 1.000 Euro per evento con il limite del Valore commerciale del veicolo - le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e dei dispositivi antincendio del veicolo a seguito dell'attivazione degli stessi conseguente ad *Incidente* da circolazione.

L'Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Auto o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.

La garanzia è valida per un solo evento all'anno.

### Salvaspese FORMA B

#### 1. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione

La *Compagnia* rimborserà, in caso di *Furto* totale del veicolo con successivo ritrovamento, le spese sostenute per il lavaggio e disinfezione del veicolo. L'Assicurato, unitamente alla denuncia di *Sinistro*, dovrà produrre copia della documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta e la copia del verbale di ritrovamento del veicolo redatto dalle

**Autorità competenti.** La garanzia copre **fino ad un massimo di 250,00 Euro** per *Sinistro* e per anno assicurativo.

## 2. Rimborso spese veterinarie

La *Compagnia* rimborserà **le spese veterinarie** sostenute dall'*Assicurato* **per visite e cure effettuate all'Animale domestico** di proprietà dell'*Assicurato* o di un suo *Familiare* convivente risultante dallo stato di famiglia, presente a bordo del veicolo che abbia subito lesioni a seguito di *Incidente* stradale o *Incendio* del veicolo assicurato. **L'Assicurato, unitamente alla denuncia di Sinistro (o modello CAI) con annotata la presenza dell'Animale domestico al momento del Sinistro, dovrà produrre copia della fattura del veterinario con la descrizione delle cure eseguite.** La garanzia è limitata a cani e gatti e copre **fino ad un massimo di 150,00 Euro** per *Sinistro* e per anno assicurativo.

## 3. Rimborso spese di trasporto per fermo mezzo

La *Compagnia* rimborserà **le spese di trasporto per utilizzo di mezzi pubblici o privati** sostenute dall'*Assicurato* (es. taxi, noleggio autovettura) derivanti dal mancato utilizzo del veicolo a seguito di perdita totale dello stesso per *Incidente* stradale e/o *Incendio*. **L'Assicurato, unitamente alla denuncia di Sinistro (o modello CAI), dovrà produrre copia del certificato di radiazione al P.R.A. del veicolo e copia della documentazione fiscale (rilevante a) comprovante la spesa sostenuta.** La garanzia copre **fino ad un massimo di 150,00 Euro** per *Sinistro* e per anno assicurativo. Qualora al momento del *Sinistro* risulti tra le persone trasportate ed espressamente dichiarate nella denuncia (o modello CAI), un disabile, **il Massimale è elevato a 300,00 Euro** per *Sinistro* e per anno assicurativo. **La disabilità deve essere documentata.**

## 4. Rimborso spese per sostituzione serratura Abitazione

La *Compagnia* rimborserà le spese sostenute dall'*Assicurato* per **sostituire la/e serratura/e dell'Abitazione di residenza** dell'*Assicurato* in caso di *Furto* totale del veicolo contenente le chiavi del suddetto immobile. **L'Assicurato, unitamente alla denuncia di Sinistro, dovrà presentare la fattura di sostituzione della/e serratura/e e la denuncia di Furto del veicolo presentata alle Autorità competenti, con annotata la presenza delle chiavi dell'immobile all'interno del veicolo oggetto di Furto.** La garanzia copre **fino ad un massimo di 150,00 Euro** per *Sinistro* e per anno assicurativo.

## 5. Rimborso spese per reimmatricolazione targhe

La *Compagnia* rimborserà le spese sostenute per la **reimmatricolazione** del veicolo in caso di distruzione della/e targa/he di immatricolazione dovute ad *Incidente* stradale e/o *Incendio* del veicolo assicurato. La garanzia è operante anche in caso di **smarrimento o Furto** della/e targa/he di immatricolazione riferite al veicolo assicurato. **L'Assicurato, unitamente alla denuncia di Sinistro (o modello CAI), dovrà presentare la denuncia di distruzione o smarrimento della/e targa/he, redatta dalle Autorità competenti e la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta.** La garanzia copre **fino ad un massimo di 150,00 Euro** per *Sinistro* e per anno assicurativo.

## 6. Rimborso spese per duplicato patente di guida

La *Compagnia* rimborserà **le spese sostenute per ottenere il duplicato della patente di guida** a seguito di *Incendio* e/o *Furto* del veicolo assicurato contenente la patente stessa. **L'Assicurato dovrà presentare la copia della denuncia di Furto redatta dalle Autorità competenti con annotata la**

**presenza della patente di guida all'interno del veicolo oggetto di Furto, e copia della documentazione fiscale attestante il rilascio del duplicato a comprova della spesa sostenuta.** La garanzia copre **fino ad un massimo di 100,00 Euro** per *Sinistro* e per anno assicurativo.

## 7. Rimborso spese per danni subiti alle attrezzature di disabili

La *Compagnia* rimborserà, in caso di *Incidente* stradale e/o *Incendio* del veicolo assicurato, **i danni subiti ai mezzi ausiliari di disabili** (es. carrozzina) trasportati sul veicolo assicurato al momento del *Sinistro*. **L'Assicurato, unitamente alla denuncia di Sinistro (o modello CAI) con annotata la presenza dei mezzi ausiliari del disabile al momento del Sinistro, dovrà presentare copia della documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta e documentazione attestante la disabilità.** La garanzia copre **fino ad un massimo di 250,00 Euro** per *Sinistro* e per anno assicurativo.

## 8. Rimborso spese per danni subiti su traghetti

La *Compagnia* rimborserà, **i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto del veicolo a bordo di traghetti**, con presenza del conducente durante il viaggio marittimo. La garanzia è operante nei casi di seguito elencati:

- affondamento dei traghetti;
- *Allagamento* della stiva dei traghetti;
- scontro dei traghetti con altri mezzi;
- perdita di carico per avaria generale, come disciplinato dal Codice della Navigazione;
- caduta accidentale di merci o attrezzatura di proprietà del vettore marittimo dovuti ad un irregolare ancoraggio delle stesse o dovuti ad eventi atmosferici (es: mare mosso, uragani, trombe d'aria);

**Si intendono esclusi:**

- **i danni subiti derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli/rimorchi trasportati durante il viaggio marittimo;**
- **i danni alle merci di terzi trasportate sul veicolo assicurato;**
- **i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di imbarco e sbarco sul vettore marittimo;**
- **qualsiasi danno subito dal conducente o dai trasportati del veicolo assicurato.**

**L'Assicurato, unitamente alla denuncia di Sinistro, dovrà presentare il biglietto relativo al trasporto effettuato. Inoltre, per permettere alla Compagnia di esercitare l'azione di Rivalsa ai sensi degli artt. 422 e 423 del Codice della Navigazione, nei confronti di eventuali terzi responsabili del Sinistro, l'Assicurato dovrà immediatamente notificare un Reclamo ai Responsabili di bordo e consegnare alla Compagnia una copia del rapporto dei danni rilasciato dagli stessi e sottoscritto dall'Assicurato.**

La garanzia copre **fino ad un massimo di 3.000,00 Euro** per *Sinistro* e per anno assicurativo con il limite del **Valore commerciale** o del **Valore garantito** del veicolo.

## Salvaspese FORMA C

La forma C include la copertura di tutte le garanzie previste dalla FORMA A e FORMA B.

# Sezione 3 - Kasko (operante se richiamata in Polizza)

## Condizioni

### Articolo 3.1

#### Oggetto dell'Assicurazione

(è operante solo la forma di Garanzia espressamente richiamata in Polizza)

#### A) Garanzia Collisione

La *Compagnia* si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, subiti dal veicolo assicurato inclusi i pezzi di ricambio, gli *Optional* e gli *Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo - **la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del Sinistro da parte della Compagnia** e il cui Valore deve essere compreso nei "Valori assicurati" espressamente indicati in *Polizza* o in *Quietanza* e comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente - **in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, targato o comunque abilitato alla circolazione, verificatisi durante la circolazione.**

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a valore intero (vedi articolo 24 delle *Condizioni Generali di Assicurazione*).

**E' data facoltà alla Compagnia di escludere dal contratto la garanzia qualora l'età del veicolo assicurato sia superiore ai 7 anni.**

#### B) Garanzia Kasko Totale: Urto - Collisione - Ribaltamento - Uscita di strada

La *Compagnia* si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, subiti dal veicolo assicurato inclusi i pezzi di ricambio, gli *Optional* e gli *Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo - **la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del Sinistro da parte della Compagnia** e il cui Valore deve essere compreso nei "Valori assicurati" espressamente indicati in *Polizza* o in *Quietanza* e comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili, fissi e animali selvatici, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione.

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a valore intero

**E' data facoltà alla Compagnia di escludere dal contratto la garanzia qualora l'età del veicolo assicurato sia superiore ai 7 anni.**

#### C) Garanzia EASYKASKO

La *Compagnia* si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio, **fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza o con il limite del Valore commerciale o del Valore garantito del veicolo qualora tale valore sia inferiore al Massimale indicato in Polizza e con il limite del Valore commerciale del veicolo, in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, targato o comunque abilitato alla**

#### **circolazione, verificatisi durante la circolazione.**

In caso di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile Auto al momento del *Sinistro* o in caso di collisione (avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) con altro veicolo immatricolato e assicurato all'estero in uno Stato facente parte del sistema della *Carta Verde*, **il Massimale di garanzia è elevato al Valore commerciale o al Valore garantito** del veicolo. Per gli aspetti di dettaglio relativi alle condizioni di operatività di questa estensione, si rimanda al successivo punto D) Garanzia Alter Ego Forma A e Forma B della Sezione 3 - Kasko.

Rientrano nei danni risarcibili gli *Optional* e gli *Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo **la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del Sinistro da parte della Compagnia** e il cui Valore deve essere compreso nei "Valori assicurati" espressamente indicati in *Polizza* o in *Quietanza* e comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente.

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a Primo *Rischio* Assoluto senza applicazione del *Degrado d'uso* sulle parti sostituite.

Relativamente alle garanzie A), B) e C) di cui sopra, si applicano le seguenti disposizioni:

- ove il conducente al momento del *Sinistro* guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso alcolemico rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente, o sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, **verrà applicata una Franchigia di 500,00 Euro.**
- per i *Sinistri* rientranti nell'ambito del *Risarcimento* Diretto (CARD), normato dall'art. 149 D.Lgs. 7 Settembre 2005 n. 209, ove risulti parzialmente impegnata la responsabilità dell'*Assicurato*, l'*Indennizzo* sarà determinato come differenza tra il danno diretto patito dall'*Assicurato* e quanto riconosciuto in ambito CARD, **entro il limite del Valore commerciale o del Valore garantito del veicolo assicurato e con il limite del Massimale indicato in Polizza.**
- nel caso di *Sinistri* non rientranti nell'ambito della CARD, ove risulti parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la *Compagnia* rinuncia al *Diritto di Surrogazione* nei confronti di terzi responsabili, per ogni *Indennizzo* percepito dall'*Assicurato* fino all'ammontare del danno diretto subito dal veicolo in garanzia, **entro il limite del Valore commerciale o del Valore garantito del veicolo e del Massimale indicato in Polizza.**

#### D) Garanzia Alter Ego

##### Alter Ego - FORMA A

La *Compagnia* si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione **con altro veicolo identificato e non assicurato** per la Responsabilità Civile Auto al momento del *Sinistro*.

**La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato fornisca almeno uno dei documenti di seguito elencati,**

#### idonei a ricostruire la dinamica dell'Incidente:

- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;
- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;
- modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- denuncia/esposto all'Autorità presentata dall'Assicurato entro 3 giorni lavorativi dalla data dell'Incidente con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento.

L'Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo con un limite massimo di Indennizzo fissato nel *Valore commerciale* o nel *Valore garantito* del veicolo. Sono indennizzabili anche gli eventuali *Optional* e *gli Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo che hanno subito danni nell'Incidente.

Quanto sopra opera purché l'Assicurato non faccia ricorso al Fondo di garanzia vittime della strada per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato.

#### Alter Ego - FORMA B

Oltre a quanto previsto dalla garanzia Alter Ego forma A, la *Compagnia* si obbliga ad indennizzare anche i danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione (avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) con altro veicolo immatricolato e assicurato all'estero in uno Stato facente parte del sistema della *Carta Verde*.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato fornisca almeno uno dei documenti di seguito elencati, idonei a ricostruire la dinamica dell'Incidente:

- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;
- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;
- modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto dalle parti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- denuncia della controparte alla propria compagnia e dichiarazione di responsabilità sottoscritta dalla controparte stessa;
- ricostruzione della dinamica dell'Incidente da parte dell'Assicurato con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento.

L'Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo **con un limite massimo di**

**Indennizzo fissato nel Valore commerciale o nel Valore garantito del veicolo.** Sono indennizzabili anche gli eventuali *Optional* e *gli Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo che hanno subito danni nell'Incidente.

Quanto sopra opera purché l'Assicurato non faccia ricorso all'UCI (Ufficio Centrale Italiano) per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato.

#### Articolo 3.2

##### Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle "*Condizioni Generali di Assicurazione*", la garanzia non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano nonché di guida fuoristrada ovvero in aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private (intendendo elementi costituenti le strade - oltre alla carreggiata - la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l'inversione di marcia);
- per i danni conseguenti a *Furto* consumato o tentato e *Rapina*, nonché ad *Incendio* non determinato da uno degli eventi previsti all'"Oggetto dell'Assicurazione";
- per i danni alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti all'"Oggetto dell'Assicurazione";
- nel caso di circolazione dell'autoveicolo all'interno degli autodromi nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare;
- nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dell'autoveicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista;
- per i danni riconducibili alla garanzia Cristalli.

#### Articolo 3.3

##### Rinuncia al Diritto di Surrogazione

La *Compagnia* rinuncia al *Diritto di Surrogazione* che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei *Familiari* dell'Assicurato.

#### Articolo 3.4

##### Colpa grave

L'Assicurazione vale anche per i *Sinistri* determinati da colpa grave del *Contraente*, dell'Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il veicolo identificato in *Polizza*.

## Sezione 4 - Cristalli (operante se richiamata in Polizza)

### Condizioni

#### Articolo 4.1

##### Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia*, nei limiti ed alle condizioni sotto riportate, indennizza i danni da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*.

Nella determinazione dell'ammontare dell'*Indennizzo* si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'*Assicurato* la tenga a suo carico.

#### Forma 'D'

Per ogni evento, ed indipendentemente dal numero e dal tipo dei cristalli danneggiati, il *Massimale* di garanzia si intende fissato in 1.500,00 Euro senza alcuna applicazione di *Franchigia* qualora l'*Assicurato* provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto dagli specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la *Compagnia* (elenco disponibile sul sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it)). Qualora l'*Assicurato* non intenda avvalersi del servizio offerto da uno degli specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la *Compagnia*, il *Massimale* di garanzia si intende fissato in 600,00 Euro con applicazione della *Franchigia* pari a 100,00 Euro.

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a Primo *Rischio* Assoluto senza applicazione del *Degrado d'uso* sulle parti sostituite.

#### Articolo 4.2

##### Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle "*Condizioni Generali di Assicurazione*", la garanzia non comprende altresì i danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.

#### Articolo 4.3

##### Servizi specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la *Compagnia*

L'*Assicurato* che intenda avvalersi dei servizi prestati da uno degli specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la *Compagnia* (elenco disponibile sul sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it)) dovrà:

- telefonare al numero Verde dedicato per fissare l'appuntamento o richiedere il servizio a domicilio; si precisa che le condizioni di erogazione del servizio a domicilio saranno comunicate direttamente dallo specialista nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionato con la *Compagnia* scelto;
- esibire l'originale dello stampato di *Polizza* allo specialista nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionato.

# Sezione 5 - Ritiro patente (operante se richiamata in Polizza)

## Condizioni

### Articolo 5.1

#### Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* si obbliga a corrispondere l'indennità giornaliera indicata in *Polizza*, per una durata massima di 180 giorni per **Sinistro**, per il caso che al conducente del veicolo assicurato sia temporaneamente ritirata (sospesa) la patente di guida in conseguenza diretta ed esclusiva di **Incidente** da circolazione avvenuto durante il periodo di validità della presente *Polizza*, anche se riconducibile ad *Attacchi Cyber*, che abbia provocato la morte o lesioni personali gravissime o gravi ed in ogni altro caso di investimento di persona.

### Articolo 5.2

#### Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle “*Condizioni Generali di Assicurazione*” la garanzia non è operante:

- se l'*Assicurato* non viene prosciolto o assolto da eventuali imputazioni del *Reato* di fuga o di omissione di soccorso o di ulteriori *Reati* per i quali è stata applicata la sospensione e/o il ritiro della patente di guida, e se viene riscontrata, in via definitiva, una violazione al *Codice della strada*; in tali casi la garanzia rimane operante per i danni economici subiti dal datore di lavoro o dall'azienda presso cui opera il conducente, *Proprietari* del veicolo assicurato e *Contraenti* di *Polizza*, qualora la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui è adibito il conducente;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se la patente viene immediatamente revocata con provvedimento definitivo;
- se nei confronti dell'*Assicurato* sono stati in precedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente, senza che la circostanza sia stata resa nota alla *Compagnia*;

- se l'*Assicurato* guida il veicolo con patente scaduta o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi prescritti in patente;
- se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'*Assicurato*;
- se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione;
- se l'*Assicurato* non fa uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente;
- se l'*Assicurato* si trova in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- se al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non è regolarmente assicurato a norma di legge.

### Articolo 5.3

#### Criteri di liquidazione del danno

L'indennità giornaliera è riconosciuta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione e fino a quando la patente non venga restituita o definitivamente revocata, fermo sempre il limite massimo di giorni indennizzabili, citato nell'Articolo 5.1.

Il pagamento viene effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto l'*Assicurato* abbia ottemperato agli “obblighi in caso di *Sinistro*” delle *Condizioni Generali di Assicurazione*.

È tuttavia facoltà dell'*Assicurato* chiedere che l'indennità, via via maturata, venga corrisposta alla fine di ciascun mese solare.

In caso di imputazione del *Reato* di fuga o di omissione di soccorso o di ulteriori *Reati* per i quali è stata applicata la sospensione e/o il ritiro della patente di guida, l'indennità è corrisposta solo dopo che l'*Assicurato* sia stato prosciolto od assolto o, in caso di presunta violazione del *Codice della strada*, solo successivamente alla revoca della relativa sanzione; tale condizione non si applica per i pagamenti dovuti al datore di lavoro o all'azienda presso cui opera il conducente.

In ogni caso, l'*Assicurato* è tenuto a dare avviso immediato alla *Compagnia* dell'avvenuta restituzione della patente.



## Sezione 6 - Eventi speciali (operante se richiamata in Polizza)

### Condizioni

#### Articolo 6.1

##### Oggetto dell'Assicurazione

##### Eventi naturali

La *Compagnia* garantisce l'*Indennizzo* dei danni materiali e diretti causati al veicolo designato in *Polizza* compresi gli *Optional* e gli *Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo - **la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del Sinistro da parte della Compagnia** e il cui Valore deve essere compreso nei "Valori assicurati" espressamente indicati in *Polizza* o in *Quietanza* e comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente - a seguito di slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò anche quando il veicolo non si trova in circolazione.

La garanzia è operante anche nel caso di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, *Alluvioni*, grandine, venti oltre gli 80 km/h, **quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli.**

La garanzia è inoltre operante in caso di collisione con animali selvatici, avvenuta in aree ammesse alla circolazione, fino alla concorrenza di 3.000,00 Euro e comunque nel limite del *Valore commerciale* o del *Valore garantito* del veicolo, a condizione che l'evento fortuito sia rilevato dalle Autorità preposte sul luogo di accadimento del *Sinistro* stesso; ferme le esclusioni previste nelle "Condizioni Generali di Assicurazione" la garanzia non è operante per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo assicurato se non immediatamente conseguente all'urto con l'animale selvatico.

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a valore intero (vedi articolo 24 delle *Condizioni Generali di Assicurazione*).

##### Atti vandalici ed Eventi sociopolitici

La *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti subiti dal

veicolo identificato in *Polizza*, compresi gli *Optional* e gli *Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo - **la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del Sinistro da parte della Compagnia** e il cui Valore deve essere compreso nei "Valori assicurati" espressamente indicati in *Polizza* o in *Quietanza* e comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente - a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e *Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo)*.

**Ferme le esclusioni previste nelle "Condizioni Generali di Assicurazione" le garanzie non comprendono altresì i danni riconducibili alla garanzia Kasko, e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.**

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a valore intero (vedi articolo 24 delle *Condizioni Generali di Assicurazione*).

#### Articolo 6.2

##### Danni da rigatura e/o graffiatura riferibili alla garanzia *Atti vandalici* ed Eventi sociopolitici

Relativamente ai soli danni da rigatura e/o graffiatura conseguenti ad atti dolosi di terzi, in deroga all'art.6.1 e in assenza di copertura Kasko totale, il limite di *Indennizzo* si intende fissato fino ad un massimo di 1.500,00 euro fermi lo *Scoperto* e il minimo previsti in *Polizza*.

Qualora le riparazioni vengano effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con la *Compagnia* il limite di *Indennizzo* si intende elevato al *Valore commerciale* o al *Valore garantito* del veicolo, entro l'ammontare del *Valore assicurato* indicato in *Polizza* o in *Quietanza*, e - come previsto all'articolo 28 delle *Condizioni Generali di Assicurazione* - l'importo di *Minimo di Scoperto* e la percentuale di *Scoperto* indicati in *Polizza*, verranno dimezzati.

Si precisa che, in presenza di copertura Kasko totale, rimane confermata l'operatività dell'art. 6.1.

# Sezione 7 - Assicurazione di Tutela Legale (operante solo se richiamata in Polizza)

## Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, la *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione dei *Sinistri* di Tutela Legale a:

D.A.S. Difesa Automobilistica *Sinistri* S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA, Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: www.das.it, in seguito detta D.A.S..

**A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai *Sinistri*.**

**La *Compagnia* si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Tutela Legale. Tale modifica sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet della *Compagnia* o nell'area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di *Premio* pattuite con il *Contraente*.**

## Condizioni contrattuali

### Articolo 7.1

#### Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* assicura, **nei limiti del Massimale e delle condizioni previsti in Polizza**, il *Rischio* dell'Assistenza *stragiudiziale* e *giudiziale* che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di *Sinistro* rientrante in garanzia. Sono comprese le spese:

- di Assistenza *stragiudiziale*;
- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una *Transazione* autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei *Sinistri*;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- di indennità dell'Organismo di mediazione, se la controversia deve essere risolta in mediazione civile;
- relative al contributo unificato di iscrizione al ruolo.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di *Procedimento penale* all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'Assistenza di un interprete, **entro il limite massimo di 10 ore lavorative**;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, **entro il limite massimo di 1.000**;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente, **entro il limite massimo di 20.000**.

L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. L'importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

**La *Compagnia* non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali, che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della *Vertenza*.**

### Articolo 7.2

#### Forme di garanzia

In riferimento all'art. 7.1 il *Contraente* può scegliere tra le due seguenti opzioni.

#### FORMA BASE – “B”

1. La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato o per eventi che lo coinvolgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*:

- a) subisca *Danni extracontrattuali* dovuti a *Fatto illecito* di terzi;
- b) sia sottoposto a *Procedimento penale* per *Delitto* colposo o per *Contravvenzione* inclusi i *Reati* di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (introdotti nel Codice Penale dalla L. 41/2016); la garanzia è operante anche in seguito all'imputazione di guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,2 g/l;
- c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, **adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone**;
- d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un *Incidente* stradale con terzi;

**Tutte le garanzie valgono per i *Sinistri* che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo.**

2. Inoltre, in caso di **veicolo assicurato elettrico/ibrido**, in aggiunta al punto 1. sopra riportato, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate di cui al punto 7.3 in caso di:

- *Procedimenti penali* e/o *Vertenze* in relazione ai danni subiti dal **veicolo assicurato** durante la ricarica avvenuta mediante l'utilizzo delle wallbox e/o delle colonnine erogatrici di energia elettrica installate in aree pubbliche e/o private;
- *Vertenze* con il fornitore che eroga il servizio di noleggio delle batterie.

I *Sinistri* riconducibili a un veicolo elettrico/ibrido devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- dei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di controversie contrattuali;
- di tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo in tutti gli altri casi.

## FORMA GOLD – “C”

Nel medesimo ambito ed in estensione a quanto previsto per la “Forma Base”, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato, anche nel caso di *Attacchi Cyber*, anche qualora:

- a) debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa.  
**Tale garanzia vale solo quando l’applicazione di detta sanzione sia connessa ad un *Incidente* stradale, per il quale operino le garanzie previste dalla “Forma Base” lett. a) o b), purché detta sanzione abbia influenza sull’attribuzione della responsabilità dei soggetti coinvolti nel *Sinistro*;**
- b) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il Valore in lite sia superiore a 250 Euro. Tale garanzia copre i *Sinistri* che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi della Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera;
- c) debba presentare opposizione all’Autorità competente avverso l’Ordinanza-Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale, ove ne sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore a 100,00 Euro, nei casi in cui la sanzione amministrativa non sia connessa ad un *Incidente* della circolazione stradale, o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità. La garanzia opera con il limite di un *Sinistro* per anno assicurativo;
- d) sia sottoposto a *Procedimento penale per Delitto* doloso purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la *Compagnia* rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi altra causa. Le persone assicurate sono sempre tenute a denunciare il *Sinistro* nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.

## FORMA “VITA PRIVATA”

La garanzia riguarda la tutela dei diritti **delle persone assicurate di cui al punto 7.3**, anche nel caso di *Attacchi Cyber*, in stretta relazione:

1. alla conduzione dell’*Abitazione* ove il *Contraente* abbia residenza anagrafica e di ulteriori *Abitazioni*, **purché prese in locazione ad uso turistico dal *Contraente* o da un suo *Familiare* per un periodo non superiore a tre mesi**, qualora:
  - a) l’immobile subisca *Danni extracontrattuali* dovuti a *Fatto illecito* di terzi;
  - b) **le persone assicurate di cui al punto 7.3** siano sottoposte a *Procedimento penale per Delitto* colposo o per *Contravvenzione*.
2. alla proprietà, detenzione, conduzione ed uso di *Animali domestici*.
3. alla vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze.

La copertura per **le persone assicurate di cui al punto 7.3** è inoltre operante:

- a) nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi;

- b) riguardo la proprietà ed utilizzo di carrozzine per disabili, anche se azionate da motore elettrico, monopattini elettrici, Biciclette elettriche, così come definite dalla Direttiva Europea 2002/24/CE. **La garanzia è operante a condizione che per i predetti mezzi non sussista l’obbligo assicurativo di legge;**
- c) riguardo la proprietà e uso di natanti da diporto senza motore, aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 **per i quali non sussista l’obbligo assicurativo di Legge ai sensi del Codice della Navigazione;**
- d) riguardo la proprietà e utilizzo di giocattoli a motore, golf car, mezzi da giardinaggio o sgombraneve **per i quali non sussista l’obbligo assicurativo di Legge;**
- e) riguardo l’uso di aeromodelli, anche a motore, così come definiti dal Regolamento ENAC del 16/12/2013 e successive modificazioni;
- f) riguardo la guida dei veicoli a motore, **avvenuta contro la volontà dei genitori ed in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge**, da parte dei minorenni dei quali l’Assicurato o i *Familiari* debbano rispondere a termini di legge;
- g) in relazione alla somministrazione di cibi e bevande;
- h) nello svolgimento di attività di volontariato;
- i) riguardo la responsabilità civile derivante l’affidamento temporaneo e gratuito dei *Familiari* minorenni o giuridicamente incapaci **delle persone assicurate di cui al punto 7.3**, a soggetti diversi dalle persone assicurate;
- j) riguardo la responsabilità civile derivante dall’affidamento temporaneo e gratuito di *Animali domestici* di proprietà **delle persone assicurate di cui al punto 7.3**, a soggetti diversi dalle persone assicurate.

La garanzia opera qualora **le persone assicurate di cui al punto 7.3:**

- a) subiscano *Danni extracontrattuali*, a persona o a cose, a causa di un *Fatto illecito* di terzi;
- b) debbano sostenere controversie relative a richieste di *Risarcimento* di *Danni extracontrattuali* avanzate da terzi, in conseguenza di:
  - un loro presunto comportamento illecito;
  - un danno causato da ricarica di un veicolo elettrico/ibrido mediante l’utilizzo di una wallbox o di una colonnina erogatrice di energia elettrica.

**Tale garanzia opera esclusivamente:**

- nel caso in cui le persone assicurate di cui al punto 7.3 abbiano in corso un’*Assicurazione* di Responsabilità Civile;
- ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla *Polizza* di responsabilità civile, **operante a favore delle persone assicurate di cui al punto 7.3**, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile.
- c) siano sottoposte a *Procedimento penale per Delitto* colposo o per *Contravvenzione*, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- d) siano sottoposte a *Procedimento penale per Delitto* doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, **purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la *Compagnia* rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi causa.**

Inoltre, in caso di veicolo assicurato elettrico/ibrido, la garanzia prevede la medesima estensione prevista per la “Forma Base”, riportata al paragrafo Tutela Legale FORMA BASE – “B” punto 2, a favore del **Contraente e/o del Proprietario del veicolo assicurato stesso**. In aggiunta, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate di cui al punto 7.3 in caso di:

- **Procedimenti penali e/o Vertenze** che possano insorgere nell’ambito dell’*Abitazione* di residenza del *Contraente e/o* dei suoi *Familiari* e di ulteriori *Abitazioni* di loro proprietà direttamente utilizzate, a seguito dell’installazione della wallbox e/o della colonnina erogatrice di energia elettrica;
- **Procedimenti penali e/o Vertenze** in relazione ai danni subiti da tutti i veicoli **elettrici/ibridi, per i quali sussista l’obbligo assicurativo di R.C.A.**, di proprietà del *Contraente e/o* dei suoi *Familiari* durante la ricarica avvenuta mediante l’utilizzo delle wallbox e/o delle colonnine erogatrici di energia elettrica installate in aree pubbliche e/o private;
- **Vertenze** con il fornitore che eroga il servizio di noleggio delle batterie di tutti i veicoli **elettrici/ibridi, per i quali sussista l’obbligo assicurativo di R.C.A.**, di proprietà del *Contraente e/o* dei suoi *Familiari*.

In riferimento alla forma Vita Privata le garanzie valgono per i *Sinistri* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di *Procedimenti penali e Danni extracontrattuali*;
- d’Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

I *Sinistri* riconducibili a un veicolo elettrico/ibrido devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- dei Paesi dell’Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di controversie contrattuali;
- di tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo in tutti gli altri casi.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in relazione a leggi e normative italiane.

### Articolo 7.3 Persone assicurate

Le persone assicurate sono:

- **per l’opzione “Forma Base” e “Forma Gold”** il *Contraente*, il *Proprietario*, il conducente ed i trasportati del veicolo assicurato;
- **per l’opzione forma Vita Privata** il *Contraente* e dei suoi *Familiari*. Sono inoltre compresi gli addetti ai servizi domestici e assistenziali, babysitter e personale alla pari, regolarmente iscritti nel libro unico del lavoro, nello svolgimento delle loro mansioni per conto dei soggetti assicurati (*Contraente e Familiari*).

**Specificatamente per le coperture aggiuntive e dedicate previste per un veicolo elettrico/ibrido, le persone assicurate sono:**

- **per l’opzione “Forma Base” e “Forma Gold”** il *Contraente e/o* il *Proprietario* del veicolo;

- **per l’opzione Forma “Vita Privata”** il *Contraente* e i suoi *Familiari*. Per i *Procedimenti* e le *Vertenze* relative ai soli danni subiti dal veicolo assicurato il *Contraente e/o* il *Proprietario* del veicolo stesso.

**Per tutte le forme di garanzia, in caso di Vertenza tra il Contraente ed altra persona assicurata, la garanzia s’intende operante solo a favore del Contraente.**

### Articolo 7.4 Garanzia Aggiuntiva “patente a punti” (operante solo se richiamata in Polizza)

**In estensione a quanto previsto dalle garanzie “Forma Base” e “Forma Gold”,**

qualora il conducente del veicolo assicurato, in conseguenza di violazioni di articoli del *Codice della strada* avvenute successivamente all’acquisto della garanzia, subisca una decurtazione dei punti patente introdotti dal Decreto Legislativo 15.1.2002, n. 9, la Società riconoscerà:

- il rimborso, **fino a un massimo di Euro 500,00**, delle spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento necessario per recuperare i punti patente, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati, ai sensi del predetto decreto;
- il rimborso, **fino a un massimo di Euro 1.000,00**, delle spese sostenute qualora, a seguito di perdita totale dei punti patente, si renda necessario sostenere l’esame di idoneità tecnica per la revisione della patente. **Tale rimborso sarà effettuato a condizione che l’Assicurato, che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare punti;**
- le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni **che comportino decurtazione superiore a cinque punti.**

**Tale garanzia opera solo a condizione che esistano fondati motivi per ritenere che il ricorso stesso possa avere esito positivo.**

### Articolo 7.5 Consulenza legale telefonica

Ad integrazione delle garanzie, la *Compagnia* garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in *Polizza*, tramite il **numero verde 800.34.55.43**. L’*Assicurato* potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’*Assicurato* debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

### Articolo 7.6 Esclusioni

**Esclusioni valide per le forme di garanzia Base – B, Gold – C e Patente a punti**

**La garanzia non vale:**

- **per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;**

- per materia fiscale ed amministrativa, ad eccezione di quanto previsto alle lettere a) e c) della garanzia “Forma Gold” e dalla Garanzia Aggiuntiva “patente a punti”;
- se il conducente non è abilitato alla guida o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al *Sinistro*, la garanzia diventa operante;
- se il conducente sia sottoposto a *Procedimento penale* a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis del *Codice della strada*) con accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.), ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso). In tali casi la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tali ipotesi, DAS rimborserà le spese legali sostenute per la difesa salvo il caso in cui sia stata dichiarata l’impossibilità di procedere con il processo per l’estinzione del *Reato* per qualsiasi causa;
- se il veicolo non è coperto da regolare *Assicurazione* obbligatoria R.C.A.;
- se il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione.

#### Esclusioni valide per la sola forma Vita privata

##### La garanzia non vale per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà di *Abitazioni* o di altri beni immobili;
- controversie e procedimenti che riguardano la conduzione di immobili diversi dall’*Abitazione* di residenza e dagli altri immobili presi in locazione a uso turistico per periodi inferiori a tre mesi;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di animali, ad eccezione degli *Animali domestici*;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore per i quali sussista l’obbligo assicurativo di legge;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà ed uso di Unità per la navigazione di qualsiasi tipo, ad eccezione di quanto indicato nel punto 6.1 Oggetto dell’*Assicurazione*, al punto 2 lettera c);
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà ed uso di droni e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo, ad eccezione di quanto indicato nel punto 6.1 Oggetto dell’*Assicurazione*, al punto 2 lettera e);
- materia fiscale e amministrativa, ad eccezione dei *Procedimenti penali* derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- materia in diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
- controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività

- lavorativa libero professionale o imprenditoriale o subordinata, svolta dal *Contraente* o dai suoi *Familiari*;
- *Vertenze contrattuali* di diritto civile.
- controversie relative a richieste di *Risarcimento di Danni extracontrattuali* avanzate da terzi:
  - se non esiste una apposita *Polizza* di Responsabilità Civile;
  - nel caso di dolo delle persone assicurate di cui al punto 7.3;
  - se il *Sinistro* rientra nei casi di esclusione, *Scoperto e/o Franchigia* della *Polizza* di Responsabilità civile;
  - se la *Polizza* di Responsabilità Civile non è in regola con il pagamento dei *Premi*;
- atti dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a meno che le persone assicurate di cui al punto 7.3, non vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi causa.

#### Articolo 7.7

##### Insorgenza del *Sinistro* – Operatività della garanzia assicurativa

Il *Sinistro* s’intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’*Assicurato*, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

In particolare:

- nel Penale (garanzia immediata): il giorno in cui è stato commesso il *Reato*; il quale si ricava dalla informazione di garanzia e non coincide con la data di notificazione di quest’ultima;
- nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): il giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del *Risarcimento*;
- nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): il momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme ai patti concordati.

##### La garanzia assicurativa riguarda i *Sinistri* che insorgono:

- dalla decorrenza della *Polizza*, se si tratta di *Risarcimento di Danni extracontrattuali* e di *Procedimento penale*;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della *Polizza*, negli altri casi. Qualora la *Polizza* sostituisca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della *Polizza* sostituita.

Le *Vertenze*, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti *Sinistro* unico.

In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il *Sinistro* è unico a tutti gli effetti.

#### Articolo 7.8

##### Denuncia di *Sinistro* e libera scelta del legale per la fase giudiziale e per i *Procedimenti penali*

L’*Assicurato* deve tempestivamente denunciare il *Sinistro*, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli, se necessario, a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro:

1. in via preferenziale a D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità:
  - denuncia telefonica al nr. verde **800 345543**;
  - denuncia scritta: per posta elettronica a: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it) o per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

2. subordinatamente, alla *Compagnia* o all'*Intermediario Assicurativo*.

**I Sinistri denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione assicurativa, non saranno presi in carico in quanto il diritto dell'Assicurato alla prestazione assicurativa si è prescritto ex art. 2952 Codice Civile.**

**L'Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.**

Contemporaneamente alla denuncia del *Sinistro* o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'*Assicurato* può indicare un legale – residente in una località facente parte del Circondario ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo, e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale.

**Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà le spese sostenute per la domiciliazione entro un massimo di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno.**

La scelta del legale fatta dall'*Assicurato* è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la *Compagnia* ed è operante dalla contestuale denuncia di *Sinistro* per i casi di difesa penale.

**Le persone assicurate di cui al punto 7.3 sono tenute a dichiarare a D.A.S., al momento del Sinistro, l'esistenza di una Polizza di Responsabilità civile, per richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di loro presunto comportamento illecito da parte delle persone assicurate di cui al punto 7.3.**

#### Articolo 7.9 Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del *Sinistro*, D.A.S. (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del *Codice delle Assicurazioni Private* - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'*Assicurato* dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia.

In tale fase stragiudiziale, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, **riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.**

Ove la composizione bonaria non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi del precedente Articolo 7.8 "Denuncia di *Sinistro* e libera scelta del legale per la fase giudiziale e per i *Procedimenti penali*".

**Per ogni stato della Vertenza e grado di giudizio:**

- **l'Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni**

**circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni;**

- **gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;**
- **gli incarichi ai legali, inclusi quelli liberamente scelti dall'Assicurato, devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni;**
- **l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna Transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione;**
- **l'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.**
- **in caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione alla procedura.**
- **D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.**

#### Articolo 7.10 Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'*Assicurato* e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'*Assicurato*, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, **la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.**

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'*Assicurato*, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

#### Articolo 7.11 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'*Assicurato*, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso *Assicurato* giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.

# Sezione 8 - Assistenza (operante solo se richiamata in Polizza)

## Premessa

La *Compagnia*, per la gestione e liquidazione dei *Sinistri* relativi alla garanzia Assistenza, si avvale di MAPFRE ASISTENCIA Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., di seguito Mapfre Asistencia S.A., con sede in Strada Trossi nr. 66 – cap 13871, Verrone (BI).



(valido solo in Italia)

oppure **+39.015-2559790** (valido anche all'estero).

Per quanto concerne la Sezione 8 "Assistenza":

- per **Assicurato** si intende il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste agli Artt. L.6, L.15, L.16, L.17, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;
- per **Guasto** – si intende il danno subito dal veicolo per *Usura*, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/elettriche, tale da rendere impossibile per l'*Assicurato* l'utilizzo dello stesso in condizioni normali;
- per **Prestazione** – si intende l'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'*Assicurato*, nel momento del bisogno, da parte della *Compagnia*, tramite la *Struttura organizzativa*, in caso di *Sinistro*.
- Per **Struttura organizzativa** – si intende la struttura di Mapfre Asistencia S.A. -Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della *Compagnia* al contatto con l'*Assicurato* per la garanzia Assistenza e alle Prestazioni di assistenza previste in *Polizza*.
- Per **Tempario** – si intende il manuale che riporta i tempi medi di esecuzione dei lavori di riparazione del veicolo danneggiato.

La *Compagnia* si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Assistenza. Tale modifica sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet della *Compagnia* o nell'area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di *Premio* pattuite con il *Contraente*.

## Condizioni contrattuali

### Articolo 8.1

#### Oggetto della garanzia

In forza di una specifica convenzione stipulata tra la *Compagnia* e Mapfre Asistencia S.A., in caso di *Sinistro* sono previste per l'*Assicurato* le prestazioni dei servizi di Assistenza indicate nella presente Sezione delle condizioni contrattuali.

- La garanzia opera anche in caso di *Attacchi Cyber*.
- In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* deve rivolgersi direttamente alla *Struttura organizzativa* che provvede all'erogazione delle prestazioni.

- Le prestazioni di cui ai successivi Artt. A.1, A.2, A.3, A.6, L.1, L.2, L.3, L.11, L.27 (a seconda della forma prescelta in *Polizza*) potranno essere attivate anche tramite la *Z Box*, in caso di rilevazione di *Sinistro* da parte della *Z Box* o di attivazione del pulsante emergenza sulla *Z Box*, alle condizioni previste nelle Condizioni Generali di Abbonamento previste da *Octo*.

### Articolo 8.2

#### Estensione territoriale

La garanzia Assistenza vale in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Principato di Monaco, Croazia, Slovenia, Svizzera, Andorra, altri Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita *Carta Verde*, è valida la garanzia *R.C.A.* per lo stesso veicolo.

Limitatamente all'estensione territoriale dei servizi di assistenza erogati attraverso la *Z Box*, si rimanda alle Condizioni Generali di Abbonamento di *Octo*.

### Articolo 8.3

#### Istruzioni per la richiesta di Assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'*Assicurato* potrà telefonare alla *Struttura organizzativa*, in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero Verde 800-181515 oppure al numero +39 015-2559790.

Oppure, se non può telefonare, può inviare un fax al numero +39 015 - 2559604.

In ogni caso **dovrà comunicare con precisione:**

1. Il tipo di Assistenza di cui necessita;
2. La targa del veicolo;
3. Nome e cognome;
4. Numero di *Polizza*;
5. Indirizzo del luogo in cui si trova;
6. Il recapito telefonico dove la *Struttura organizzativa* provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

La *Struttura organizzativa* potrà richiedere all'*Assicurato* - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso, se richiesto, sarà necessario inviare alla *Struttura organizzativa* gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla *Struttura organizzativa* che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

### Articolo 8.4

#### Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali della garanzia Assistenza:

- a) Tutte le prestazioni di assistenza non sono dovute per *Sinistri* avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, *Cyberterrorismo*, scioperi,

- terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto come da elenco ufficiale del Ministero degli Esteri ed indicazioni disponibili al sito web [www.viaggiareassicuri.it](http://www.viaggiareassicuri.it);
- b) Le Prestazioni non sono fornite in circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della *Struttura organizzativa* saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore;
- c) Le Prestazioni non sono fornite per i mezzi impiegati ai trasporti speciali, particolari, eccezionali e al trasporto di animali vivi;
- d) Le Prestazioni non sono fornite in tutti i casi in cui le condizioni non permettano un intervento del mezzo di soccorso in sicurezza;
- e) Le Prestazioni non sono fornite nel caso in cui l'Assicurato richieda un'autovettura a noleggio e non sia disponibile una carta di credito o non sia possibile identificare un conducente con almeno 21 anni.
- f) In caso di erogazione del servizio di un'autovettura a noleggio, restano sempre a carico dell'Assicurato:
- i costi eventualmente applicati dal noleggiatore in caso di riconsegna dell'autovettura a noleggio presso un centro diverso da quello in cui è avvenuto il ritiro;
  - le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
  - le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative *Franchigie* applicate dalla società di noleggio;
  - le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
  - l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla *Struttura organizzativa*.
- g) La garanzia è prestata non più di una volta per tipo di Prestazione per singolo *Sinistro*, per una massimo di tre *Sinistri* per tipo di Prestazione per anno assicurativo.
- h) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.
- i) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la *Compagnia* non è tenuta a fornire *Indennizzi* o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- j) La *Struttura organizzativa* non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- k) Ogni diritto nei confronti della *Compagnia* si prescrive entro il termine di due anni dalla data del *Sinistro* che ha dato origine al diritto alla *Prestazione* in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
- l) Il diritto all'Assistenza fornita dalla *Compagnia* decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la *Struttura organizzativa* al verificarsi del *Sinistro*, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore.
- m) L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai *Sinistri* formanti oggetto di questa *Assicurazione* i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del *Sinistro*, nei confronti della *Struttura organizzativa* e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del *Sinistro* stesso.
- n) Tutte le eccedenze ai *Massimali* previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla *Struttura organizzativa* adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
- o) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero *Risarcimento*, in forza dei contratti sottoscritti con altra *Compagnia* di *Assicurazione*, è fatto obbligo di dare comunque avviso del *Sinistro* ad ogni *Compagnia* assicuratrice e specificatamente alla *Compagnia* nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui l'Assicurato attivasse un'altra *Compagnia*, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla *Compagnia* assicuratrice che ha erogato la *Prestazione*.
- p) Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge nonché le *Condizioni Generali di Assicurazione*.
- q) I *Massimali* indicati per ogni *Prestazione* devono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito dalla Legge.

## Forme Contrattuali

### FORMA "A"

#### A.1 - Depannage

Qualora a seguito di *Guasto*, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la *Struttura organizzativa*, valutata



l'entità, il tipo di *Guasto* e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il *Guasto* ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora non fosse possibile inviare un'officina mobile e/o qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la *Struttura organizzativa* procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla *Prestazione* "Soccorso stradale" art. A.2. La *Compagnia* terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro.

**L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.**

**La garanzia non opera in caso di foratura scoppio/squarcio del/degli pneumatico/i, mancanza di carburante, errato rifornimento, smarrimento, Furto, rottura, mancato funzionamento chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo e montaggio catene da neve.**

## A.2 - Soccorso stradale

Qualora, in conseguenza di *Guasto, Incidente, Incendio, Furto* parziale o *Rapina* tentata il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, oppure a seguito di ritrovamento dopo *Rapina* o *Furto* totale, la *Struttura organizzativa* procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso alternativamente ad una delle seguenti destinazioni:

- al più vicino punto di Assistenza della casa costruttrice o, alla carrozzeria convenzionata con la *Compagnia* (elenco disponibile sul sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it)) o qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per Sinistro. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.**

In caso di *Sinistro* avvenuto all'estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla *Struttura organizzativa*.

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo assicurato abbia subito l'Incidente, il Guasto o l'Incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.**

**La garanzia non opera in caso di foratura/scoppio/squarcio del/degli pneumatico/i, mancanza di carburante, errato rifornimento, smarrimento, Furto, rottura, mancato funzionamento chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo e montaggio catene da neve.**

### A.2.1 – Spese di rimessaggio

Qualora, a seguito della *Prestazione* di cui all'articolo A.2 "Soccorso stradale" e in conseguenza a *Guasto, Incidente, Incendio, Furto* e *Rapina* parziali, il veicolo risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la *Struttura Organizzativa* provvederà al rimessaggio del veicolo

per le prime 72 ore, tenendo la *Compagnia* a proprio carico la relativa spesa. **L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.**

## A.3 - Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di *Incidente* o *Guasto* il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potersi ritornare autonomamente, la *Struttura organizzativa* procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per Sinistro. L'eventuale eccedenza di costo rimane a carico dell'Assicurato.**

In caso di *Incidente* o *Guasto* avvenuto all'estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla *Struttura organizzativa*.

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo assicurato abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).**

## A.4 - Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di *Guasto, Incidente, Incendio, Furto* parziale o *Rapina* tentata, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo assicurato ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la *Struttura organizzativa* provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

**Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia.**

La garanzia è operante:

- quando il *Sinistro* si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso;
- previa accettazione da parte della *Struttura organizzativa* delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

## A.5 - Anticipo delle cauzioni penale e civile

Qualora, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di *Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo*, la *Struttura organizzativa*, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di 6.000 Euro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

**La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.**

**L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre**

la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo quando il *Sinistro* si verifichi all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

#### A.6 - Chiamata dei soccorsi (*Prestazione* erogata solo in Italia)

In caso di rilevazione da parte di Octo di un *Crash* uguale o superiore a 2,5g, il Centro Servizi Octo provvederà a contattare il conducente del veicolo attraverso il vivavoce, se presente nella *Z Box*, oppure il numero di telefono mobile indicato in *Polizza* dal *Contraente* e come primo numero sull'Abbonamento Octo per verificare la necessità di assistenza stradale.

Qualora il conducente del veicolo o il soggetto contattato al numero di telefono mobile indicato in *Polizza* dal *Contraente* confermi la situazione di necessità, la Centrale operativa Octo di primo livello provvederà ad inoltrare la segnalazione, completa di posizione del veicolo ove rilevata, alla *Struttura organizzativa* in qualità di soggetto incaricato di erogare la *Prestazione*.

In caso di mancato contatto con il conducente del veicolo o con il soggetto contattato attraverso il numero di telefono mobile indicato, ovvero qualora non venga confermato da uno di questi soggetti la sussistenza di una situazione di pericolo o la richiesta di una *Prestazione* di intervento, la Centrale operativa di Octo di primo livello, per *Crash* uguali o superiori a 2,5g e inferiori a 4g, provvederà alla chiusura della segnalazione senza intraprendere alcuna ulteriore azione. Nei casi, invece, di mancato contatto per *Crash* uguali o superiori a 4g, la Centrale operativa di Octo di primo livello inoltrerà la segnalazione, completa della posizione del veicolo ove rilevata alla *Struttura organizzativa* che provvederà ad inviare il soccorso stradale presso il luogo dell'*Incidente* indicato.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 2 delle *Condizioni Generali di Assicurazione* di cui al presente Fascicolo Informativo non potranno essere forniti i servizi di Octo Telematics Italia S.r.l. e il *Contraente* non potrà usufruire delle modalità di attivazione delle prestazioni assicurative descritte dal presente paragrafo che, per la loro fruizione, presuppongono l'installazione, nonché il corretto funzionamento della *Z Box*.

## FORMA "L"

### L.1 - Depannage

Qualora a seguito di *Guasto*, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la *Struttura organizzativa*, valutata l'entità, il tipo di *Guasto* e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il *Guasto* ed invierà la stessa per la riparazione.

La garanzia è operante anche in caso di foratura/scoppio/squarcio del/degli pneumatico/i, mancanza di

carburante, errato rifornimento, smarrimento, *Furto*, rottura, mancato funzionamento chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo e montaggio catene da neve.

Qualora non fosse possibile inviare un'officina mobile e/o qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la *Struttura organizzativa* procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla *Prestazione* "Soccorso stradale" art. L.2.

**La *Compagnia* terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 700 Euro per *Sinistro*.**

L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'*Assicurato*. Restano a carico dell'*Assicurato* il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

### L.2 - Soccorso stradale

Qualora, in conseguenza di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale o *Rapina* tentata il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, oppure a seguito di ritrovamento dopo *Rapina* o *Furto* totale, la *Struttura organizzativa* procurerà direttamente all'*Assicurato* il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso

alternativamente ad una delle seguenti destinazioni:

- al più vicino punto di Assistenza della casa costruttrice;
- alla carrozzeria convenzionata con la *Compagnia* (elenco disponibile sul sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it));
- qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina.

**La *Compagnia* terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 700 Euro per *Sinistro*. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'*Assicurato*.**

In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l'*Assicurato*, potrà richiedere una diversa destinazione entro 15 km di tragitto dal luogo di fermo del veicolo. **Il costo riferito all'eventuale eccedenza chilometrica resta a carico dell'*Assicurato*; tale costo verrà calcolato in relazione al tragitto eccedente (andata e ritorno) percorso dal soccorritore.**

La garanzia è operante anche in caso di foratura/scoppio/squarcio pneumatico/i, mancanza di carburante, errato rifornimento, smarrimento, *Furto*, rottura, mancato funzionamento chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo e montaggio catene da neve. In caso di *Sinistro* avvenuto all'estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla *Struttura organizzativa*.

**Sono a carico dell'*Assicurato* le spese per il traino qualora il veicolo assicurato abbia subito l'*Incidente*, il *Guasto* o l'*Incendio* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.**

#### L.2.1 Spese di rimessaggio

Qualora, a seguito della *Prestazione* di cui all'articolo L.2 "Soccorso stradale" e in conseguenza a *Guasto*, *Incidente*,

*Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, errato rifornimento, smarrimento/Furto/rottura/mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo, il veicolo risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo per le prime 72 ore, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.*

### L.3 - Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di *Incidente* o *Guasto* il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la *Struttura organizzativa* procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 1.200 Euro per Sinistro. L'eventuale eccedenza di costo rimane a carico dell'Assicurato.**

In caso di *Incidente* o *Guasto* avvenuto all'estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla *Struttura organizzativa*.

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo assicurato abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).**

### L.4 - Anticipo delle cauzioni penali e civili

Qualora a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di *Incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la *Struttura organizzativa*, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di 6.000 Euro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile. La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**

**La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

### L.5 - Autodemolizione

**La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).**

Qualora l'Assicurato, a seguito di *Guasto, Incidente, Incendio, Furto Parziale* o *Rapina tentata*, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al *P.R.A.* ed alla successiva demolizione del veicolo assicurato, la *Struttura organizzativa* su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro-attrezzi e la sua demolizione.

**L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo assicurato entro e non oltre 6 mesi dal giorno del Sinistro, provvedendo ad inviare alla Struttura organizzativa la documentazione completa attestante l'entità del Sinistro ed a condizione che il Valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione.**

**Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

**L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:**

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;

**(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico del veicolo rilasciato dal P.R.A.);**

- Codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia Carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

**La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione.**

La *Struttura organizzativa* organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al *P.R.A.* tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La *Compagnia* terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carro-attrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

### L.6 - Invio di un'autoambulanza

**La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano)**

Qualora a seguito di *Infornuto* da *Incidente* stradale l'Assicurato, successivamente al *Ricovero* di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la *Struttura organizzativa* invierà direttamente l'autoambulanza, **tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km. di percorso complessivo (andata/ritorno).**

## L.7 - Consulenza medica

Qualora a seguito di *Infortunio* o malattia l'*Assicurato* necessiti di una consulenza medica, potrà mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della *Struttura organizzativa* che valuteranno quale sia la *Prestazione* più opportuna da effettuare in suo favore.

## L.8 – Invio Infermiere a domicilio

Qualora l'*Assicurato*, nella settimana successiva al rientro da un *Ricovero* in ospedale a seguito di *Infortunio* dovuto ad *Incidente Stradale*, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la *Struttura organizzativa* procurerà direttamente all'*Assicurato* un infermiere a tariffa controllata, compatibilmente con le disponibilità locali, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 300 Euro per *Sinistro*.**

## L.9 – Invio Fisioterapista a domicilio

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da *Infortunio* dovuto ad *Incidente Stradale*, necessiti dell'assistenza di un fisioterapista al domicilio, la *Struttura organizzativa* provvederà ad inviare al domicilio dell'*Assicurato* un fisioterapista, compatibilmente con le disponibilità locali, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 300 Euro per *Sinistro*.**

## L.10 – Invio Collaboratrice familiare a domicilio

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *Infortunio* dovuto ad *Incidente Stradale*, sia stato ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a 3 giorni e sia temporaneamente invalido e pertanto impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la *Struttura organizzativa* segnalerà il nominativo di una collaboratrice familiare nella zona in cui si trova l'*Assicurato*, compatibilmente con le disponibilità locali, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 150 Euro per *Sinistro*.**

## L.11 - Auto in sostituzione

**La *Prestazione* viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano)**

Qualora, in conseguenza di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale o *Rapina* tentata, errato rifornimento, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, o da una carrozzeria convenzionata con la *Compagnia* (elenco disponibile sul sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it)), facendo fede i *Tempari* ufficiali della casa costruttrice, oppure a seguito di *Rapina* o *Furto* totale del veicolo, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato*, con spese a carico della *Compagnia*, un'autovettura a noleggio.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 cc di cilindrata sarà fornita,

compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i *Tempari* ufficiali della casa costruttrice e, comunque **per un massimo di 7 giorni consecutivi.**

Ai fini dell'erogazione della *Prestazione*, l'*Assicurato* dovrà esibire alla società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.

**La *Prestazione* non è operante per:**

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

## L.12 Auto in sostituzione (Sabato e Festivi)

**La *Prestazione* viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano)**

Qualora, in conseguenza di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale o *Rapina* tentata, errato rifornimento, il veicolo assicurato resti immobilizzato Sabato, Domenica o Festivi, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato*, con spese a carico della *Compagnia*, un'autovettura a noleggio. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 cc di cilindrata sarà resa disponibile presso una società di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura. La *Compagnia* terrà a proprio carico, **un massimo di 2 giorni consecutivi, cui potranno sommarsi ulteriori 7 giorni consecutivi, qualora l'officina o la carrozzeria presso cui è ricoverata la vettura certifichi una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera, facendo fede i *Tempari* della casa costruttrice.** Ai fini dell'erogazione della *Prestazione*, l'*Assicurato* dovrà esibire alla società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.

**La *Prestazione* non è operante per:**

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

## L.13 - Invio taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva

**La *Prestazione* viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano)**

Qualora, a seguito della *Prestazione* di cui all'articolo precedente, l'*Assicurato* debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla *Struttura organizzativa*, la stessa, su precisa richiesta dell'*Assicurato*, metterà a disposizione un taxi per permettere all'*Assicurato* di raggiungere la società di autonoleggio.

**La *Compagnia* terrà a proprio carico fino ad un massimo di 50 Euro per *Sinistro*.**

**Non sono previste spese di taxi per percorso diverso da quello sopra indicato.**

#### L.14 - Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora, il veicolo assicurato in conseguenza di *Incendio*, *Guasto*, *Incidente*, *Furto* tentato o parziale, *Rapina* tentata, **sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni** oppure a seguito di ritrovamento dopo *Furto* o *Rapina*, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato* un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la *Compagnia* a proprio carico il relativo costo.

**La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

#### L.15 - Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo assicurato in conseguenza di *Incendio*, *Guasto*, *Incidente*, *Furto* tentato o parziale, *Rapina* tentata, **sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 4 giorni**, oppure in caso di *Furto* o *Rapina* del veicolo medesimo, la *Struttura organizzativa* metterà in condizione l'*Assicurato* di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
- un'autovettura a noleggio, adibita a uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, di 1.200 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

**La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 1.000 Euro per Sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati). La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

#### L.16 - Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale o *Rapina* tentata il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò **comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte**, oppure a seguito di *Rapina* o *Furto* del veicolo medesimo la *Struttura organizzativa* provvederà a ricercare e prenotare un albergo, **tenendo la Compagnia direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 600 Euro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati).**

**La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

#### L.17 - Rientro sanitario

Qualora a seguito di *Infortunio* causato da *Incidente* stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'*Assicurato*, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della *Struttura organizzativa* ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la

*Struttura organizzativa* provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell'*Assicurato*:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla *Struttura organizzativa* ed effettuato a spese della *Compagnia*, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della *Struttura organizzativa* stessa. **La Struttura organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei.**

**La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.**

**Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi Familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.**

**La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

#### L.18 - Rientro con un Familiare

Qualora, in caso di "Rientro sanitario" dell'*Assicurato* in base alle condizioni della *Prestazione* di cui al precedente L.17, i medici della *Struttura organizzativa* non ritengano necessaria l'Assistenza sanitaria durante il viaggio, la *Struttura organizzativa* provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rientro sanitario" un *Familiare* dell'*Assicurato*, presente sul posto.

**La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 300 Euro.**

**La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro del Familiare dell'Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.**

**La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

#### L.19 - Accompagnamento minori

Qualora l'*Assicurato*, in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad *Infortunio* conseguente ad *Incidente* stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione di un *Familiare* convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. **Non è previsto il pagamento delle spese di soggiorno del Familiare.**

**L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito**

telefonico del *Familiare* affinché la *Struttura organizzativa* possa contattarlo e organizzare il viaggio.  
La garanzia è operante quando il *Sinistro* si verifica al di fuori del comune di residenza dell'*Assicurato* stesso.

#### L.20 - Rientro salma

Qualora a seguito di *Incidente* stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'*Assicurato* sia deceduto, la *Struttura organizzativa* organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 5.000 Euro per *Sinistro*, ancorché siano coinvolti più *Assicurati*. Se tale *Prestazione* comportasse un esborso maggiore di tale importo, la *Prestazione* diventerà operante dal momento in cui in Italia la *Struttura organizzativa* avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.**  
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.  
La garanzia è operante quando il *Sinistro* si verifica al di fuori del comune di residenza dell'*Assicurato* stesso.

#### L.21 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di *Incendio*, *Guasto*, *Incidente*, *Furto* tentato o parziale, *Rapina* tentata, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 4 giorni lavorativi certificati con preventivo dettagliato da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i Temperi ufficiali della casa stessa, oppure in caso di *Furto* o *Rapina* totali, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter circolare regolarmente, la *Struttura organizzativa*, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'*Assicurato*.  
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del *Sinistro* alla *Struttura organizzativa* sono a carico della *Compagnia* per un ammontare massimo pari al valore residuo del relitto dopo il verificarsi del *Sinistro* così come definito dai tecnici della *Struttura organizzativa* in relazione al valore medio di mercato del relitto stesso. L'eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dalla *Compagnia* e il costo totale del trasporto, rimane a carico dell'*Assicurato*, così come le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.

**È escluso dalla *Prestazione* il caso in cui l'entità del danno al veicolo non impedisca la prosecuzione del viaggio.**

**La garanzia è operante solo quando il *Sinistro* si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

#### L.22 - Abbandono legale

Qualora, nei casi previsti dalla precedente *Prestazione* di cui all'art. L.21 - Rimpatrio del veicolo assicurato a mezzo pianale - il *Valore commerciale* del veicolo, dopo il *Sinistro*, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la *Struttura organizzativa*, in alternativa alla *Prestazione* di cui all'art. L.21 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale - provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed

eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la *Compagnia* a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

**Restano a carico dell'*Assicurato* i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'*Assicurato* stesso.**

**La garanzia è operante solo quando il *Sinistro* si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

#### L.23 - Anticipo spese legali

Qualora a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'*Assicurato* in conseguenza di *Incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la *Struttura organizzativa*, qualora l'*Assicurato* non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di 2.500 Euro.

La *Prestazione* non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'*Assicurato*.

**L'*Assicurato* dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**

**La garanzia è operante solo quando il *Sinistro* si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

#### L.24 - Interprete a disposizione

Qualora a seguito di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'*Assicurato* in seguito ad *Incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'*Assicurato* stesso necessiti di un interprete, la *Struttura organizzativa* provvederà ad inviarlo, **tenendone la *Compagnia* a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative.**

**La garanzia è operante solo quando il *Sinistro* si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

#### L.25 - Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *Infortunio* causato da *Incidente* stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, **la *Struttura organizzativa* anticiperà, per conto dell'*Assicurato*, il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di 6.000 Euro per *Sinistro*.**

La *Prestazione* non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'*Assicurato*.

**L'*Assicurato* dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo**

stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo quando il *Sinistro* si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

#### L.26 - Richiesta documenti in caso di *Furto* totale

Qualora, a seguito di *Furto* totale del veicolo, l'*Assicurato* desideri avvalersi della *Struttura organizzativa* per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico del veicolo, generale o storico,
- perdita di possesso,

potrà contattare la *Struttura organizzativa* stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'*Assicurato* dall'Autorità competente.

In seguito la *Struttura organizzativa* tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'*Assicurato*.

**La *Struttura organizzativa* potrà richiedere all'*Assicurato* - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.**

La *Compagnia* terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

#### L.27 Chiamata dei soccorsi (*Prestazione* erogata solo in Italia)

In caso di rilevazione da parte di Octo di un *Crash* uguale o superiore a 2,5g il Centro Servizi Octo provvederà a contattare il conducente del veicolo attraverso il vivavoce, se

presente nella *Z Box*, oppure il numero di telefono mobile indicato in *Polizza* dal *Contraente* e come primo numero sull'Abbonamento Octo per identificarlo e verificare la necessità di assistenza stradale.

Qualora il conducente del veicolo o il soggetto contattato al numero di telefono mobile indicato in *Polizza* dal *Contraente* confermi il *Sinistro* e/o una situazione di necessità, la Centrale operativa Octo di primo livello provvederà ad inoltrare la segnalazione, completa di posizione del veicolo ove rilevata, alla *Struttura organizzativa* in qualità di soggetto incaricato di erogare la *Prestazione*.

In caso di mancato contatto con il conducente del veicolo o con il soggetto contattato attraverso il numero di telefono mobile indicato, ovvero qualora non venga confermato da uno di questi soggetti la sussistenza di una situazione di pericolo o la richiesta di una *Prestazione* di intervento, la Centrale operativa di Octo di primo livello, per *Crash* uguali o superiori a 2,5g e inferiori a 4g, provvederà alla chiusura della segnalazione senza intraprendere alcuna ulteriore azione. Nei casi, invece, di mancato contatto o di conferma della sussistenza di una situazione di pericolo per *Crash* uguali o superiori a 4g, la Centrale operativa di Octo di primo livello inoltrerà la segnalazione, completa della posizione del veicolo ove rilevata alla *Struttura organizzativa* che provvederà ad inviare il soccorso stradale presso il luogo dell'*Incidente* indicato.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 2 delle *Condizioni Generali di Assicurazione* di cui al presente Fascicolo Informativo non potranno essere forniti i servizi di Octo Telematics Italia S.r.l. e il *Contraente* non potrà usufruire delle modalità di attivazione delle prestazioni assicurative descritte dal presente paragrafo che, per la loro fruizione, presuppongono l'installazione, nonché il corretto funzionamento della *Z Box*.

# Sezione 9 – Infortuni del Conducente (operante se richiamata in Polizza)

## Condizioni di Assicurazione

### Articolo 9.1

#### Oggetto dell'Assicurazione

Sono assicurate, **entro i limiti stabiliti in Polizza**, le conseguenze degli *Infortuni* subiti dal conducente in relazione alla circolazione del veicolo assicurato.

In relazione a quanto sopra sono inoltre compresi gli *Infortuni*:

- derivanti da azioni di salita, di discesa e quelle poste in atto per la ripresa della marcia in caso di *Guasto*, rottura o *Incidente*, avvenute nelle immediate vicinanze del veicolo assicurato;
- derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane, terremoti ed *Alluvioni*;
- conseguenti a colpa grave;
- avvenuti in stato di malore o incoscienza;
- derivanti da *Attacco Cyber*.

Sono inoltre considerati *Infortuni*:

- l'asfissia;
- l'annegamento;
- gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l'azione del fulmine.

### Articolo 9.1.2

#### Delimitazione dell'Assicurazione – Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- gli *Infortuni* avvenuti in stato di ebbrezza dell'Assicurato con tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, nonché quelli avvenuti sotto l'effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- gli *Infortuni* conseguenti a *Delitti dolosi* o atti temerari, restando coperti da garanzia gli *Infortuni* conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
- gli *Infortuni* derivanti da fatti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, *Cyberterrorismo*, attentati, aggressioni o atti violenti;
- gli *Infortuni* derivanti da maremoti ed eruzioni vulcaniche compresi i loro effetti;
- gli *Infortuni* che siano conseguenti a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo;
- gli *Infortuni* avvenuti nelle aree riservate a prove (anche libere) competizioni sportive e gare, sia che esse siano interne od esterne agli Autodromi;
- gli *Infortuni* conseguenti ad atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato.

### Articolo 9.1.3

#### Inoperatività dell'Assicurazione

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per le persone che usano il veicolo contro la volontà del *Proprietario*;
- per le persone aventi più di 80 anni di età.

### Articolo 9.2

#### Caso di Invalidità permanente

Se l'*Infortunio* ha per conseguenza l'*Invalidità permanente* che si verifichi entro due anni dal giorno dell'*Infortunio* stesso, la

*Compagnia* liquida per tale titolo - **al netto della eventuale Franchigia prevista dal successivo Art. 9.2.1 ("Franchigia per Invalidità permanente")** - secondo le disposizioni e le percentuali seguenti, un'indennità calcolata sulla somma assicurata per *Invalidità permanente* assoluta:

Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro		100%	
Paralisi completa		100%	
Cecità completa		100%	
Perdita di un occhio con ablazione		30%	
Perdita completa della facoltà visiva di un occhio		25%	
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti		50%	
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti		15%	
Perdita completa:			
del braccio	destra	70%	sinistra 60%
della mano	destra	60%	sinistra 50%
del pollice	destra	22%	sinistra 18%
dell'indice	destra	15%	sinistra 12%
di qualsiasi altro dito della mano	destra	8%	sinistra 6%
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito	destri	20%	sinistri 15%
Perdita completa della funzione del polso	destra	12%	sinistra 10%
Perdita di una gamba sopra il ginocchio			60%
Perdita di una gamba all'altezza o al di sotto del ginocchio			50%
Perdita completa di un piede			40%
Perdita completa di un alluce			8%
Perdita di qualsiasi altro dito del piede			3%
Perdita completa della funzione di un'anca o di un ginocchio, o delle articolazioni di un piede			25%

Per tutti i casi non elencati si applicherà quanto previsto dalla *Tabella Invalidità Infortuni ANIA*.

**L'esito della valutazione del Sinistro viene comunicato entro 90 giorni dall'accertamento e comunque dall'avvenuta ricezione di tutta la documentazione necessaria al completamento dell'istruttoria.**

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; **se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.**

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, **fino al limite massimo del 100%**. Nei casi non specificati sopra, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati. Per le menomazioni degli arti superiori in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

**Il diritto all'indennità per Invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile.**

Tuttavia, se l'Assicurato decede per cause indipendenti dall'*Infortunio* prima che l'Indennizzo sia stato pagato, la *Compagnia* è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi causa:

- l'importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l'Assicurato;
- in assenza di un'offerta della *Compagnia* o di un accordo con l'Assicurato, l'importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto in questa stessa Sezione agli articoli



9.6 “Denuncia dell’*Infortunio* e obblighi relativi” e 9.7 “Criteri di indennizzabilità”.

La **Compagnia** si impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l’esito della valutazione del *Sinistro* entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione elencata all’articolo 9.6 “Denuncia dell’*Infortunio* e obblighi relativi”.

#### Articolo 9.2.1

##### Franchigia per Invalidità permanente

La **Compagnia** non corrisponde alcun *Indennizzo* quando l’*Invalidità permanente* accertata è di grado pari o inferiore al 3% della totale. Se l’*Invalidità permanente* supera il 3% della totale ma non il 25%, verrà corrisposto l’*Indennizzo* solo per la parte eccedente il 3%. Nel caso di *Invalidità permanente* accertata di grado superiore al 25% della totale, non sarà applicata nessuna *Franchigia*. Si rimanda alla seguente tabella per maggiore chiarezza.

% da <i>Invalidità permanente</i>	% da liquidare	% da <i>Invalidità permanente</i>	% da liquidare
1	0	26	26
2	0	27	27
3	0	28	28
4	1	29	29
5	2	30	30
6	3	31	31
7	4	32	32
8	5	33	33
9	6	34	34
10	7	35	35
11	8	36	36
12	9	37	37
13	10	38	38
14	11	39	39
15	12	40	40
16	13	41	41
17	14	42	42
18	15	43	43
19	16	44	44
20	17	45	45
21	18	46	46
22	19	47	47
23	20	48	48
24	21	49	49
25	22	50 e oltre	50 e oltre

#### Articolo 9.3

##### Diaria per Ricovero ospedaliero

Se l’*Infortunio*, indennizzabile ai sensi di *Polizza*, determina il *Ricovero* dell’*Assicurato* in ospedale o in casa di cura, la **Compagnia** liquida, l’indennità giornaliera indicata in *Polizza*, per ogni giorno di *Ricovero* per un periodo massimo di 300 giorni per *Infortunio*.

Il giorno di dimissione dell’*Assicurato* dall’ospedale o dalla casa di cura non viene computato agli effetti della presente garanzia.

#### Articolo 9.4

##### Spese di cura

A seguito di *Infortunio* indennizzabile, la **Compagnia** rimborsa all’*Assicurato* per il periodo della cura medica e fino a un

massimo di 300 giorni successivi a quello dell’*Infortunio*, le spese sostenute per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, trattamenti fisioterapici nonché sino ad un massimo di 250,00 Euro, le spese sostenute dall’*Assicurato* per il trasporto dal luogo dell’*Infortunio* all’ospedale o casa di cura per il pronto soccorso.

Sono escluse dal rimborso:

- le spese relative agli apparecchi protesici in genere, salvo quelle di acquisto per apparecchi protesici applicati durante l’intervento;
- le spese per gli interventi chirurgici di natura estetica;
- qualsiasi altra spesa medica non resa necessaria dall’*Infortunio*.

La **Compagnia** provvederà al rimborso di quanto dovuto all’*Assicurato*, ai suoi eredi o aventi diritto su presentazione delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.

#### Articolo 9.5

##### Rinuncia al Diritto di Surrogazione

La **Compagnia** rinuncia, a favore dell’*Assicurato* o dei suoi eredi o aventi diritto, all’azione di *Surrogazione* che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell’*Infortunio*.

#### Articolo 9.6

##### Denuncia dell’*Infortunio* e obblighi relativi

Il *Sinistro Infortuni* deve essere denunciato dal *Contraente* o dall’*Assicurato* o dagli eredi o aventi diritto entro cinque giorni da quello in cui il *Sinistro* si è verificato oppure dal momento in cui l’*Assicurato* o i suoi eredi o aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, e comunque non oltre un anno dalla data di cessazione della *Polizza*.

La denuncia del *Sinistro* deve essere sottoscritta e consegnata all’*Intermediario Assicurativo* a cui è assegnata la *Polizza* o alla **Compagnia** e deve contenere la descrizione dell’*Infortunio*, con l’indicazione delle cause, luogo, giorno e ora dell’evento. Alla denuncia deve essere allegato il certificato medico con prognosi circa la ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni dell’*Assicurato*. Successivamente, deve essere documentato il decorso dell’*Infortunio* con eventuali ulteriori certificati medici e dovrà altresì essere inviato il relativo certificato di guarigione clinica attestante la stabilizzazione di eventuali postumi invalidanti permanenti. Si precisa che l’*Assicurato* deve rilasciare eventuale documentazione relativa a inchieste e/o indagini ufficiali e/o altri procedimenti giudiziari e/o accertamenti di ogni genere in essere e/o già conclusi presso le Pubbliche Autorità Competenti relativa alle circostanze del *Sinistro*.

L’*Assicurato*, i suoi eredi od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della **Compagnia** e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale medici che hanno visitato e curato l’*Assicurato* stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della cartella clinica. Le spese relative alla produzione di certificati medici, cartella clinica e ogni altra documentazione richiesta, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell’*Assicurato*.

Per il rimborso di quanto indicato all’articolo “Spese di cura” occorre presentare i documenti di spesa e la documentazione medica, in particolare la cartella clinica in caso di *Ricovero*.

Quando l'*Infortunio* abbia cagionato la morte dell'*Assicurato*, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso per iscritto alla *Compagnia*, presentando:

- documentazione medica con cartella clinica in caso vi sia stato *Ricovero*;
- certificato di morte;
- certificato di famiglia relativo all'*Assicurato*;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la *Compagnia* circa il reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento della modalità di *Sinistro* nonché per la corretta identificazione degli eredi o aventi diritto;
- certificato di non gravidanza della vedova (se in età fertile);
- copia dei verbali delle Autorità, ove intervenute;
- patente di guida, se l'evento è avvenuto alla guida di veicoli;
- dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione/sentenza di divorzio.

Nel caso intervenga il decesso per cause diverse dall'*Infortunio* prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche necessarie alla quantificazione dell'*Invalidità permanente*, deve essere fornita prova da parte degli eredi o aventi diritto della:

- avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti, mediante produzione di certificato di guarigione o di equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medico legale di parte, certificati INAIL) corredata da tutta la documentazione medica e da cartella clinica qualora sia intervenuto *Ricovero*;
- assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto all'*Infortunio*.

#### Articolo 9.7

##### Criteri di indennizzabilità

La *Compagnia* corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*. **Se l'*Infortunio* colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.**

Si precisa che è ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da aggravamenti relativi all'*Infortunio* denunciato, sopraggiunti successivamente alla liquidazione dello stesso.

#### Articolo 9.8

##### Controversie - Arbitrato irrituale

La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del *Sinistro*, nonché sull'applicazione dei criteri d'indennizzabilità previsti dalla *Polizza*, può essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente

giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la sede della direzione della *Compagnia* o presso la sede dell'*Intermediario Assicurativo* al quale è assegnata la *Polizza* o nella città dove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell'*Assicurato*.

**Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.**

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, **le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.**

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale;** tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

**E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità permanente* ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno.**

#### Articolo 9.9

##### Cumulo di indennità

Se dopo il pagamento di un'indennità per *Invalidità permanente*, ma entro due anni dal giorno dell'*Infortunio* ed in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, la *Compagnia* corrisponde agli eredi o aventi diritto la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

#### Articolo 9.10

##### Morte

**Se entro due anni dall'*Infortunio* ed in conseguenza delle lesioni subite, si verifica il decesso dell'*Assicurato*, la *Compagnia* corrisponde la somma assicurata agli eredi o aventi diritto.**

##### Morte presunta

**Se a seguito di annegamento o di *Incidente* da circolazione stradale, il corpo dell'*Assicurato* non viene più ritrovato ma se ne presuma la morte, la *Compagnia* corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso Morte. Tale liquidazione è subordinata alla condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla presentazione della domanda di morte presunta, ai sensi degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.**

Qualora successivamente al pagamento dell'*Indennizzo* si abbiano notizie sicure dell'esistenza in vita dell'*Assicurato*, la *Compagnia* ha diritto alla restituzione dell'*Indennizzo* corrisposto. L'*Assicurato* potrà far valere i propri diritti per le lesioni eventualmente subite se indennizzabili ai termini delle **Condizioni di Assicurazione.**

# Consigli utili in caso di Sinistro



## **Incidente da circolazione**

**Per la denuncia dei Sinistri da Responsabilità Civile Auto, è indispensabile utilizzare il “modulo di constatazione amichevole”.**



## **Denuncia di Sinistro**

**In caso di Sinistro rilevato dalla Z Box il Contraente o l'Assicurato verrà contattato dalla Centrale Operativa di Assistenza; in alternativa potrà contattare direttamente la Centrale di Assistenza attraverso il pulsante di emergenza installato sul veicolo (se presente) o chiamando direttamente il numero verde 800-401390 (oppure +39.0258286160). Personale specializzato offrirà il supporto necessario per completare la denuncia del Sinistro fornendo le informazioni relative ai documenti da predisporre per la corretta apertura del Sinistro.**

**Il Codice Civile stabilisce che l'Assicurato ne debba dare comunicazione alla propria Compagnia entro 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.**

È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile.

**I Sinistri che hanno causato lesioni mortali devono essere denunciati con telegramma entro 24 ore.**



## **Disciplina del Risarcimento diretto**

Dall'1 febbraio 2007 è in vigore la procedura del *Risarcimento* diretto. Tale procedura si applica nel caso in cui l'*Incidente* abbia coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia.

**Il *Risarcimento diretto*** si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo ed alle cose trasportate di proprietà del conducente, del *Proprietario* o del trasportato nonché nel caso di lesioni non gravi al conducente (fino al 9% di invalidità).

**Per ottenere il *Risarcimento del danno*, l'Assicurato danneggiato che non si ritiene responsabile in tutto o in parte del Sinistro, deve rivolgere la richiesta alla propria Compagnia secondo le modalità previste per il presente contratto e fornendo copia del *modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu/CAI)* e la *richiesta di Risarcimento danni, debitamente compilati*.**

La richiesta può essere presentata, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (e di seguito richiamati), per raccomandata, a mano, a mezzo telegramma o in via telematica. L'Assicurato, in caso di *Sinistro* e qualora intenda avvalersi della procedura del *Risarcimento* diretto, deve fornire alla propria *Compagnia* in tale richiesta le informazioni necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica.

In dettaglio:

- 1) la data ed il luogo dell'*Incidente*;
- 2) i dati anagrafici degli *Assicurati* e dei conducenti coinvolti nel *Sinistro*;
- 3) le targhe dei veicoli;
- 4) la denominazione delle rispettive imprese di *Assicurazione*;
- 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'*Incidente*;
- 6) le generalità di eventuali testimoni;
- 7) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di Polizia;
- 8) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno, indicando almeno 5 giorni non festivi consecutivi ed orari di ufficio (9-17).

Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l'Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore convenzionato, sia ad uno non convenzionato.

La richiesta di *Risarcimento* diretto potrà essere inviata alla *Compagnia* anche per via telefonica. In tal caso, la *Compagnia* istruirà immediatamente la relativa pratica a condizione che tutte le informazioni sopra elencate dal n. 1) al n. 8) siano state integralmente fornite.

Il perito - ovvero la *Compagnia* - prenderanno contatti con il Cliente danneggiato, nel termine indicato nella richiesta di *Risarcimento* danni dell'Assicurato per la messa a disposizione delle cose danneggiate. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di *Sinistro* completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.

La *Compagnia* è tenuta a formulare offerta di *Risarcimento* entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se il modulo di constatazione amichevole è stato sottoscritto da entrambi i conducenti o dagli Assicurati.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la *Compagnia* è tenuta ad effettuare il pagamento entro i 15 giorni successivi alla dichiarazione di accettazione.

Ove è possibile, è di fondamentale importanza raccogliere il nome e l'indirizzo di eventuali testimoni presenti al fatto e di fare intervenire immediatamente la Polizia, i Carabinieri o i Vigili Urbani.

Previo accordo con il perito o la *Compagnia* sulla quantificazione del danno, l'Assicurato può sempre delegare la *Compagnia* al pagamento del *Risarcimento* direttamente al riparatore (convenzionato o non convenzionato).



#### **Atti giudiziari**

***Ad evitare pregiudizi, occorre consegnare alla Compagnia, al più presto, gli atti giudiziari firmati per il mandato alla difesa***, con tutti gli elementi utili (nominativi dei testimoni, foto, certificazioni, ecc.).



#### **Incendio, Furto o Atti vandalici ed Eventi sociopolitici**

***In caso di Sinistro derivante da questi fatti occorre presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia.***

***Nel caso in cui il Sinistro avvenga all'Estero, sarà necessario presentare denuncia all'Autorità straniera competente e - al rientro in Italia - ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.***



#### **Eventi naturali**

***In caso di Sinistro è necessario presentare una dichiarazione*** rilasciata dall'Organismo del luogo competente in materia; ovvero la comunicazione di *Sinistro* dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino.



#### **Ritiro della patente**

***È necessario allegare alla denuncia il documento ufficiale comprovante il provvedimento adottato dalle Autorità.***



#### **Mapfre Assistenza S.A**

***Ogni intervento di assistenza deve essere richiesto alla Struttura organizzativa di Mapfre Assistenza S.A. al numero verde 800-181515 (oppure +39.015-2559790) e da questa preventivamente autorizzato.***

***Per i Sinistri avvenuti all'estero è possibile contattare il numero +39. 015-2559790.***



#### **Cristalli**

In caso di rottura di cristalli l'Assicurato che ha sottoscritto questa garanzia, ha la possibilità di rivolgersi ***a uno degli specialisti nella riparazione e sostituzione dei vetri convenzionati con la Compagnia*** (elenco disponibile sul sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it)).



### **Carta Verde**

È il documento che dimostra la copertura assicurativa nei paesi extra UE indicati sulla *Carta Verde* stessa. **Deve essere richiesto all'Intermediario Assicurativo presso il quale si è sottoscritto il contratto.**



### **Sinistri con controparti Estere**

**Anche in caso di Incidente avvenuto all'estero occorre compilare il modello di "Constatazione Amichevole di Incidente".**

**In mancanza di tale modulo è indispensabile scambiare i relativi dati incluso il nome della compagnia di Assicurazione estera.**

**Per effettuare la denuncia**, il modulo compilato deve essere inviato o consegnato tempestivamente all'Intermediario Assicurativo o alla propria Compagnia.

**Per effettuare la richiesta di Risarcimento occorre distinguere:**

- **Incidente avvenuto in Italia con veicolo di controparte immatricolato all'estero**

**Nel caso in cui il veicolo del Contraente o dell'Assicurato sia danneggiato in un Incidente avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all'estero, non si applica la Procedura di Risarcimento diretto in forza degli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private ma:**

- **se il veicolo estero è immatricolato in uno dei paesi richiamati sulla Carta Verde, la richiesta di Risarcimento deve essere indirizzata all'Ufficio Centrale Italiano (UCI, Corso Sempione, 39, 20145 Milano, telefax 02.34968230, [www.ucimi.it](http://www.ucimi.it)). Quest'ultimo incarica della gestione del Sinistro l'impresa di Assicurazione italiana che rappresenta quella straniera.**
- **se il veicolo estero è immatricolato in un paese che non è richiamato sulla Carta Verde, bisogna inoltrare la richiesta danni direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di Assicurazione, salvo che lo stesso abbia stipulato apposita Polizza di responsabilità civile automobilistica (Polizza di frontiera) in Italia o in altro paese richiamato sulla Carta Verde.**

**Se il Contraente o l'Assicurato si ritiene responsabile, deve inoltrare la denuncia al proprio Intermediario Assicurativo o direttamente alla Compagnia.**

- **Incidente avvenuto all'estero con veicolo di controparte immatricolato all'estero**

**Nel caso in cui il veicolo del Contraente o dell'Assicurato sia danneggiato in un Incidente avvenuto all'estero in uno dei paesi richiamati sulla Carta Verde non si applica la procedura di Risarcimento diretto degli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private, ma gli articoli dal 151 al 155:**

- **se sono coinvolti veicoli immatricolati in un paese dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), bisogna rivolgersi al Centro di informazione Italiano presso CONSAP S.p.A., (accedendo al portale unico <https://portale.consap.it>), il quale fornirà il nominativo dell'impresa di Assicurazione italiana (mandatario) che gestirà il Sinistro per conto dell'impresa di Assicurazione straniera, alla quale il Contraente o l'Assicurato danneggiato deve inoltrare una formale richiesta danni.**
- **se sono coinvolti veicoli immatricolati in paesi al di fuori dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), bisogna inoltrare la richiesta di Risarcimento direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di Assicurazione.**

**Se il Contraente o l'Assicurato si ritiene responsabile, deve inoltrare la denuncia al proprio Intermediario Assicurativo o direttamente alla Compagnia.**



### **Carrozzerie convenzionate**

***Sul sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it) è presente l'elenco di tutte le carrozzerie convenzionate con Zurich che provvederanno alla riparazione del veicolo dell'Assicurato in modo rapido e professionale.***

### **Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati**

Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte dell'Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall'Assicurato a favore di riparatori convenzionati, l'Assicurato che decida di rivolgersi ad un riparatore convenzionato con l'Assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:

- ***riduzione del 50% dell'Importo di Minimo di Scoperto e della percentuale di Scoperto*** secondo quanto previsto all'articolo 28 delle *Condizioni Generali di Assicurazione*;
- ***non applicazione della Franchigia, limitatamente alla garanzia Easykasko***, secondo quanto previsto all'articolo 28 delle *Condizioni Generali di Assicurazione*;
- innalzamento dell'*Indennizzo* al *Valore commerciale* o al *Valore garantito* del veicolo senza applicazione del limite di *Indennizzo* di 1.500 euro in caso di danni da rigatura e/o graffiatura conseguenti ad atti dolosi di terzi previsto dal punto 6.2 in assenza di copertura Kasko totale;
- ***presa e consegna del veicolo a domicilio***;
- ***precedenza nella riparazione*** rispetto a soggetti diversi da altri assicurati dell'Assicuratore;
- ***fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto***;
- ***garanzia di due anni sulla riparazione***;
- ***lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo***.





Questo stampato utilizza carta proveniente da una gestione forestale responsabile e inchiostri ecocompatibili.

**Zurich Insurance plc**

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda  
Registro del Commercio di Dublino n. 13460  
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese  
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari  
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano  
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603  
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 31.08 al n. I.00066  
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968  
Indirizzo PEC: [zurich.insurance.plc@pec.zurich.it](mailto:zurich.insurance.plc@pec.zurich.it) - [www.zurich.it](http://www.zurich.it)

modello P.0029.SET INFORMATIVO - ed. 01.2022

